

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 <sup>a</sup> Senato) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	35
GIUSTIZIA (II) .....	»	37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	54
DIFESA (IV) .....	»	63
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	69
FINANZE (VI) .....	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	103
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	119
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	125
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	129

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	136
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	144
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	161
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI ( <i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i> ) .....	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	186
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	187
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE .....	»	196
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	197

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Discussione sulle comunicazioni rese dal presidente nella seduta del 9 marzo 2011 (lettera degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli) ( <i>Seguito e rinvio</i> ) .....	3
Esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Landolfi (Doc. IV, n. 11) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	6
Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### **La seduta comincia alle 9.**

**Discussione sulle comunicazioni rese dal presidente nella seduta del 9 marzo 2011 (lettera degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli).**

*(Seguito e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che la discussione si era interrotta lo scorso 9 marzo in ragione della ripresa delle votazioni in Assemblea. Deve quindi ancora una risposta al collega Palomba, che aveva domandato quale fosse la procedura d'esame della richiesta di valutazioni da parte del Presidente della Camera sulla lettera dei colleghi Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli. Deve altresì sciogliere la riserva che si era consentito sulla richiesta del collega Mantini – cui si è successivamente associato il collega Lo Presti – in ordine allo svolgimento di audizioni.

Sul punto evocato dall'onorevole Palomba, precisa che l'articolo 18 del Rego-

lamento della Camera non prevede espressamente una competenza della Giunta per le autorizzazioni in materia di conflitti d'attribuzione. Il Regolamento, infatti, prevede soltanto la funzione referente per l'Assemblea sulle domande di autorizzazione avanzate dall'autorità giudiziaria sugli atti indicati dall'articolo 68 della Costituzione. È noto però che con il tempo le competenze della Giunta si sono gradualmente ampliate.

A parte la competenza in materia dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari – neanche essa, a rigore, prevista nel Regolamento – nella XIII legislatura, a partire da uno scambio di lettere tra il Presidente della Giunta, on. La Russa, e il Presidente della Camera, onorevole Violante, la Giunta ha assunto altresì compiti consultivi, anche in materia di conflitti d'attribuzione. La prassi consolidata è infatti oggi nel senso che – sulle questioni inerenti alle immunità parlamentari, ai reati ministeriali e ad altre tematiche afferenti alla tutela delle prerogative – la Giunta esprime, se richiesta, un proprio orientamento al Presidente della Camera, anche in vista delle decisioni

in materia, di competenza dell'ufficio di presidenza, organo referente dell'Assemblea.

La procedura per pervenire a tale orientamento è rimessa alla Giunta medesima, che organizza i propri lavori nei modi e nelle forme ritenuti più appropriati. Da questo punto di vista, non è necessario che vi sia sempre un deputato incaricato di riferire alla Giunta, né — quando si tratta di esaminare richieste di levata di conflitti — sono previste scadenze specifiche che non si evincano dalla lettera del Presidente della Camera che chiede la valutazione della Giunta stessa. Quanto alla durata del dibattito, fa presente che nel caso concernente l'on. Maroni (2002), la Giunta svolse una discussione articolata in 7 sedute; nel caso invece del conflitto d'attribuzione che poi la Camera elevò in ordine alla posizione del ministro Matteoli, la Giunta svolse un dibattito che si protrasse addirittura per 15 sedute a cavallo di due legislature.

L'esito del dibattito presso la Giunta può assumere varie forme.

Talvolta (come accade per esempio nei pareri sulla resistenza in giudizio della Camera nei conflitti d'attribuzione elevati dall'autorità giudiziaria), la valutazione della Giunta si risolve in una risposta semplice in un senso o nell'altro comunicata dal suo Presidente per lettera; altre volte il parere della Giunta assume forme più complesse e può, eventualmente, risultare anche da documenti presentati nel corso del dibattito. Ricorda in proposito il precedente in cui la Giunta espresse il parere sull'elevazione del conflitto sulla ritenuta violazione del domicilio del deputato Maroni (seduta del 4 dicembre 2002), quando furono posti in votazione due documenti di diverso contenuto.

L'esito della procedura è comunque sempre cristallizzato in una lettera del Presidente della Giunta al Presidente della Camera, con l'eventuale allegazione del documento approvato e del relativo resoconto di seduta.

Venendo alla richiesta dei colleghi Mantini e Lo Presti, discende da quanto è andato esponendo che l'istruttoria che la

Giunta conduce non è del tutto assimilabile a quella prescritta dall'articolo 79 del Regolamento della Camera per le Commissioni permanenti. Oltre infatti a non avere la Giunta, in questo campo, una funzione referente, occorre considerare che l'esito delle procedure della Giunta medesima non consiste in determinazioni normative.

Ne deriva che la dilatazione dell'istruttoria fino a ricomprendere audizioni di esperti — possibilità non contemplata dal Regolamento ma che, nei limiti procedurali che dirà, considera non preclusa — deve ritenersi comunque possibile solo entro i confini circoscritti delle competenze dell'organo. Le audizioni quindi potrebbero ritenersi ammissibili non già in chiave di ricognizione generale della materia trattata dalla Giunta, ma solo con specifico riferimento al quesito sottoposto dal Presidente della Camera, in ordine alla fattispecie concreta oggetto del suo esame ed al fine di esprimere l'orientamento richiesto.

In questo caso viene lamentata la lesione di una prerogativa parlamentare (quella autorizzatoria di cui all'articolo 96 della Costituzione) con riferimento a un fatto particolare: è questo dunque il perimetro entro il quale la Giunta deve operare, verificando se, a suo avviso, le prerogative costituzionali della Camera siano state o meno intaccate così da rendere necessario il rimedio del conflitto tra poteri ai sensi dell'articolo 134 della Carta fondamentale. In questo senso, quindi, scioglie la riserva e dispone che le audizioni si svolgano in via informale e limitatamente a poche personalità indicate dai gruppi. Chiede quindi che questi gli indichino sin d'ora i docenti da ascoltare. Le audizioni potrebbero avere luogo nella giornata di martedì 22 marzo 2011.

La discussione potrà quindi proseguire nella stessa giornata del 22 marzo e concludersi proprio il 22 marzo o, al più tardi, nella mattinata di mercoledì 23 marzo 2011, anche per consentire al Presidente della Camera di assumere le pro-

prie determinazioni in ordine alla convocazione degli altri organi parlamentari che dovranno occuparsi della materia.

Maurizio PANIZ (Pdl) concorda con l'organizzazione dei lavori proposta dal Presidente ma puntualizza che essi dovranno conciliarsi con l'esame dell'a. C. 3137 (cosiddetto « processo breve ») presso la II Commissione Giustizia, della quale fanno parte molti membri della Giunta.

Federico PALOMBA (IdV) prende atto delle ipotesi formulate dal Presidente e non vi si oppone. Auspica che la discussione non si concluda con la votazione limitata a due soli documenti ma sia data la possibilità di esprimere più orientamenti. Si rammarica comunque che i vari organi del Parlamento risultano sempre impegnati a inseguire le esigenze processuali del Presidente del Consiglio. Si riserva di indicare una personalità per le audizioni.

Pierluigi MANTINI (UdC) prende atto anch'egli della proposta di organizzazione dei lavori del Presidente e su di essa non intende esprimere contrarietà: nondimeno essa deve essere integrata da un elemento, a suo avviso fondamentale, costituito dall'audizione – o quanto meno da un'interlocuzione scritta – del Presidente del Consiglio, on. Berlusconi. Nell'odierna discussione, infatti, sembrerebbe avanzata la tesi che il Presidente del Consiglio abbia contattato la questura di Milano nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Governo e per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante. Sennonché, questa asserzione non è presente né in fatto né in diritto negli atti che sono stati trasmessi dal Presidente della Camera alla Giunta. Vi è – sì – un insistito richiamo alla materia dell'articolo 96 della Costituzione ma mai l'affermazione del diretto interessato di aver agito nell'esercizio delle sue funzioni e per la ragion di Stato che si vuole evocare. È dunque indispensabile convocare il Presidente del Consiglio in audizione.

Antonino LO PRESTI (FLI) si associa alla richiesta del collega Mantini, constatato anche il carattere laconico delle poche righe con cui la lettera dei colleghi Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli descrive – peraltro in modalità non corrispondente al vero – il fatto accaduto nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010. Nel testo della lettera, quindi, sono totalmente assenti gli elementi di fatto che possano fondare un giudizio di menomazione delle attribuzioni della Camera dei deputati.

Maurizio PANIZ (Pdl) si oppone con decisione alla richiesta istruttoria testé ascoltata. Nella lettera dei colleghi Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli si lamenta la lesione di una prerogativa parlamentare. È facoltà di qualsiasi membro della Camera segnalare una simile lesione, sicché la procedura è già correttamente incardinata, essendo più che sufficienti le premesse di fatto e di diritto illustrate nella lettera stessa. Peraltro, gli allegati a quest'ultima – forse non approfonditamente letti dai colleghi – offrono tutti i ragguagli del caso: fa riferimento in particolare alla richiesta di rinvio a giudizio immediato formulata dai pubblici ministeri di Milano. Soggiunge che la stessa sentenza della Corte di cassazione n. 10130 del 2011 (che tanto è stata richiamata dai colleghi dell'opposizione) alle pagine 12 e 13 ammette espressamente la possibilità che la Camera elevi conflitto d'attribuzione in questa materia. Torna quindi a opporsi alla richiesta di audizione dell'on. Berlusconi, facendo presente di essersi invece già mostrato disponibile a far svolgere le audizioni dei professori universitari.

Donatella FERRANTI (PD) dissente dal collega Paniz e si associa alla richiesta dei colleghi Mantini e Lo Presti. Altro è, infatti, ascoltare esperti sulla tematica giuridica del conflitto d'attribuzioni, tutt'altro è chiarire in punto di fatto se l'on. Berlusconi avesse motivo – in ragione delle circostanze concrete di quella notte – di essere persuaso di agire nell'interesse dello Stato. Aggiunge che l'audizione dell'interessato è avvenuta nel caso della levata del

conflitto in ordine alla posizione del ministro Matteoli.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, non ritiene accoglibile la richiesta dei colleghi Mantini e Lo Presti, giacché l'attività istruttoria richiesta alla Giunta è circoscritta dalla nota di trasmissione del Presidente della Camera e dalla lettera dei Presidenti di gruppo con essa deferita. Ribadisce che allargare ulteriormente il campo dell'indagine della Giunta non sarebbe corretto. Quanto al caso ricordato dalla collega Ferranti, rammenta che l'audizione non si tenne ma che comunque essa era stata domandata dall'interessato e non disposta d'autorità dalla Giunta. Rispondendo da ultimo al collega Palomba, fa presente che in esito al dibattito (che — come proposto — potrà concludersi al più tardi nella mattinata del 23 marzo) potrebbe essere messo ai voti un dispositivo di parere, favorevole o contrario alla levata del conflitto. Ciascun gruppo sarà libero di pronunciare interventi o depositare testi che rechino motivazioni le più diverse. Egli non mancherà di trasmettere al Presidente della Camera gli atti parlamentari che riveleranno tutta la ricchezza della discussione. Dopo che la Giunta ha unanimemente concordato sull'organizzazione dei lavori proposta, rinvia il seguito della discussione a martedì 22 marzo 2011, alle 12,30, ora in cui avranno inizio le audizioni informali.

**Esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Landolfi (Doc. IV, n. 11).**

*(Esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, propone di ascoltare il deputato interessato.

La Giunta concorda.

*(Viene introdotto il deputato Mario Landolfi)*

Mario LANDOLFI (PdL) si dichiara totalmente estraneo ai fatti addebitatigli. Sin da quando è stato eletto deputato nel 1994 ha praticato un'attività politico-parlamentare conforme alla sua formazione, di massimo rispetto della legalità. Per questo non avrebbe mai pensato di doversi difendere da accuse tanto infamanti quanto infondate. Rappresenta che l'indagine in corso non si basa su intercettazioni telefoniche, né su chiamate di correo, né, ancora, su testimonianze. Non v'è, in conclusione, alcun riscontro oggettivo sull'ipotesi accusatoria. Tanto basterebbe per ravvisare un intento persecutorio, che però lascia alla Giunta il compito di individuare.

*(Il deputato Mario Landolfi si allontana dall'aula).*

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, nel depositare un testo scritto che mette a disposizione dei colleghi, specifica che si tratta di intercettazioni inconcludenti, risalenti fino al 2002, rispetto alla paternità delle quali gli inquirenti hanno impiegato anni di indagini. Tali indagini non hanno peraltro prodotto risultati concreti, talora risolvendosi in una indiretta captazione delle conversazioni del deputato, giacché erano sottoposti a controllo i telefoni dei suoi abituali interlocutori. Richiamatosi agli argomenti da lui adoperati nel caso dell'ex deputato Pecoraro Scanio, conclude per il diniego dell'autorizzazione richiesta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 febbraio 2011 si è svolta la discussione sulla do-

manda d'insindacabilità del collega Belcastro. Al termine della seduta fu concordato di esperire il tentativo di conciliazione, come da prassi. Con lettera del 7 marzo 2011, il collega Antonio Di Pietro si è dichiarato disposto a rinunciare a qualsiasi pretesa risarcitoria per sé ove l'onorevole Belcastro faccia un versamento benefico di 10 mila euro alla comunità

*Exodus* di don Mazzi e smentisca, sul medesimo quotidiano su cui era comparsa l'intervista, i contenuti della medesima. Non è ancora invece pervenuto alcun riscontro dal collega Belcastro.

La Giunta prende atto.

**La seduta termina alle 10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)  
della Camera dei deputati  
e 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato  
e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
ERRATA CORRIGE .....	8

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 16 marzo 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.10 alle 14.30.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 332 del 7 giugno 2010, a pagina 3, prima colonna, alla trentatreesima riga, le parole: « esperto collaboratore del Dipartimento mercato del lavoro » sono sostituite dalle seguenti « Responsabile riforme istituzionali ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sugli sviluppi della situazione in Libia  
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione) ..... 9

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato Lamberto DINI. — Intervengono il Ministro degli affari esteri Franco Frattini e il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sugli sviluppi della situazione in Libia.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).*

Lamberto DINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica.

Il ministro Franco FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e porre osservazioni il deputato Lapo PISTELLI (PD), il senatore Giampaolo BETTAMIO (PdL), il deputato Gianpaolo DOZZO (LNP), il senatore Antonello CABRAS (PD), il deputato Fiamma NIRENSTEIN (PdL), il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), i deputati Enrico PIANETTA (PdL) e Gianni VERNETTI (Misto-ApI) e Lamberto DINI, *presidente*.

Il ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **COMITATO DEI NOVE:**

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Emendamenti C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A/R. ....	10
---	----

##### **COMITATO DEI NOVE**

*Mercoledì 16 marzo 2011.*

**Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.  
Emendamenti C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A/R.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino e C. 4019 Di Centa .....	11
--	----

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 16 marzo 2011.*

**Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica.  
C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino e C. 4019 Di Centa.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) . . . . .	12
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriore proposta di parere</i> ) . . . . .	16
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo IDV</i> ) . . . . .	21
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) . . . . .	29

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

#### La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.

Atto n. 333.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclu-*

*sione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Catia POLIDORI (IR), *relatore per la X Commissione*, illustra una ulteriore proposta di parere che contiene alcune modificazioni rispetto alla proposta illustrata nella seduta di ieri (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene opportuno ribadire in questa sede che il comportamento del gruppo del Partito democratico durante l'esame dello schema di decreto correttivo non è stato viziato da una impostazione ideologica e che la valutazione negativa sul contenuto del decreto e sulla proposta di parere del relatore deriva da una analisi di merito. Evidenzia infatti come le novelle proposte

non migliorano il testo ma al contrario prevedono una riduzione dei termini previsti per il rilascio degli atti concessori o abilitativi e la verifiche circa il rispetto dei requisiti tecnici, una sensibile riduzione delle procedure di consultazione pubblica. Ribadisce quanto è già stato affermato circa la necessità di un consenso ampio delle popolazioni coinvolte nella scelta nucleare e sull'opportunità di assicurare elevati livelli di sicurezza sia nell'individuazione dei siti che nel rilascio delle autorizzazioni. Ricorda inoltre che continua a non essere risolta la questione dello smaltimento delle scorie e del *decommissioning* rispetto ai quali non sembra sufficiente il quadro dei poteri di intervento attribuiti alla Sogin spa. Infine evidenzia come la questione centrale resti la mancanza di una chiara strategia energetica nazionale che il Governo ha annunciato a partire dal 2008. Esprime quindi un orientamento assai critico del suo gruppo sul merito del provvedimento in esame che rappresenta un intervento normativo peggiorativo e dichiara quindi il voto contrario anche sulla proposta di parere.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nel rispetto delle posizioni assunte del Governo, ritiene opportuno evidenziare che si tratta di scelte di politica energetica che risultano di fatto imposte e che in queste ore richiederebbero ben altra assunzione di responsabilità. Non condivide pertanto la mancanza di esitazione del Governo a voler procedere senza alcuna pausa di riflessione così come hanno invece deciso di fare altri importanti Paesi europei. Giudica altresì grave la circostanza che siano fatte circolare liste delle aree individuate per la costruzione degli impianti nucleari da parte di Enel e della Sogin. Sottolinea inoltre che si tratta di scelte che riguardano tecnologie non all'avanguardia, come il reattore EPR che anzi è stato posto in discussione da diverse autorità nazionali per la sicurezza nucleare. Esprime un giudizio contrario alla scelta nucleare anche dal punto di vista della sostenibilità finanziaria dal momento che si tratterebbe di investire

circa 30 miliardi di euro a fronte del soddisfacimento di solo il 4 per cento del fabbisogno energetico del nostro Paese. A suo giudizio sarebbe preferibile investire tali ingenti risorse per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio che non rispetta la normativa edilizia. Preannuncia quindi il suo voto contrario.

Mauro LIBÈ (UdC) auspica che il Governo tenga nella dovuta considerazione la proposta di parere che i relatori hanno elaborato e che non venga ignorato come quello espresso sul decreto relativo alle fonti rinnovabili. Ritiene che siano stati fatti sul piano tecnologico notevoli passi in avanti e che quindi le posizioni circa la scelta per il nucleare non debbano oggi essere influenzate dall'allarme nucleare in Giappone; segnala che in questo senso certo non hanno aiutato le dichiarazioni del Governo che intende procedere senza alcuna ulteriore riflessione relativamente alla questione della sicurezza. Occorre, a suo giudizio, alzare il tasso di attenzione e di allarme sulla sicurezza degli impianti nucleari ed è questo il vero nodo su cui si gioca la sfida al nucleare. Ribadisce quindi l'opportunità di un approfondimento da parte del Governo e preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'UDC auspicando la disponibilità dei relatori ad intervenire sulle norme che disciplinano i tempi per gli adempimenti tecnici e amministrativi.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra la proposta di parere alternativa del gruppo IDV (*vedi allegato 2*) ripercorrendo l'iter legislativo che ha avviato il progetto di ritorno al nucleare del Governo. Tale processo ha avuto inizio con il decreto legge n. 112 del 2008 in cui si è prevista la definizione della cosiddetta strategia energetica nazionale. Successivamente è intervenuta la legge c.d. sullo sviluppo n. 99 del 2009 che ha previsto la delega al Governo per la disciplina della localizzazione degli impianti nucleari dei sistemi di stoccaggio e del deposito definitivo dei rifiuti radioattivi, quindi il decreto attuativo n. 31 del 2010. Quanto al decreto

correttivo in esame evidenzia come tale intervento normativo non si limita a recepire la recente sentenza della Corte costituzionale che impone il coinvolgimento delle regioni ma modifica in molte altre parti il decreto legislativo n. 31 del 2010. Evidenzia come il nostro Paese ed il Governo non abbiano ancora investito le risorse adeguate nella tecnologia più avanzata, quella dei reattori di quarta generazione. Ritene altresì di stigmatizzare l'assenza del Governo durante la fase di discussione del provvedimento in esame e ricorda quanto infine ha dichiarato il sottosegretario Saglia nell'ultima seduta svoltasi nella giornata di ieri sulla necessità del coinvolgimento delle comunità interessate. Giudica infine preoccupanti le dichiarazioni del Presidente della regione Lombardia che valuta evidentemente solo le necessità energetiche della propria regione dichiarando che nella sua regione non dovranno essere costruite centrali nucleari. Invita infine i componenti delle Commissioni a votare la proposta di parere alternativo a sua firma.

Andrea LULLI (PD), ribadito il suo orientamento nettamente contrario sul provvedimento in esame, lamenta la scarsa presenza del Governo alla discussione di un provvedimento di enorme delicatezza inerente la localizzazione e la realizzazione di centrali nucleari. Ritene altresì che i tempi dedicati all'esame del decreto in titolo siano eccessivamente limitati, anche a prescindere da valutazioni connesse ai tragici eventi giapponesi che in questi giorni consiglierebbero una pausa di riflessione sull'opportunità di una scelta nucleare in Italia. Esprime imbarazzo nel constatare che la politica nuclearista pervicacemente seguita dal Governo si scontra con le dichiarazioni di numerosi presidenti di regioni a maggioranza di centro-destra (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte), oltre che del sindaco di Roma, che hanno pubblicamente manifestato la loro contrarietà a consentire la realizzazione di impianti nucleari sul proprio territorio. A fronte di questo situazione giudica non all'altezza il confronto

parlamentare che si è finora tenuto nelle Commissioni X e VIII, e comunica che i deputati del proprio gruppo non parteciperanno alla votazione sulla proposta di parere.

*(I deputati del gruppo del PD abbandonano l'aula della Commissione).*

Enzo RAISI (FLI) esprime imbarazzo per il fatto che una classe politica che dovrebbe perseguire con serietà scelte effettuate dopo un intenso dibattito parlamentare, si trovi ora a mettere in discussione quanto deciso, alla luce di eventi che non possono essere in alcun modo assimilati alla realtà italiana. Ritene che a livello europeo il problema reale connesso alla scelta nucleare sia la revisione degli impianti di prima generazione e non certo la scelta di questa fonte energetica. Dichiarò pertanto voto favorevole sulla proposta di parere.

Agostino GHIGLIA (PdL) ritiene che il Governo si sia comportato in modo responsabile così come gli esponenti della maggioranza e non ritiene che in questo momento sia opportuno fare un passo indietro circa le scelte di politica energetica. Il decreto correttivo in esame rappresenta infatti solo il primo tassello di un percorso assai lungo. Dichiarò quindi il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori

Savino PEZZOTTA (UdC) osserva che non si può essere accusati di fare scelte contraddittorie per il solo fatto di esprimere perplessità sulla sicurezza delle centrali nucleari europee. In Francia vi sono infatti centrali anche molto datate e un incidente potrebbe coinvolgere in modo significativo la popolazione italiana. Ritene che i tragici eventi del Giappone dovrebbero rappresentare l'occasione per aprire un confronto a livello europeo sulla sicurezza degli impianti nucleari funzionanti. Sottolinea altresì che una pausa di riflessione avrebbe consentito anche a chi è convinto sostenitore della scelta nucleare di aprire un necessario confronto con l'opinione pubblica. Per queste ragioni,

preannuncia che, in difformità dal proprio gruppo, si asterrà dalla votazione.

Armando DIONISI (UdC) ribadisce la posizione del suo gruppo che non è di questi giorni e che non viene influenzata da fattori emotivi. Il decreto in esame non è l'atto costitutivo della scelta per l'energia nucleare che è già stata fatta dal Governo. Occorre certo una cautela adeguata nel valutare tutte le questioni di sicurezza per i cittadini e ritiene che in questo senso sia fondamentale prevedere tempi adeguati per le verifiche necessarie; fatti tali rilievi, ribadisce l'accordo della sua parte politica sul fatto che non sia modificabile la politica energetica complessiva del nostro Paese. Ritiene quindi di proporre alcune modifiche alla proposta di parere dei relatori, che vertono proprio sulla necessità di ampliare i termini di cui agli articoli 9 ed 11 dello schema di decreto e preannuncia il voto favorevole su un provvedimento che, seppur in un contesto drammatico, guarda allo sviluppo del Paese nel pieno rispetto della sicurezza per i cittadini.

Fabio GAVA (PdL) dichiara il voto favorevole dei deputati del PdL della X Commissione, dichiarando di condividere appieno l'intervento del sottosegretario Saggia nella seduta di ieri. Ritiene che, no-

nostante le dichiarazioni di molti deputati di opposizione, gli eventi giapponesi siano stati strumentalmente utilizzati contro la scelta del nucleare che è stata già effettuata dal Governo italiano, tanto che il decreto in esame è stato adottato in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale che ha imposto una revisione della normativa precedentemente approvata. Osservato che il Governo presta la massima attenzione ai problemi della sicurezza e manifestata condivisione per la scelta di effettuare *stress test* su centrali di prima generazione, ritiene che sia opportuno procedere ad un più intenso confronto sul nucleare nelle sedi europee.

Luciano Mario SARDELLI (IR) dichiara di condividere la proposta di parere formulata dai relatori.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per l'VIII Commissione*, illustra le modifiche apportate alla proposta di parere in relazione alle richieste formulate dai colleghi dell'UDC ovvero l'introduzione di quattro ulteriori osservazioni che ampliano alcuni dei termini previsti dagli articoli 9 e 11 dello schema di decreto.

Le Commissioni approvano quindi la proposta di parere come riformulata (*vedi allegato 3*)

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.**

**Atto n. 333.**

**ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE**

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (di seguito « decreto »), recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico;

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto – come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*) – dopo le parole « del combustibile, », siano inserite le seguenti: « siti nel territorio nazionale, »;

2) all'articolo 3, comma 1, del decreto – come modificato dall'articolo 3, comma 1 – le parole: « un documento programmatico » siano sostituite dalle seguenti: « uno schema di documento programmatico »;

3) all'articolo 3, comma 2, lettera *g*), del decreto – come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera *g*) – siano aggiunte, in fine, le parole: « e dopo le parole: “degli impianti a fine vita” sono inserite le seguenti: “indipendentemente dalla localizzazione del Parco Tecnologico” »;

4) all'articolo 6, comma 1, sia soppressa la lettera *b*);

5) all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito con il seguente:

“1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione dello schema di documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta

dell’Agenzia, formulata entro trenta giorni dall’adozione del suddetto schema di documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l’ISPRA, l’ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con il medesimo decreto, ovvero con un decreto distinto da emanare entro sessanta giorni dalla data dell’entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta dell’Agenzia, formulata entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall’AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l’ISPRA, l’ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno particolare riferimento ai seguenti profili:

- a) popolazione e fattori socio-economici;
- b) idrologia e risorse idriche;
- c) fattori meteorologici;
- d) biodiversità;
- e) geofisica e geologia;
- f) valore paesaggistico;
- g) valore architettonico-storico;
- h) accessibilità;
- i) sismo-tettonica;
- l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;

m) strategicità dell’area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;

n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante. ”Conseguentemente, sia sostituita la rubrica dell’articolo 8 del decreto con la seguente: « Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico »;

6) all’articolo 9, comma 1, del decreto – come sostituito dall’articolo 9, comma 1 – dopo le parole: “sono soggetti,”, siano inserite le seguenti: “, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico,” e le parole: “del decreto di cui all’articolo 8, comma 1” siano sostituite dalle seguenti: “di ciascuno dei decreti di cui all’articolo 8, comma 1”;

7) al medesimo articolo 9, comma 2, del decreto – come sostituito dall’articolo 9, comma 1, – le parole “della procedura” siano sostituite dalle seguenti: “di ciascuna delle procedure”;

8) all’articolo 10, comma 3, del decreto – come sostituito dall’articolo 10, comma 1 – alla lettera c) siano soppresse le seguenti parole: “rapporto preliminare di sicurezza, parte sito e”;

9) all’articolo 11, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

“3. All’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola « trenta » è sostituita dalla seguente: « quindici » e le parole « del comune interessato » sono sostituite dalle seguenti: « del comune o dei comuni interessati, come individuati ai sensi dell’articolo 23, comma 4. »”;

10) all’articolo 13, comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente:

“e) alla lettera g), la parola « finale », è soppressa.”;

11) all'articolo 13, siano apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2, la lettera *i*), sia sostituita dalla seguente:

« *i*) la lettera *n*) è sostituita dalla seguente: “*n*) piano di protezione fisica dell'impianto” »,

2) il comma 3, sia sostituito dal seguente:

“3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti. ».

3) al comma 6 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sentita l'Agenzia »;

4) il comma 7, sia sostituito con il seguente:

« 7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

“7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 del presente decreto ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma precedente, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni

dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione.” »;

5) il comma 9, sia sostituito con il seguente:

« 9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole “anche in base all'esito delle procedure di VIA” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale” »;

6) dopo il comma 9, sia inserito il seguente:

*9-bis.* All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

« *12-bis.* A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12. »;

12) all'articolo 15, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

“*2-bis.* Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è sostituito dal seguente:

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, è obbligato a:

*a)* valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;

*b)* garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e

l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

c) realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

d) prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c). »".

13) all'articolo 18 sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale.” »;

14) all'articolo 22, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

“1-bis. All'articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole « ed è pari a 0,4 euro/MWh » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 0,4 euro/MWh”. »;

15) all'articolo 24, dopo comma 1, siano aggiunti i seguenti:

“1-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole « dal finanziamento delle », sono sostituite dalle seguenti: « dalla componente tariffaria che finanzia le ».

1-ter. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83. »;

16) all'articolo 26, siano apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 8, sia inserito il seguente:

“8-bis. All'articolo 27, comma 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole « di cui al medesimo comma » sono inserite le seguenti: « ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8 ».

2) il comma 9 sia sostituito con il seguente:

“9. All'articolo 27, comma 11, le parole da “ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A” sono sostituite dalle seguenti: “attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative

di cui al presente decreto legislativo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.”,

3) il comma 10 sia sostituito con il seguente:

“10. L’articolo 27, comma 12, è sostituito dal seguente:

« 12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonché quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.

4) dopo il comma 11, sia inserito il seguente:

“11-bis. Dopo il comma 13 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto il seguente:

13-bis. L’istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell’avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall’articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell’informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.” ».

17) all’articolo 27, comma 1, del decreto – come sostituito dall’articolo 26, comma 1 – le parole “comma 4”, siano sostituite dalle seguenti: “comma 3”;

18) all’articolo 27, sia soppressa la lettera a);

19) all’articolo 28, comma 1, dopo la lettera a) sia inserita la seguente lettera:

“a)bis dopo le parole « legge 14 novembre 1995, n. 481 », sono inserite le seguenti: « in contraddittorio con l’operatore » »;

20) all’articolo 29 comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole « costante il relativo sito », sono inserite le seguenti: « secondo i criteri di cui all’articolo 23, comma 4 del presente decreto »;

21) all’articolo 32, comma 1, dopo la lettera b), sia inserita la seguente:

b-bis) al comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del 2010, dopo le parole « dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), » sono eliminate le seguenti: « e dell’Area istituzioni, territorio e ambiente »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all’articolo 2 del decreto – come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera f) – nella lettera i), dopo le parole “è il deposito nazionale”, valuti il Governo l’opportunità di inserire le seguenti: “annesso al Parco Tecnologico”;

b) all’articolo 13 del decreto, la parola “proponente”, ovunque ricorra, valuti il Governo l’opportunità di sostituirla con la seguente: “operatore”.

c) all’articolo 20, comma 2, dopo la lettera a), valuti il Governo l’opportunità di inserire la seguente:

« a) bis dopo le parole « su proposta della Sogin S.p.A. » sono inserite le seguenti: « in contraddittorio con l’operatore » »;.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.**

**Atto n. 333.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO IDV**

Le Commissioni VIII e X della Camera dei Deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico (A.G. n. 333),

premesso che:

il nostro Paese, a seguito del referendum del 1987, ha abbandonato l'uso di energia nucleare, ma ad oggi l'Italia non è ancora un paese denuclearizzato, posto che il problema dello smantellamento delle centrali e dello smaltimento dei prodotti o rifiuti radioattivi è ancora presente;

in assenza di un piano energetico nazionale che indichi fabbisogno e disponibilità energetica, costi di approvvigionamento interno e dall'estero, livelli di autonomia e dipendenza a seconda delle fonti e a seconda dei fornitori, il Governo ha deciso, per legge, che l'Italia dovesse fare ritorno al nucleare;

l'iter legislativo che ha avviato il piano nucleare del Governo ha avuto ini-

zio con la presentazione del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 con cui si prevedeva la definizione delle linee di politica energetica, attraverso la « strategia energetica nazionale ». Intesa come strumento di indirizzo e programmazione energetica a carattere generale, la « Strategia energetica nazionale », delineata dall'articolo 7 del decreto-legge 112/2008, contempla la realizzazione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare e la promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;

l'articolo 25 della legge n. 99 del 2009 ha disposto una delega al Governo per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio e per il deposito definitivo dei rifiuti radioattivi, e per la definizione delle misure compensative in favore delle popolazioni interessate. La delega prevede altresì che vengano stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti;

nonostante il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 rimettesse al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico – previa convocazione di un'apposita, e non meglio precisata,

« Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente » – il compito di definire entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto la Strategia energetica, il medesimo documento finora non ha visto la luce;

il Governo, dunque, senza analizzare, prima di procedere alla fase attuativa, se esistano o meno in Italia luoghi idonei ad ospitare gli impianti, ha stabilito quali siano le procedure preposte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare e in attuazione della delega *ex* articolo 25 della legge n. 99/2009, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010;

a fianco del processo legislativo il Governo ha realizzato una serie di accordi bilaterali con paesi dotati di esperienza e tecnologia nucleare come gli Stati Uniti ma, in particolare, la Francia, con la quale viene sottoscritto un primo accordo quadro per la cooperazione in materia nucleare il 24 febbraio 2009 fino al più recente accordo siglato l'8 aprile 2010;

dopo aver deciso le procedure, naturalmente speciali ed agevolate, per costruire gli impianti nucleari, ci troviamo attualmente dinanzi alla seguente situazione; il Governo, avvalendosi della sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 2011, sta quasi completamente riscrivendo – tecnicamente « correggendo » – il decreto attuativo del nucleare, tra l'altro incidendo su parti interessate dal quesito abrogativo referendario che l'Italia dei Valori ha promosso e che è stato già dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 28 del 2011. A riguardo, va anzitutto ribadito che, considerato che l'intento dei promotori del referendum di abrogare talune disposizioni della legge n. 99 del 2009 e del decreto legislativo n. 31 del 2010 consiste nell'« impedire la realizzazione e la gestione di centrali nucleari », lo schema di decreto al nostro esame – predisposto ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge 99/2009 – non è idoneo a bloccare le operazioni referendarie in corso, in quanto, in linea con gli orientamenti della

giurisprudenza costituzionale, l'abrogazione delle disposizioni sottoposte a referendum travolgerebbe anche tale emanando decreto legislativo;

anche di fronte alla tragedia del Giappone e alla posizione assunta dagli altri paesi dell'Unione europea, già produttori di energia da fonte nucleare, il Governo italiano, dunque, anziché riflettere sulle conseguenze non prevedibili del nucleare e decidere di sospendere il progetto, o almeno di bloccarne l'attuazione fino all'effettuazione del prossimo referendum che punta a cancellare la legge 99/2009, ha deciso di andare avanti;

nella seduta del 3 marzo 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo sullo schema di decreto *de quo*. Il Presidente della Conferenza delle Regioni ha comunicato che le Regioni Emilia-Romagna, Marche, Basilicata, Toscana, Liguria, Molise, Puglia, Umbria, Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta hanno espresso parere negativo; le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Campania hanno espresso parere favorevole. L'ANCI ha espresso parere negativo per il mancato accoglimento da parte del Governo delle proposte correttive dei Comuni sullo schema di decreto legislativo in esame;

entrando nel merito del provvedimento, esso recepisce quanto recentemente statuito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 33/2011). Nel dettaglio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 33, ha dichiarato, l'illegittimità dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. Il testo vigente dell'articolo, infatti, non assicurerebbe « alcun ruolo incisivo alla Regione direttamente interessata alla localizzazione dell'impianto » come, invece, sarebbe necessario essendo coinvolte molteplici competenze regionali ed in particolare quelle relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla produzione, trasporto

e distribuzione nazionale dell'energia, al turismo e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Con la modifica apportata dal provvedimento in esame, l'autorizzazione unica viene rilasciata, su istanza dell'operatore, previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata. Il parere della Regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, è espresso entro 90 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata;

obiettivo principale del provvedimento è quello di semplificare e velocizzare le procedure quanto più possibile. Chiara dimostrazione di quanto affermato, basti pensare a come si riscrive lo schema di parametri per l'individuazione delle aree idonee: il testo attualmente vigente prevede che entro sessanta giorni dall'adozione della Strategia nucleare, l'Agenzia per la sicurezza formula una proposta al Ministero dello sviluppo economico e questo, di concerto con gli altri Ministri interessati, definisce e pubblica una bozza di schema; la bozza è così sottoposta per sessanta giorni a consultazione pubblica aperta alle regioni, agli enti locali e ai soggetti portatori di interessi qualificati, con facoltà di presentare all'Agenzia osservazioni e proposte tecniche in forma scritta. Successivamente, nel termine di trenta giorni, l'Agenzia formula una nuova proposta e il Ministro responsabile, con il concorso di quelli concertanti, adegua e adotta lo schema definitivo dei parametri esplicativi. Il decreto correttivo elimina invece la fase della consultazione pubblica, abrogando i commi in cui si disciplina la pubblicazione nei siti *internet* e sui quotidiani dello stesso schema, a svantaggio dunque dell'informazione e della sicurezza per i cittadini;

il decreto legislativo n. 31 del 2010, stabilisce che la Strategia nucleare è sottoposta alla Valutazione ambientale strategica (VAS) – articolo 9 –, alla quale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambiente), sono gene-

ralmente sottoposti « piani e programmi ». Allo stesso tempo dispone anche che essa costituisce uno dei parametri sulla base dei quali l'Agenzia per la sicurezza rilascia la certificazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari – articolo 10 comma 3, lettera l), e 11, comma 3, lettera c) – e la Sogin Spa individua le aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico e al connesso Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi (articolo 27). Lo schema di decreto, modificando l'articolo 9 del decreto n. 31, esplicita che sono sottoposti a VAS, oltre alla Strategia nucleare e ai parametri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari di cui all'articolo 8, anche quelli per la localizzazione del Parco tecnologico. La Strategia nucleare, dunque, per come è configurata, non solo si inserisce pienamente nel processo decisionale, ma costituisce il presupposto stesso dell'attuazione del programma, condizionandone sensibilmente i passaggi successivi. Nel testo però si finisce per rappresentare la VAS come un giudizio a valle su uno schema di piano già definito, mentre (come sancito dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006) essa deve essere parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. La procedura di VAS, infatti, non è finalizzata a valutare *ex post* un singolo progetto, soprattutto infrastrutturale, già definito, quanto piuttosto ad intervenire nel processo di formazione dell'atto pianificatorio al fine di garantire un'analisi a tutto campo degli effetti cumulativi, indiretti e sinergici delle diverse opzioni di una determinata politica sull'ambiente generale. Essa comporta l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio. Suscita dunque forti perplessità il fatto che, contrariamente a questo, non si preveda alcun meccanismo di coinvolgimento diretto e differenziato degli enti territoriali, posto che, non può certo ritenersi sufficiente quello costituito dalla Conferenza nazionale dell'energia e

dell'ambiente, alla quale – secondo le indicazioni della Corte costituzionale di cui alla sentenza 339 del 2009 (punto 3) – prendono parte le regioni e gli enti locali nonché qualsiasi altro soggetto invitato;

l'articolo 9 dello schema di decreto, al comma 1, dispone che la Strategia e i parametri tecnici per la localizzazione dei siti e del Parco Tecnologico siano soggetti anche al rispetto del principio di giustificazione di cui alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996. Lo schema in esame precisa – a differenza del testo attualmente vigente – il riferimento alla norma interna di recepimento (commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230), lasciando fuori dal proprio ambito di applicazione gli ulteriori due commi in materia di principio di giustificazione contenuti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 230 del 1995. È doveroso segnalare che proprio tali due disposizioni non inserite nel riferimento al decreto di recepimento della direttiva Euratom prevedono che qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali (comma 3), e che la somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione (comma 4);

sempre in materia di Strategia nucleare, si elimina il riferimento ai « parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese » dagli argomenti da indicare nella medesima Strategia, in quanto, secondo la relazione illustrativa, sono già definiti dal decreto stesso. In realtà, la definizione di « territorio circostante » per individuare l'ambito intorno al sito del Deposito a cui erogare benefici è vaga e potrebbe ingenerare fraintendimenti in corso di applicazione della previsione della norma;

vi è poi un ulteriore elemento da chiarire al fine di evitare confusioni nella

disciplina da applicare, ossia, per quel che riguarda il Parco tecnologico – e quindi il Deposito nucleare – cosa siano esattamente i parametri tecnici che individuano le caratteristiche delle aree idonee se non quelli che dovrebbero essere ricompresi nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla realizzazione del Parco di cui all'articolo 27. È chiaro che si sta procedendo all'elaborazione di una normativa confusa su cui bisognerà ovviamente ritornare tra qualche mese per apportare i giusti correttivi;

ai sensi dell'articolo 8, comma 1, l'Agenzia dovrebbe elaborare la proposta non solo in coerenza con la Strategia nucleare, ma anche « sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università », i quali – precisa la disposizione – « si esprimono entro lo stesso termine », quello cioè di trenta giorni assegnato all'Agenzia. Ora, in termini pratici, o l'Agenzia per deliberare deve attendere i suddetti contributi, per cui il termine inevitabilmente si allunga; o essa, in osservanza del termine prescritto, può procedere indipendentemente dai contributi richiamati. In quest'ultimo caso, però, potrebbero evidenziarsi incongruenze tali da minare gli sviluppi successivi del procedimento;

modifiche importanti, in tema di autorizzazione unica, afferiscono alla VIA e all'AIA, nonché alla VAS. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 l'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per le quali viene specificato il rilascio in sede statale, con parere motivato delle rispettive commissioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il nuovo testo chiarisce che il rinnovo dell'AIA è effettuato ogni 15 anni, in contrasto con quanto disposto all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in cui si prevede che il rinnovo dell'AIA avvenga, di norma, ogni cinque anni. Inoltre è da notare che il comma 7 dell'articolo 13, completamente riscritto, prevede che in

sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA siano recepite le conclusioni della VAS e sia esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Tale prescrizione risulta essere non corretta in quanto la VAS, la VIA e l'AIA sono tre procedure completamente distinte e distinti sono gli esiti delle stesse;

l'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 prospetta una « campagna di informazione nazionale » la cui realizzazione prevede alcuni passaggi che non sembrano chiaramente identificati. In più coinvolge un numero esorbitante di disparati organismi e amministrazioni pubbliche con l'obiettivo comune di mettere in atto adeguate forme di comunicazione con i cittadini a fronte della ripresa della produzione di energia elettronucleare. Anche alla luce di quanto accade in altri Paesi già da tempo, occorre dire in primo luogo, che a distanza di 2 anni dalla decisione di rientrare nel settore della produzione di energia elettronucleare non è stata ancora presa alcuna iniziativa di informazione e di comunicazione con il pubblico definibile idonea da un punto di vista scientifico e tecnologico. Nessuna, perché l'unico *spot* realizzato è stato ben presto dichiarato ingannevole dal Giurì di autodisciplina pubblicitaria. Si sarebbero dovute individuare procedure, strumenti e soggetti competenti. Invece si è scelto di delineare un percorso poco trasparente in cui sono coinvolti molti soggetti, tra cui organismi privati, con competenze non chiaramente rinvenibili. Il decreto n. 31 del 2010 prevede altresì la costituzione di Comitati di confronto e informazione in ogni regione ospitante siti nucleari. Se in sé la misura può essere ritenuta utile, resta, però, il fatto che il Comitato è costituito solo dopo che la localizzazione dell'impianto o del Deposito nucleare è stata effettuata, per cui, a ben vedere, non vi è alcun legame tra il nuovo strumento e l'esigenza di una maggiore partecipazione nelle scelte localizzative. Su questo punto, il provvedimento al nostro esame non interviene in alcun modo, perdendo così, ancora una

volta, un'occasione importante per avviare un processo serio e adeguato di coinvolgimento della popolazione;

il cosiddetto « decreto correttivo », come quello già vigente, continua a non dire dove si possono o si vogliono realizzare gli impianti. Tale compito resta affidato, caso forse unico al mondo, ai privati che dovrebbero proporre la costruzione degli impianti;

lo schema di decreto non dice con quali tecnologie saranno costruiti gli impianti;

tutto questo dovrà essere sorvegliato da una autorità nazionale che, ad oggi, non ha nemmeno una sede fisica in cui riunirsi;

considerato che:

già nelle linee di sviluppo della politica energetica europea del gennaio 2007 (COM(2007)1 def) è stato evidenziato il ruolo del nucleare nel *mix* di energia ribadendo espressamente che la decisione sul ricorso all'energia nucleare è di totale competenza degli stati membri;

già nel 1987, il *referendum* sul nucleare fu ritenuto non lesivo di obblighi internazionali, perché concerneva esclusivamente profili di politica interna. Recentemente, la Corte costituzionale – con la sentenza n. 278 del 2010 – ha affermato che le norme del Trattato Euratom, quelle della direttiva 25 giugno 2009, n. 2009/71/EURATOM (Direttiva del consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari) e quelle contenute nella legge 19 gennaio 1998, n. 10 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, fatta a Vienna il 20 settembre 1994), non pregiudicano « la discrezionalità dello Stato italiano nello « stabilire il proprio mix energetico in base alle politiche nazionali in materia » (punto 9 del Considerando della direttiva n. 2009/71/EURATOM) », ma impongono « solo, una volta che il legislatore nazionale abbia optato per l'energia atomica, nella misura ritenuta opportuna, misure e standard di

garanzia « per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione » (punto 5 dell'appena citato Considerando) »;

il ritorno dell'Italia al nucleare è stato presentato come il modo per abbattere il costo dell'energia elettrica eliminando il differenziale sfavorevole nei confronti del resto d'Europa. Il confronto del costo del chilowattora prodotto dalle diverse fonti non è cosa semplice e non dà risultati univoci. Il costo del chilowattora nucleare è costituito per due terzi dal costo dell'impianto. A sua volta il costo dell'impianto dipende molto dal tempo di costruzione, dal tasso d'interesse sui prestiti e di rendimento del capitale atteso dagli azionisti, dalla durata della centrale. Inoltre, nel caso nucleare, una porzione molto incerta del costo del chilowattora riguarda i costi futuri di smaltimento delle scorie radioattive e di smantellamento dell'impianto. L'Agenzia internazionale dell'energia ha pubblicato nel 2010 le stime di costo comparato, e ne risulta un divario molto netto tra diverse aree del mondo che deriva soprattutto dalle differenze nei costi e nei tempi della costruzione, molto brevi in Asia, intermedi nel Nordamerica, lunghi in Europa;

i tempi di costruzione sono più brevi e i costi più bassi nei Paesi che presentano lunga esperienza nucleare e un sistema economico e politico stabili e capaci di decisioni rapide. A riguardo andrebbe indagato con cura il caso della centrale finlandese di Olkiluoto che doveva essere costruita in cinque anni e lo sarà, forse, in otto, con perdite dovute ai ritardi nella costruzione stimate dalla ditta costruttrice Areva in 1.7 miliardi di euro. La Finlandia non ha infatti un'importante tradizione nucleare;

è ragionevole prevedere dunque che in Italia i tempi di costruzione di una centrale nucleare siano più lunghi di quelli richiesti in un Paese ove il nucleare è già sviluppato. Poiché in Italia le opposizioni locali e regionali al nucleare sono forti e poiché la maggioranza del governo nazio-

nale può cambiare e non vi è alcuna larga intesa politica sul ritorno al nucleare, il rischio che la costruzione di una centrale sia in futuro interrotta, è piuttosto concreto;

la valutazione degli oneri che tale scelta comporta va esperita sia sul fronte della valutazione degli elevati investimenti iniziali per la realizzazione degli impianti (il cui ammortamento richiede tempi molto lunghi), sia, conseguentemente, sul fronte della convenienza economica per gli investitori privati. Con riferimento ai benefici per il sistema produttivo italiano, si rileva infatti che la tecnologia che verrà utilizzata risulterebbe per gran parte di provenienza estera (francese, nel caso di specie), a partire dai brevetti, così come disposto nel Protocollo di accordo intergovernativo tra l'Italia e la Francia, firmato il 24 febbraio 2009 a Roma prima ancora che il Parlamento italiano votasse in merito al ritorno alla produzione di energia da fonte nucleare. L'intesa prevede un'ampia collaborazione in tutti settori della filiera, ricerca, produzione e stoccaggio ed è accompagnata da due « memorandum of understanding » tra i due gruppi elettrici Enel ed Edf. A riguardo, si stima da più parti che il permanere di un elevato indebitamento di Enel renderebbe problematico per questo operatore sostenere il costo finanziario senza rilevanti aiuti pubblici. Il presunto basso costo del kWh da nucleare è, infatti, quasi esclusivamente dovuto, in tutto il mondo, all'intervento finanziario dello Stato nella chiusura del ciclo del combustibile nucleare. In occasione della Conferenza internazionale dell'Ocse sull'accesso al nucleare civile, svoltasi a Parigi l'8 e il 9 marzo 2010, il Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, ha chiesto agli organismi multilaterali, quali la Banca mondiale, la Bers e le banche di sviluppo, di impegnarsi in maniera risoluta a finanziare lo sviluppo del nucleare civile, segno evidente che le giustificate resistenze delle istituzioni bancarie internazionali possono essere superate solo attraverso un intervento statale. A conferma di quanto detto, si può citare l'esempio statunitense. Il Presidente

degli Stati Uniti, infatti, ha accompagnato l'annuncio della costruzione di nuove centrali nucleari con quello dello stanziamento sul bilancio 2010 di 8 miliardi di dollari (altri 54 sono stati proposti per il 2011) per fornire una garanzia pubblica al credito erogato dalle banche, senza la quale i tassi di interesse bancari richiesti agli operatori sarebbero proibitivi. Va ulteriormente rilevato che negli Stati Uniti sono stati indispensabili forti incentivi federali già dal 2005, ma, a distanza di cinque anni, non risulta in fase di avanzamento nessun cantiere per nuove centrali;

relativamente alla gestione dei rifiuti radioattivi, è opportuno segnalare che il 3 novembre 2010 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva – COM(2010)618 – intesa a elevare gli standard di sicurezza per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti dalle centrali nucleari nell'UE. La Commissione propone di istituire un quadro normativo UE giuridicamente vincolante per garantire che tutti gli Stati membri applichino le norme comuni elaborate nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per quanto concerne tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fino al loro smaltimento definitivo. In particolare, la proposta individua come principio generale la responsabilità ultima degli Stati membri per la gestione del proprio combustibile esaurito e dei propri residui radioattivi, specificando che i residui radioattivi vanno smaltiti nello Stato membro in cui sono stati prodotti. Tuttavia, è prevista la possibilità per due o più Stati membri di utilizzare un deposito per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti ubicato sul territorio di uno di essi. Essa sottolinea, altresì, la necessità che l'opinione pubblica sia sempre informata dagli Stati membri, e coinvolta nel processo decisionale relativo alla gestione delle scorie nucleari. È infine prevista l'istituzione di un'autorità indipendente che rilasci le autorizzazioni a costruire i depositi e per ciascuno di essi verifichi l'analisi della sicurezza;

appare dunque evidente che il provvedimento al nostro esame non risolve in alcun modo i problemi generati dalla decisione di ritornare al nucleare. Siamo dinanzi alla pura e semplice evidenza che non si è voluto seguire la razionalità scientifica nell'analizzare se e in che misura abbiamo bisogno di nucleare, se esista al mondo il nucleare sicuro, quale sia, chi lo detenga e quanto costi e, posto che esista, se infine il nostro paese sia fisicamente in grado di ospitarlo e tecnicamente in grado di realizzarlo in assoluta sicurezza;

nel frattempo, dopo aver per molti anni finanziato le cosiddette «fonti assimilate» con i fondi destinati alle rinnovabili, l'Italia si appresta a colpire con un taglio di finanziamenti proprio quest'ultimo settore: e ancora una volta lo fa mediante un decreto legislativo (sul quale il Parlamento da solo un parere, che in questo caso neppure viene seguito) che rinvia ad un prossimo decreto governativo la decisione sulle soglie massime di rinnovabili finanziabili. Un provvedimento devastante per il solare, il fotovoltaico, il geotermico, l'eolico, le biomasse. È questa una scelta che si accompagna perfettamente alla irragionevole marcia di avvicinamento all'energia nucleare italiana;

considerato ancora che:

i tragici eventi che hanno recentemente colpito il Giappone stanno riaprendo il dibattito sulla sicurezza dell'energia nucleare sia a livello nazionale, sia a livello europeo e internazionale;

nei giorni scorsi due nuove esplosioni si sono verificate nel reattore 3 della centrale nucleare di Fukushima, alzando notevolmente il livello di allarme e i timori di una tragedia nucleare di proporzioni al momento incalcolabili;

il Commissario europeo all'Energia, Günther Öttinger, avrebbe convocato per martedì 15 marzo 2011 una riunione di esperti sulla sicurezza nucleare dell'Unione Europea per discutere delle conseguenze del terremoto in Giappone. Al

riguardo il Commissario Öttinger ha dichiarato espressamente che: « Tutto ciò che si riteneva impensabile, in qualche giorno è avvenuto...Se prendiamo la cosa sul serio e diciamo che l'incidente ha cambiato il mondo – ed è in discussione il modo in cui noi, come società industriale, abbiamo guardato alla sicurezza e alla gestibilità....allora non possiamo escludere nulla »;

in Germania, il ministro degli Esteri tedesco, Guido Westerwelle, ha riferito che la decisione del governo di Berlino, assunta lo scorso settembre, di prolungare mediamente di 12 anni la vita delle vecchie centrali atomiche, potrebbe essere rivista a seguito della crisi nucleare in corso in Giappone;

la Svizzera ha sospeso il programma di rinnovo delle proprie centrali nucleari, mentre in Austria il Ministro dell'Ambiente, Nikolaus Berlakovich, ha chiesto la verifica della sicurezza delle centrali nucleari europee;

appare di tutta evidenza che quanto è accaduto in Giappone rappresenta la prova provata del fatto che il nucleare sicuro in Italia e nel mondo non esiste;

alla luce di quanto precede il Governo italiano dovrebbe trarre le dovute

conseguenze in relazione alla pervicacia con cui continua a promuovere l'opzione nuclearista nel nostro Paese;

peraltro nella seduta delle Commissioni riunite VIII e X del 15 marzo 2011, durante l'esame dello schema di decreto in oggetto, il rappresentante del Governo, nella persona del sottosegretario Saglia, ha dichiarato, come risulta dal resoconto sommario delle suddette commissioni, che « sul versante dei rapporti Stato-regioni, ribadisce come non si potranno realizzare le centrali nucleari nelle regioni che si esprimeranno negativamente sulla localizzazione degli impianti nel loro territorio e che il programma energetico nucleare non potrà essere realizzato in assenza di una totale condivisione delle comunità territoriali coinvolte »;

nei prossimi mesi si voterà per il referendum promosso dall'Italia dei Valori contro il nucleare, al fine di abrogare la normativa che intende dare il via libera alla realizzazione di centrali nucleari sul territorio nazionale

**ESPRIMONO PARERE CONTRARIO**

Cimadoro e Piffari

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.**

**Atto n. 333.**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (di seguito « decreto »), recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico;

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto – come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*) – dopo le parole « del combustibile, » , siano inserite le seguenti: « siti nel territorio nazionale, »;

2) all'articolo 3, comma 1, del decreto – come modificato dall'articolo 3, comma 1 – le parole « un documento programmatico » siano sostituite dalle seguenti: « uno schema di documento programmatico »;

3) all'articolo 3, comma 2, lettera *g*), del decreto – come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera *g*) – siano aggiunte, in fine, le parole: « e dopo le parole: “degli impianti a fine vita” sono inserite le seguenti: “indipendentemente dalla localizzazione del Parco Tecnologico” »;

4) all'articolo 6, comma 1, sia soppressa la lettera *b*);

5) all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito con il seguente:

“1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione dello schema di documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta

dell’Agenzia, formulata entro trenta giorni dall’adozione del suddetto schema di documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l’ISPRA, l’ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con il medesimo decreto, ovvero con un decreto distinto da emanare entro sessanta giorni dalla data dell’entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta dell’Agenzia, formulata entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall’AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l’ISPRA, l’ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno particolare riferimento ai seguenti profili:

- a) popolazione e fattori socio-economici;
- b) idrologia e risorse idriche;
- c) fattori meteorologici;
- d) biodiversità;
- e) geofisica e geologia;
- f) valore paesaggistico;
- g) valore architettonico-storico;
- h) accessibilità;
- i) sismo-tettonica;
- l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;

m) strategicità dell’area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;

n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.“ ». Conseguentemente, sia sostituita la rubrica dell’articolo 8 del decreto con la seguente: « Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico »;

6) all’articolo 9, comma 1, del decreto – come sostituito dall’articolo 9, comma 1 – dopo le parole “sono soggetti,”, siano inserite le seguenti: “, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico,” e le parole: “ del decreto di cui all’articolo 8, comma 1” siano sostituite dalle seguenti: “di ciascuno dei decreti di cui all’articolo 8, comma 1”;

7) al medesimo articolo 9, comma 2, del decreto –come sostituito dall’articolo 9, comma 1, – le parole “della procedura” siano sostituite dalle seguenti: “di ciascuna delle procedure”;

8) all’articolo 10, comma 3, del decreto – come sostituito dall’articolo 10, comma 1 – alla lettera c) siano soppresse le seguenti parole:“ rapporto preliminare di sicurezza, parte sito e”;

9) all’articolo 11, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« 3. All’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “quindici” e le parole “del comune interessato” sono sostituite dalle seguenti: “del comune o dei comuni interessati, come individuati ai sensi dell’articolo 23, comma 4.” »;

10) all’articolo 13, comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente:

“e) alla lettera g), la parola « finale », è soppressa.”;

11) all'articolo 13, siano apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2, la lettera i), sia sostituita dalla seguente:

“i) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) piano di protezione fisica dell'impianto»,

2) il comma 3, sia sostituito dal seguente:

“3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

«3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.».

3) al comma 6 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sentita l'Agenzia »;

4) il comma 7, sia sostituito con il seguente:

“7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

«7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 del presente decreto ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma precedente, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione.»;

5) il comma 9, sia sostituito con il seguente:

“9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole « anche in base all'esito delle procedure di VIA » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale » »;

6) dopo il comma 9, sia inserito il seguente:

9-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

«12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12.»;

12) all'articolo 15, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è sostituito dal seguente:

«3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, è obbligato a:

e) valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;

f) garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

g) realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

h) prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).»".

13) all'articolo 18 sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale.” »;

14) all'articolo 22 , dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

“1-bis. All'articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole « ed è pari a 0,4 euro/MWh » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 0,4 euro/MWh »”.

15) all'articolo 24, dopo comma 1, siano aggiunti i seguenti:

“1-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole « dal finanziamento delle », sono sostituite dalle seguenti: « dalla componente tariffaria che finanzia le ».

1-ter. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83. »;

16) all'articolo 26, siano apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 8, sia inserito il seguente:

“8-bis. All'articolo 27, comma 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole « di cui al medesimo comma » sono inserite le seguenti: « ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8 ».

2) il comma 9 sia sostituito con il seguente:

“9. All'articolo 27, comma 11, le parole da “ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A” sono sostituite dalle seguenti: “attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative

di cui al presente decreto legislativo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.”,

3) il comma 10 sia sostituito con il seguente:

“10. L’articolo 27, comma 12, è sostituito dal seguente:

« 12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonché quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.

4) dopo il comma 11, sia inserito il seguente:

“11-bis. Dopo il comma 13 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto il seguente:

» 13-bis. L’istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell’avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall’articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell’informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti. »”.

17) all’articolo 27, comma 1, del decreto – come sostituito dall’articolo 26, comma 1 – le parole “comma 4”, siano sostituite dalle seguenti: “comma 3”;

18) all’articolo 27, sia soppressa la lettera a);

19) all’articolo 28, comma 1, dopo la lettera a) sia inserita la seguente lettera:

“a) bis dopo le parole « legge 14 novembre 1995, n. 481 », sono inserite le seguenti: « in contraddittorio con l’operatore » »;

20) all’articolo 29 comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole « costante il relativo sito », sono inserite le seguenti: « secondo i criteri di cui all’articolo 23, comma 4 del presente decreto »;

21) all’articolo 32, comma 1, dopo la lettera b), sia inserita la seguente:

b-bis) al comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del 2010, dopo le parole « dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), » sono eliminate le seguenti: « e dell’Area istituzioni, territorio e ambiente »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2 del decreto – come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera f) – nella lettera i), dopo le parole “è il deposito nazionale”, valuti il Governo l’opportunità di inserire le seguenti: “annesso al Parco Tecnologico”;

b) all’articolo 9, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di sostituire le parole: « tre mesi » con le seguenti: « quattro mesi »;

c) all’articolo 9, comma 2, valuti il Governo l’opportunità di sostituire le parole: « entro quindici giorni » con le seguenti: « entro trenta giorni »;

d) all'articolo 11, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « entro trenta giorni » con le seguenti: « entro sessanta giorni »;

e) all'articolo 11, comma 4, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « entro i trenta giorni » con le seguenti: « entro il sessanta giorni »;

f) all'articolo 13 del decreto, la parola “proponente”, ovunque ricorra, valuti il

Governo l'opportunità di sostituirla con la seguente: “operatore”.

g) all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera a), valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente:

“a) *bis* dopo le parole « su proposta della Sogin S.p.A. » sono inserite le seguenti: « in contraddittorio con l'operatore »”;

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 35

#### SEDE REFERENTE:

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 36

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 36

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ..... 36

AVVERTENZA ..... 36

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di deter-**

**minazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.**

**Atto n. 317.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione sarà convocata per la deliberazione di eventuali rilievi sull'atto

in esame nella mattina di mercoledì 23 marzo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.**

**C. 1320 Gregorio Fontana.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in titolo è stabilito alle ore 14 di mercoledì 23 marzo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.**

**C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo).**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha presentato una proposta di documento finale. Avverte inoltre che non è ancora pervenuto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

#### COMITATO RISTRETTO

*Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.*

*C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abb. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	37
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere</i> ) .....	38
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47

##### INTERROGAZIONI:

5-04286 Bernardini: Problematiche relative ai soggetti incaricati di collaborare con il Commissario delegato per l'emergenza carceri .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	48

##### SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti inammissibili</i> ) .....	49
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti del relatore</i> ) .....	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
AVVERTENZA .....	46

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

**Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abb.**  
(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi VITALI (PdL), *relatore*, osserva come il testo in esame si proponga di disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale cooperazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

Ricorda che la Commissione giustizia ha iniziato l'esame in sede consultiva nella seduta del 2 dicembre 2010, nel corso della quale è stata svolta la relazione sul precedente testo unificato.

Con riferimento al nuovo testo unificato, che si compone di 58 articoli, segnala due disposizioni che, in particolare, rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia: gli articoli 45 e 46.

L'articolo 45 riguarda la giurisdizione del giudice amministrativo.

La disposizione, in particolare, attribuisce le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero degli aiuti di Stato incompatibili con il diritto comunitario, di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e prevede l'applicabilità del rito abbreviato ai sensi dell'articolo 119 del nuovo Codice del processo amministrativo.

Ricorda che nel caso in cui un aiuto prestato da uno Stato membro venga riconosciuto dalla Commissione come incompatibile con il diritto comunitario, le somme già percepite devono essere recuperate. A tal fine, gli articoli 14 e 15 del regolamento n. 659/1999 del Consiglio predispongono una specifica procedura. Il citato articolo 14, segnatamente, prevede che la Commissione europea adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di assumere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario, cosiddetta « decisione di recupero ». Tale recupero deve essere « effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione ».

In base al comma 3, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze, di cui hanno avuto co-

municazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie su tali materie.

L'articolo 46, infine, prevede che i provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Ricorda che l'articolo 107 TFUE prevede il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il sistema complessivo del diritto comunitario, fatti salvi la possibilità di preventiva autorizzazione dell'aiuto medesimo nonché un sistema di deroghe espressamente individuato.

La procedura per il controllo sugli aiuti di Stato, sia a livello preventivo su quelli di nuova istituzione, sia a livello permanente sugli aiuti esistenti, è contenuta invece all'articolo 108 TFUE. Il paragrafo 3, in particolare, dispone che alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Legge comunitaria 2010.**

#### **Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 15 marzo 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sugli emendamenti 1.5 del Governo e Gioacchino Alfano 12.3, e contrario sugli articoli aggiuntivi Porcino 18.046 e Palomba 18.047.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**5-04286 Bernardini: Problematiche relative ai soggetti incaricati di collaborare con il Commissario delegato per l'emergenza carceri.**

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) ringrazia il Sottosegretario della risposta fornita, della quale prende atto. Rileva come la risposta appaia precisa ma non aggiornata, in quanto riferita al periodo nel quale l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza carceri aveva appena iniziato ad operare.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 15 marzo 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, come preannunciato ieri, prima di passare all'esame degli emendamenti comunica alla Commissione gli emendamenti inammissibili per estraneità di materia.

Ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente, da parte di alcuni deputati è stato chiesto alla Presidenza della Commissione di adottare un criterio basato sulla finalità del provvedimento, essendo questo volto, come si legge nel titolo del medesimo, a introdurre nell'ordinamento disposizioni contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In sostanza, secondo costoro si dovrebbero considerare ammissibili tutti gli emendamenti volti alla predetta finalità, anche se relativi a materie del tutto estranee rispetto a quelle oggetto di specifico intervento da parte della proposta di legge in esame. Questi emendamenti consisterebbero in scelte alternative rispetto a quelle operate da tale proposta, ma accomunate a queste dalla medesima finalità.

Considerata la delicatezza della questione ritiene di dover fare alcune precisazioni.

Ricorda che nella circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997

sono chiariti espressamente i parametri di ammissibilità degli emendamenti, i quali peraltro sono stati confermati successivamente in via applicativa dalla Presidenza della Camera in diverse occasioni. Nella circolare, dopo aver ribadito l'inammissibilità degli emendamenti che « non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame », il Presidente afferma che « la disposizione dell'articolo 89 del Regolamento deve essere applicata nel senso di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi affatto estranei all'oggetto della discussione » e che « debbono quindi essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi palesemente incongrui rispetto al contesto logico e normativo ». Ciò significa che possono essere considerati ammissibili anche emendamenti che non abbiano ad oggetto gli specifici istituti oggetto della proposta di legge emendata, purché comunque un collegamento con questi vi sia.

Secondo alcuni deputati, come ho già detto, questo collegamento può essere anche meramente teleologico. Proprio tale questione è stata affrontata dalla Presidenza della Camera in relazione ad un provvedimento in materia di sicurezza. Con lettera del 16 febbraio 2000, il Presidente della Camera, onorevole Luciano Violante, aveva concordato con la scelta del Presidente della Commissione, onorevole Anna Finocchiaro, di non ammettere una serie di emendamenti volti ad assicurare la sicurezza dei cittadini, ma non attinenti ai particolari aspetti della sicurezza pubblica che era oggetto del testo unificato o delle proposte abbinate. Il Presidente della Commissione aveva rilevato come, se si fosse optato per una interpretazione meno rigorosa, si sarebbe favorita una estensione illimitata dell'oggetto del provvedimento da esaminare a discapito della profondità e completezza della istruttoria in Commissione.

Sottolinea che la decisione di inammissibilità non concerne il giudizio di merito sugli emendamenti né tanto meno, per quanto riguarda il provvedimento in esame, la loro finalità deflattiva ovvero la

loro congruità a ridurre i tempi del processo. A questo proposito, il Presidente della Camera ha ricordato che rimane del tutto impregiudicata la facoltà per la Commissione di discutere i progetti di legge ad essa assegnati, vertenti sulle materie richiamate dagli emendamenti dichiarati ammissibili, anche nell'ambito delle quote riservate ai gruppi ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento.

Dichiara che per tali ragioni ha ritenuto ammissibili solamente gli emendamenti strettamente connessi alle materie oggetto del provvedimento in esame, mentre non ha considerato ammissibili tutti quegli emendamenti che intervengano in materie del tutto incongrue rispetto al contesto logico e normativo della proposta di legge. Sono stati comunque ammessi gli emendamenti che, pur riferendosi a istituti che non sono oggetto della proposta di legge possono trovare una connessione diretta con gli istituti oggetto di tale proposta.

Ricorda che la proposta di legge all'articolo 1 modifica la legge 24 marzo 2001 n. 89 (cosiddetta legge Pinto), che disciplina le procedure di equo indennizzo nel caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo; l'articolo 2 si riferisce al pagamento del contributo unificato; l'articolo 3 reca una norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata di una disposizione transitoria in materia di procedimento per danno erariale; gli articoli 4, 5, 8 e 9 introducono nell'ordinamento la cosiddetta prescrizione processuale che determina l'estinzione del processo nel caso in cui siano superati determinati relativi alle diverse fasi del processo; l'articolo 6, modificando l'articolo 23 del codice di procedura penale, prevede che, se in una fase antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato connesso e dispone contestualmente la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente;

l'articolo 7 prevede un meccanismo di monitoraggio per valutare l'impatto finanziario derivante dall'applicazione della nuova legge; l'articolo 10, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Sottolinea che sono le predette materie, anziché la finalità del provvedimento, a costituire il parametro di ammissibilità.

Ciò significa che non potranno essere considerati ammissibili, ad esempio, emendamenti che intervengano su norme processuali eliminando, secondo il proponente, degli ostacoli alla celerità del processo o che incrementino le risorse a disposizione della giustizia ovvero che modifichino la geografia giudiziaria. Mentre sono da considerare ammissibili emendamenti relativi alla incompetenza, essendo inerenti alla materia dell'articolo 6, ovvero emendamenti che intervengano in materia di prescrizione sostanziale. Per quest'ultimo aspetto ricorda come nel corso dell'esame da parte di più deputati si sia evidenziato come la prescrizione processuale sia un istituto che debba essere coordinato con la prescrizione sostanziale anche al fine, secondo taluni, di evitare effetti paradossali.

Per le ragioni sopra esposte ritiene che siano inammissibili gli emendamenti riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio DI PIETRO (IdV) sottolinea la sua totale contrarietà alla dichiarazione di inammissibilità appena fatta dal Presidente della Commissione, sottolineando come gli emendamenti da lui presentati e dichiarati inammissibili siano in realtà strettamente connessi alla proposta di legge in esame, in quanto sono tutti volti a ridurre gli ostacoli che impediscono una definizione in tempi ragionevoli del processo. Chiede al Presidente della Commissione se la valutazione di inammissibilità sia inappellabile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il presentatore di un emendamento dichiarato inammissibile può chiedere al Presidente della Camera di rivedere il giudizio di inammissibilità espresso dal Presidente della Commis-

sione e che in tal caso l'emendamento non può essere posto in votazione finché la questione non sia definita dal Presidente della Camera.

Antonio DI PIETRO (IdV) chiede in primo luogo al Presidente della Commissione di rivedere il suo giudizio di inammissibilità tenendo conto che il provvedimento in esame determina degli effetti estintivi sul processo che possono essere mitigati solo ove si intervenga anche in materie diverse da quelle disciplinate espressamente da tale provvedimento. Qualora il Presidente della Commissione non ritenesse di mutare le proprie decisioni, si riserva di chiedere al Presidente della Camera di considerare ammissibili i suoi emendamenti ritenuti oggi inammissibili.

Lorenzo RIA (UdC) ritiene che la Commissione debba sospendere l'esame del provvedimento finché non sia definita, anche attraverso appositi ricorsi al Presidente della Camera, la questione dell'ammissibilità degli emendamenti.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver condiviso gli interventi degli onorevoli Di Pietro e Ria, esprime forti dubbi sul rigoroso giudizio di ammissibilità effettuato dal Presidente e ispirato ad una circolare ormai risalente nel tempo come quella del 10 gennaio 1997. Ritiene che sia un errore richiamare una circolare emanata in contesti storici e politici del tutto diversi da quelli nei quali ci si trova oggi. Inoltre ritiene che i precedenti non possano impedire l'esame di emendamenti, utilizzando criteri del tutto irragionevoli. Osserva inoltre che la stessa circolare richiamata lascia dei margini valutativi che consentono di considerare ammissibili anche emendamenti su materie non disciplinate specificamente dalla proposta di legge.

A titolo esemplificativo, richiama gli articoli aggiuntivi da lei presentati 1.2, 1.3 e 1.4 rispettivamente in materia di udienza preliminare e richiesta di prova, di proscioglimento per particolare tenuità del

fatto e di ufficio del processo, la cui approvazione rappresenta un presupposto imprescindibile affinché l'istituto della prescrizione processuale, da lei non condiviso, non determini l'estinzione di innumerevoli processi.

Ritiene che le stesse audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva abbiano fornito elementi tali da dover essere tradotti in emendamenti, che non possono essere dichiarati inammissibili. Inoltre dovrebbero essere le stesse dichiarazioni di apertura all'opposizione fatte dal relatore nella seduta di ieri a indurre la Presidenza ad una valutazione più elastica di ammissibilità. Annuncia che anche lei chiederà la revisione del giudizio di inammissibilità per alcuni degli emendamenti da lei presentati.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che il vaglio di ammissibilità fatto dalla Presidenza sia del tutto corretto. Per quanto attiene alla questione della circolare del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa sollevata dall'onorevole Ferranti, si limita a ricordare che tale circolare è il risultato di una deliberazione della Giunta per il Regolamento e come tale continua a trovare costante applicazione nella prassi parlamentare. Qualora tale circolare non sia condivisa non esiste altra via se non quella di chiedere alla Giunta del regolamento di intervenire nuovamente sulla materia dell'istruttoria legislativa ed in particolare in merito ai criteri di ammissibilità degli emendamenti. Altra via che rimane ai presentatori degli emendamenti dichiarati inammissibili è quella di chiedere al Presidente della Camera un riesame della valutazione di inammissibilità.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Ferranti, ritenendo che una valutazione come quella appena fatta dal Presidente della Commissione circa l'ammissibilità degli emendamenti finisca per comprimere fortemente la dialettica parlamentare, rimettendo al presentatore di una proposta di legge il compito di circoscrivere gli ambiti di esame della Com-

missione in una determinata materia. Si auspica pertanto che possa essere rivisto il giudizio di inammissibilità, anche tenendo conto che molti degli emendamenti dichiarati inammissibili nascono da considerazioni fatte alla luce dell'indagine conoscitiva svolta.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo a sostegno di quanto affermato dagli onorevoli Di Pietro, Ria, Ferranti e Rossomando, sottolinea come in base al titolo della proposta di legge in esame, finalizzata ad attuare il principio della ragionevole durata del processo, si dovrebbero ammettere emendamenti aventi un contenuto strutturale, procedurale o organizzatorio. Ritiene che altrimenti si finisce per ritenere che l'unico intervento per accorciare i tempi del processo sia quello della ghigliottina della prescrizione processuale. In realtà ci sono soluzioni diverse e sicuramente più complesse, come quelle delineate da molti degli emendamenti dichiarati inammissibili. Confida pertanto in una diversa valutazione da parte del Presidente.

Enrico COSTA (Pdl), dopo avere dichiarato di rimettersi alla valutazione della Presidenza circa l'ammissibilità degli emendamenti, invita i componenti della Commissione a considerare che il provvedimento è iscritto in Assemblea a partire da lunedì 28 marzo e che ormai si stanno riducendo i tempi a disposizione della Commissione per esaminare gli emendamenti. Tempi che peraltro erano stati concordati nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ritiene che qualsiasi questione relativa a come eventualmente rivedere il giudizio di ammissibilità appena espresso debba tener conto dell'esigenza di concludere l'esame in sede referente in tempi utili per rispettare il calendario dell'Assemblea.

Carolina LUSSANA (LNP) non comprende le ragioni per le quali alcuni colleghi abbiano dichiarato di non condividere il richiamo fatto dal Presidente alla

circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa, che dal momento della sua emanazione trova applicazione costante. Ricorda che i presentatori possono comunque chiedere un riesame del giudizio di ammissibilità. Invita comunque a proseguire i lavori della Commissione, esaminando quelle parti del provvedimento che non siano oggetto di emendamenti dichiarati inammissibili.

Maria Grazia SILIQUINI (IR) dichiara di condividere pienamente le valutazioni di inammissibilità effettuate dalla Presidenza della Commissione, che si basano su una circolare emanata dal Presidente Luciano Violante che dal 1997 trova continua e costante applicazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, evidenzia come l'intervento dell'onorevole Ferranti non tenga conto né del ruolo che rivestono le circolari del Presidente della Camera tra le fonti del diritto parlamentare né della circostanza che in materia di istruttoria legislativa non sia stata emanata alcuna altra circolare successiva a quella del 1997. Per tale ragione questa circolare dal momento della sua emanazione continua a fornire i criteri ai quali le Presidenze di Commissione devono rifarsi quando procedono ad una valutazione di ammissibilità di emendamenti. Nel caso in esame ha ritenuto di fare riferimento anche ad una lettera del Presidente della Camera in quanto la stessa si occupa proprio della questione sollevata in Commissione giustizia da alcuni deputati dell'opposizione in merito alla rilevanza dell'elemento teleologico ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti. Avverte che il termine per la presentazione di istanze di riesame del suo vaglio di ammissibilità è fissato alle ore 18 di oggi e che pertanto si potrebbe proseguire esaminando gli emendamenti all'articolo 1 ritenuti ammissibili, come quelli soppressivi dell'articolo medesimo.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti, rileva come il Gruppo IdV abbia presen-

tato in Commissione Giustizia oltre centocinquanta emendamenti.

Il Gruppo IdV, essendo consapevole della necessità di interventi di riforma finalizzati a rendere ragionevoli i tempi del processo, ha proposto misure dirette ad evitare tutte le lungaggini processuali e dunque volte all'accelerazione e razionalizzazione del processo penale.

Il presupposto da cui si parte è dunque lo stesso del testo all'esame e cioè rendere i processi più brevi. Le modalità sono però diametralmente opposte: si vuole che i processi siano celebrati e arrivino alla fine in tempi ragionevoli, mentre il testo in esame prescinde da ciò e dunque prevede che, decorso il tempo prefissato, il processo si ferma, si prescrive.

Tutti gli emendamenti presentati hanno un medesimo obiettivo: velocizzare il processo.

Si è intervenuti con misure di diversa natura: divieto di doppi incarichi ai magistrati; attribuzione di funzioni monocratiche ai giudici di prima nomina; introduzione del filtro in appello; *reformatio in peius* in appello (in particolare si introduce la possibilità per il giudice di appello di riformare la sentenza di primo grado irrogando una pena o una misura più severe delle precedenti); sospensione della prescrizione a seguito di richieste o eccezioni presentate dalle parti; introduzione della motivazione breve delle sentenze, in primo grado, secondo grado e Cassazione; previsione della non punibilità per la tenuità dell'offesa.

Tra tutti emerge un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5, nel quale è stata trasfusa la proposta di legge presentato dal gruppo IdV, recante: « Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie ».

Rileva come le proposte emendative del proprio gruppo siano volte a realizzare un intervento « di sistema », al fine di razionalizzare il processo penale alla luce del principio della ragionevole durata dei pro-

cessi. Il « giusto processo » significa che il processo deve fare giustizia e, cioè, che deve svolgersi in modo da favorire il perseguimento di una decisione giusta ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione con una « decisione sul merito ». Il criterio guida su cui si fondano le proposte dell'IdV consistono, pertanto, nella costante ricerca di un punto di equilibrio tra le garanzie dell'imputato e l'efficienza del processo.

Sono stati presentati anche emendamenti che incidono sulla materia delle notificazioni degli atti. In particolare, si prevede un intervento che si muove lungo tre distinte direttrici. La prima è quella di favorire la conoscenza « effettiva » del procedimento da parte dell'imputato. La seconda è quella di neutralizzare gli effetti di tutte le disposizioni che, contenendo una serie di garanzie meramente formali, prive di utilità sostanziale sotto il profilo dell'effettivo esercizio del diritto di difesa, si risolvono in realtà in una inutile dilatazione dei tempi del procedimento penale. La terza, che si muove in armonia con l'intento di riqualificare il personale amministrativo degli uffici giudiziari, consiste nel valorizzare i compiti degli ufficiali giudiziari, affidando loro una serie di attività qualificate funzionalmente nell'ottica della riduzione dei tempi processuali. Ad esempio, si prevede una disposizione di notevole rilievo, che introduce, il concetto di notificazione di atti per mezzo di « posta elettronica certificata ».

Si interviene in materia di nullità e inutilizzabilità di atti processuali. Infatti le nullità previste sono di due soli tipi: quelle « assolute », rilevabili anche d'ufficio e quelle « relative », che possono essere dichiarate solo su eccezione di parte. Ciò che scompare è la categoria delle nullità « insanabili »; da cui anche l'eliminazione della categoria, ad essa contrapposta, delle nullità « a regime intermedio »: essa, infatti, diventa la regola;

Si interviene in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato al fine di provvedere a razionalizzare la sequenza procedurale, eliminando attività o garanzie superflue ovvero meramente formali,

senza intaccare il nucleo di garanzie costitutive del modello di giusto processo. Inoltre si sono predisposte soluzioni normative volte a disincentivare comportamenti delle parti strumentali al prolungamento del processo al di là della sua ragionevole durata e, in particolare, diretti ad ottenere la prescrizione. Si intende qui far riferimento alle impugnazioni dichiaratamente pretestuose.

Si interviene in tema di competenza, in quanto si ritiene opportuno ridisciplinare tutta la materia dell'incompetenza, al fine di evitare che vizi di incompetenza, soprattutto se mai rilevati o eccepiti, possano pregiudicare processi spesso già pervenuti a sentenza, anche di secondo grado.

Sono previsti interventi sul rito contumacia; in particolare si introducono modifiche agli istituti della contumacia, dell'assenza dell'imputato, della sospensione del processo e della rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del giudice. Le modifiche proposte sono volte, in particolare, a sostituire il riferimento alla sentenza contumacia con la differente espressione sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato.

Si ritiene necessario, come linea tendenziale, che i processi penali non si possano celebrare senza l'effettiva garanzia che l'imputato abbia avuto conoscenza almeno dell'inizio degli stessi. Le modifiche proposte mantengono la possibilità di procedere alle indagini preliminari e all'udienza preliminare anche nei confronti di un indagato irreperibile ovvero nei cui confronti le notifiche vengano effettuate presso il difensore. Quanto alla fase dell'udienza preliminare, si è pertanto ritenuto di eliminare l'istituto della contumacia, sostituendolo con quello della mera « assenza », per tutti i casi in cui, compiuta la regolare notificazione del decreto di fissazione, l'imputato è o sarebbe dovuto essere presente ».

Sono stati presentati emendamenti che prevedono una rivisitazione della geografia giudiziaria; in particolare, si introduce un nuovo articolo che ridefinisce i distretti e i circondari giudiziari. Sulla scorta dei pareri espressi dal CSM negli ultimi 20

anni si prevede: la soppressione delle sedi distaccate di Corte d'Appello e il mantenimento di un solo distretto di Corte d'Appello per regione, ad eccezione della Sicilia, dove ne rimangono due (Palermo e Catania) (viene previsto che il Governo, sentito il CSM, possa conservare – per motivate esigenze – i distretti di Corte d'Appello di Salerno, Brescia e Reggio Calabria); il mantenimento di un tribunale per ogni provincia (e l'istituzione del tribunale nelle province in cui manca); la soppressione di tutti i tribunali sub-provinciali con un organico inferiore a 20 magistrati e di tutte le sedi distaccate.

In definitiva gli emendamenti presentati sono tutti propositivi e sostitutivi; non mancano ovviamente, non condividendo l'impostazione del testo all'esame, gli emendamenti soppressivi e poche eccezioni di emendamenti che si prefiggono il tentativo di miglioramento del testo.

Si prevede, infatti ad esempio, che il giudice, in ogni caso, possa prorogare il termine della cosiddetta «prescrizione processuale» ove rilevi una particolare complessità del processo e vi sia un elevato numero di imputati; oppure si propongono emendamenti che fanno decorrere il periodo di ragionevole durata del processo non dal momento in cui il processo di secondo grado viene introdotto, ossia dal momento in cui è proposto l'appello, ma dal momento in cui è stata depositata la sentenza. Infatti solo dopo che si è proposto l'appello è giusto parlare di un termine entro il quale il giudizio si deve concludere.

Donatella FERRANTI (PD) si riserva di intervenire successivamente sui singoli emendamenti o sul complesso degli emendamenti riferiti a ciascun articolo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, dà la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, dichiara di avere sperato che, dopo la pre-

sentazione del suo emendamento 9.100, soppressivo dell'articolo 9, vi fosse un atteggiamento collaborativo da parte dell'opposizione. Rileva tuttavia come l'andamento della discussione odierna dimostri il contrario e dichiara che, pertanto, si regolerà di conseguenza.

Ricorda come la logica del relatore fosse rivolta ad un effettivo e concreto miglioramento del testo e precisa come la maggioranza si muova in una logica esattamente opposte rispetto a quella che l'opposizione, e l'onorevole Palomba con il suo ultimo intervento, vorrebbero strumentalmente attribuirle. La maggioranza infatti vuole che i processi siano celebrati, ma nel rispetto dei cittadini che hanno il diritto di conoscerne la durata. Sarebbe aberrante anche solo ipotizzare principi la cui attuazione porterebbe nella direzione contraria. Talune proposte emendative dell'opposizione in tema di *reformatio in pejus*, filtro in appello e nullità degli atti processuali, rappresenterebbero invece un deciso passo indietro.

Presenta gli emendamenti 1.200 e 4.200 soppressivi, rispettivamente, degli articoli 1 e 4 (*vedi allegato 4*). Si dichiara pronto a discutere su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3. Preannuncia la presentazione di un ulteriore emendamento volto a riscrivere l'articolo 5. Dichiara che avrebbe sperato in una fattiva collaborazione dell'opposizione nella riformulazione, in particolare, dell'articolo 5. Visto che ciò non appare possibile, provvederà lui stesso a riformulare tale disposizione ed a presentare, se possibile oggi stesso, il preannunciato emendamento.

Donatella FERRANTI (PD) prende atto degli emendamenti soppressivi del relatore, ma rileva come lo stesso non abbia espresso il parere sugli emendamenti presentati.

Inoltre, non condivide affatto l'intervento dell'onorevole Paniz, dal quale sembra trasparire il messaggio che l'opposizione abbia un qualche interesse a portare avanti i processi a tutti i costi, senza ridurne i tempi. Le proposte emendative del PD dimostrano esattamente il contra-

rio. Si tratta, infatti, non solo di emendamenti soppressivi, ma soprattutto di proposte e soluzioni alternative volte a migliorare l'organizzazione della macchina della giustizia. Ribadisce come secondo il PD i processi si debbano fare e come sia necessario introdurre norme processuali ed organizzative che consentano di celebrare i processi in tempi ragionevoli, senza ricorrere ad inutili ghigliottine.

Dichiara, conclusivamente, di non comprendere la logica punitiva dell'intervento del relatore, il quale preannuncia che si regolerà in conseguenza di un comportamento assertivamente non collaborativo dell'opposizione, quando invece l'opposizione si è limitata, esercitando un proprio diritto, a presentare emendamenti che suggeriscono soluzioni alternative alla prescrizione processuale, per rendere ragionevole la durata del processo.

Enrico COSTA (Pdl) ritiene che, una volta data la parola al relatore e al Governo per l'espressione dei pareri, non dovrebbero essere consentiti ulteriori interventi finché non sia conclusa questa fase del procedimento e, quindi, prima che siano stati compiutamente espressi i pareri.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, precisa che il relatore non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti, ma ha svolto un intervento in relazione al quale ritiene che si possa concedere una replica a chi ne ha fatto richiesta, come appunto l'onorevole Ferranti e l'onorevole Ria, al quale dà la parola.

Lorenzo RIA (UdC), intervenendo in replica al relatore, osserva che il suo gruppo ha mantenuto un atteggiamento del tutto costruttivo come dimostra la scelta di presentare, insieme al gruppo Futuro e libertà per l'Italia solamente un numero ridotto di emendamenti di con-

tenuto prettamente sostanziale su un provvedimento non condiviso in alcun modo e che avrebbe dato la possibilità di presentare, anche a fini ostruzionistici, un numero elevato di emendamenti. Ritiene che le circostanze siano tali da non procedere all'esame degli emendamenti non dichiarati inammissibili, per esaminare l'intero complesso degli emendamenti successivamente alla pronuncia definitiva di ammissibilità del Presidente della Camera ed alla presentazione dell'emendamento annunciato dal relatore e dei relativi subemendamenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere avvertito che le questioni relative alla programmazione dei lavori della Commissione saranno definite nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per oggi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*INTERROGAZIONI*

5-04298 Cassinelli: *Sull'iter del concorso pubblico per educatore penitenziario.*

5-04314 Ferranti: *Questioni relative all'assunzione dei vincitori del concorso per educatore penitenziario.*

## ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2010.  
Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
rilevato che:

l'emendamento 1.5 del Governo è volto a sopprimere dall'allegato B il riferimento alla direttiva 2009/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida;

l'emendamento Gioacchino Alfano 12.3 è volto ad integrare, con talune condivisibili specificazioni, il comma 6 dell'articolo 12, recante la delega al Governo per la disciplina della fiducia;

gli articoli aggiuntivi Porcino 18.046 e Palomba 18.047 sono volti, tra l'altro, ad estendere il termine per l'esercizio da parte del Governo della delega, prevista da precedenti leggi comunitarie, per l'attuazione di decisioni quadro in materie che incidono sostanzialmente sulla libertà personale e sul diritto di difesa;

secondo l'orientamento più volte ribadito dalla Commissione giustizia, appare inopportuno inserire in una legge di

contenuto eterogeneo, quale la legge comunitaria, l'attuazione di decisioni-quadro in materie che incidono sostanzialmente su predetti diritti fondamentali, poiché l'esame da parte del Parlamento non sarebbe adeguatamente approfondito, limitandosi all'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti;

per le medesime ragioni, pertanto, non appare opportuno estendere il termine di esercizio di deleghe previste in precedenti leggi comunitarie;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti 1.5 del Governo e Gioacchino Alfano 12.3;

**PARERE CONTRARIO**

sugli articoli aggiuntivi Porcino 18.046 e Palomba 18.047.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-04286 Bernardini: Problematiche relative ai soggetti incaricati di collaborare con il Commissario delegato per l'emergenza carceri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Bernardini posso evidenziare i seguenti dati informativi, sulla scorta delle notizie trasmesse dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

In primo luogo voglio segnalare che gli obblighi di trasparenza del Commissario Delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3861 del 19 marzo 2010 – con specifico riferimento ai nominativi dei Soggetti Attuatori e a quelli di altri collaboratori a contratto per la costituzione del proprio Ufficio, ai loro compensi, ai dati curriculari ed all'oggetto e durata della loro attività – non discendono dall'articolo 21, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, richiamato esplicitamente dall'interrogazione parlamentare, ma dall'articolo 3 comma 54 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Infatti, l'articolo 3, comma 54 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) – che modifica l'articolo 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 – dispone testualmente «Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito *web* i relativi provvedimenti completi di

indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato».

A questo riguardo, (in ragionevole applicazione analogica rispetto a quanto accade per gli incarichi ai dipendenti pubblici) corre l'obbligo di precisare che la pubblicazione delle notizie in questione sul sito *web* deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento agli incarichi assegnati nel semestre dell'anno precedente, così come dispone l'articolo 53, comma 14, in combinato disposto con il comma 12 dello stesso articolo.

Anticipando, quindi, quanto sarà integralmente pubblicato (completo dei nominativi e delle attività svolte) entro il 30 giugno 2011 sul sito *web* in corso di realizzazione, dedicato appunto alla realizzazione del Piano carceri, posso allo stato comunicare che, nel secondo semestre del 2010, sono stati conferiti dal Commissario Delegato (per l'attività del quale non è previsto compenso) quattro incarichi relativi al ruolo di Soggetto Attuatore per un compenso lordo, relativo al periodo, pari a 40.000 euro.

Nello stesso semestre, sono stati incaricati a contratto 4 tecnici (ingegneri e architetti), 2 avvocati e 2 dottori commercialisti per un compenso lordo, relativo al periodo, di circa 15.000 euro.

## ALLEGATO 3

**Misure contro la durata indeterminata dei processi.  
C. 3137, approvata dal Senato.**

**EMENDAMENTI INAMMISSIBILI**

EMENDAMENTO	OGGETTO
1. 2. Ferranti	Udienza preliminare e richiesta di prova
1. 3. Ferranti	Proscioglimento per particolare tenuità del fatto
1. 4. Ferranti	Delega istituzione ufficio del processo
1. 20. Di Pietro	Delega istituzione ufficio del processo
1. 5. Ferranti	Delega in materia di dotazione organica amministrazione giudiziaria
1. 21. Di Pietro	Delega in materia di dotazione organica amministrazione giudiziaria
1. 7. Ferranti	Delega in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari
1. 8. Ferranti	Delega in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari
1. 22. Di Pietro	Delega in materia di assunzione del personale dell'amministrazione giudiziaria
1. 23. Di Pietro	Non punibilità e proscioglimento per irrilevanza del fatto
1. 35. Di Pietro	Copertura finanziaria articolo 1 e valutazione produttività dipendenti pubblici e relative misure sanzionatorie
2. 04. Di Pietro	Motivazione sentenza
2. 08. Di Pietro	Motivazione sentenza
2. 09. Di Pietro	Motivazione sentenza e inammissibilità del ricorso per Cassazione
2. 05. Di Pietro	Ineleggibilità magistrati alla carica di deputato o senatore
2. 01. Di Pietro	Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali
2. 02. Di Pietro	Ufficio del processo e tirocinio presso uffici giudiziari

EMENDAMENTO	OGGETTO
<b>2. 03.</b> Di Pietro	Inappellabilità sentenze di condanna alle pene pecuniarie
<b>2. 06.</b> Di Pietro	Riorganizzazione geografia giudiziaria
<b>2. 07.</b> Di Pietro	Delega per razionalizzare organizzazione uffici giudiziari
<b>2. 010.</b> Di Pietro	Delega per razionalizzare organizzazione uffici giudiziari
<b>3. 01.</b> Torrisi	Riabilitazione
<b>3. 02.</b> Di Pietro	assegnazione dei magistrati al termine del tirocinio
<b>3. 03.</b> Di Pietro	Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali
<b>3. 05.</b> Palomba	Notificazioni
<b>3. 08.</b> Di Pietro	Difesa d'ufficio e notificazioni
<b>3. 09.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 010.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 011.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 012.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 013.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 014.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 015.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 016.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 018.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 017.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 020.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 019.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 021.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>3. 022.</b> Di Pietro	Nullità atti processuali
<b>3. 023.</b> Di Pietro	Circostanze, recidiva e prescrizione del reato
<b>3. 026.</b> Di Pietro	Circostanze, recidiva e prescrizione del reato
<b>3. 024.</b> Di Pietro	Recidiva
<b>3. 026.</b> Di Pietro	Circostanze, recidiva e prescrizione del reato
<b>3. 027.</b> Di Pietro	Modifiche ordinamento penitenziario
<b>3. 028.</b> Di Pietro	Recidiva

EMENDAMENTO	OGGETTO
<b>3. 06.</b> Di Pietro	Accelerazione e razionalizzazione processo penale, prescrizione notificazione, tenuità del fatto, recidiva, criteri ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie
<b>3. 07.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 11.</b> Di Pietro	Decadenza e ineleggibilità degli amministratori condannati dalla Corte dei Conti
<b>4. 01.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 02.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 03.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 04.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 05.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 06.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 07.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 08.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 09.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 010.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 011.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 012.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 013.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>4. 014.</b> Di Pietro	Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese nei processi civili e penali
<b>4. 015.</b> Di Pietro	Depositi giudiziari
<b>4. 016.</b> Di Pietro	Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato
<b>4. 017.</b> Di Pietro	Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato
<b>5. 02.</b> Di Pietro	Principio tenuità offesa
<b>5. 01.</b> Torrisi	Patteggiamento
<b>5. 010.</b> Rao	Strumenti di deflazione del processo
<b>6. 01.</b> Di Pietro	Norme di razionalizzazione del processo penale
<b>6. 09.</b> Di Pietro	Cognizione del giudice di appello
<b>6. 010.</b> Di Pietro	Cognizione del giudice di appello
<b>6. 012.</b> Di Pietro	Modiche al codice di procedura penali in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento

EMENDAMENTO	OGGETTO
<b>6. 013.</b> Di Pietro	Accompagnamento coattivo dell'imputato
<b>6. 014.</b> Di Pietro	Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato
<b>6. 015.</b> Di Pietro	Sulla inosservanza delle disposizioni relative alla cognizione dei tribunali collegiali e monocratici
<b>6. 022.</b> Di Pietro	Particolare tenuità del fatto
<b>6. 023.</b> Di Pietro	Notificazioni
<b>9. 3.</b> Ferranti	Ufficio del processo

ALLEGATO 4

**Misure contro la durata indeterminata dei processi.  
C. 3137, approvata dal Senato.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 200.** Il relatore.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 200.** Il relatore.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	54
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	54
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59
AVVERTENZA .....	60

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

#### Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, in merito all'esame in sede consultiva degli emendamenti al disegno di legge comunitaria C. 4059 Governo e trasmessi dalla XIV Commissione ai fini dell'espressione del parere, avverte che, essendo stato ritirato l'articolo aggiuntivo 11.06 Formichella, di competenza della III Commissione, il relativo punto all'ordine del giorno non sarà più trattato.

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

**Nuovo testo C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.** (Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere « rinforzato » ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, sul nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, assegnataria dei provvedimenti in sede referente.

Passando all'illustrazione dei contenuti, segnala che l'entrata in vigore del Trattato

di Lisbona ha posto l'esigenza di un significativo adeguamento della disciplina legislativa relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. È pertanto particolarmente opportuna l'iniziativa della XIV Commissione di riformare la vigente legge n. 11 del 2005 al fine di disporre di un quadro normativo organico e sistematico. In via preliminare, assume rilievo che il titolo della legge faccia riferimento non solo al processo normativo dell'Unione europea, ma anche alle politiche della stessa Unione, abbracciandone in tal modo tutte le attività e quindi anche la politica estera e di sicurezza. Altra importante novità è l'inclusione, tra le finalità richiamate all'articolo 1, anche del rispetto dei principi di attribuzione e di leale collaborazione. Al riguardo sarebbe opportuno inserire anche un riferimento al nuovo ruolo dei Parlamenti nazionali sancito dal Trattato di Lisbona.

Viene altresì ridenominato il competente Comitato interministeriale, che assume la sigla CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei). A questo proposito, suscita perplessità tuttavia la previsione che il Ministro degli affari esteri vi partecipi assistito dal Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal suo aggiunto. Trattandosi di organo interministeriale, non convince la previsione di una presenza burocratica. Va da sé che il Ministro degli affari esteri, nella sua autonomia, al pari degli altri colleghi ministri, potrà farsi assistere da chi meglio ritiene e poi, naturalmente, impartire alla Rappresentanza permanente le disposizioni derivanti dalle deliberazioni del Comitato interministeriale.

Più in generale, osserva che, rispetto alla normativa vigente, l'apparato governativo viene ad essere appesantito sul piano burocratico. Infatti, non solo si trasforma il Comitato tecnico permanente per gli affari europei da struttura servente del Comitato interministeriale in vero e proprio organo di gestione, ma vi si aggiunge una segreteria per gli affari europei, che duplica nei fatti le competenze del

Dipartimento per le politiche europee istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, risulta alquanto discutibile che il Comitato tecnico permanente, a composizione esclusivamente burocratica, possa trasmettere proprie deliberazioni ai rappresentanti italiani presso l'Unione europea, come recita la lettera b) dell'articolo 16, comma 2. È assolutamente evidente, sul piano politico-istituzionale, che ogni deliberazione non possa che essere assunta in sede di Comitato interministeriale (CIAE).

Rappresentano invece importanti e positive modifiche normative le disposizioni introdotte per la creazione di nuclei europei presso ciascuna amministrazione statale e per l'incentivazione del distacco di esperti nazionali presso le istituzioni europee.

Nel passare alle norme relative alla partecipazione del Parlamento, sottolinea che la consultazione ed informazione, di cui all'articolo 3, così come previsto in altri ordinamenti ed in particolare in quello tedesco, debba espressamente menzionare, in materia di politica estera e di difesa comune, la trasmissione al Parlamento di tutti gli atti e documenti in possesso del Governo, restandone fermo naturalmente l'uso riservato ove necessario. Altrimenti, risulterebbe ingiustificatamente sminuito il controllo parlamentare in materia di politica estera anche rispetto a quello in materia di politica economica, di cui al comma 4 dello stesso articolo 3.

Interessa in modo specifico la Commissione, oltre alla previsione della riserva di esame parlamentare di cui all'articolo 7 e del meccanismo del cosiddetto freno d'emergenza di cui all'articolo 9, l'attuazione delle procedure semplificate di modifica di norme dei trattati europei. Al riguardo, è assolutamente condivisibile la scelta di prevedere l'adozione di un disegno di legge *ad hoc* nel caso di cui all'articolo 42, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (eventuale adozione di una politica di difesa comune dell'Unione)

e nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6 (modifiche relative alle politiche e azioni interne dell'Unione).

Per quanto riguarda l'obbligo di relazione al Parlamento, di cui all'articolo 10, è apprezzabile che finalmente esso sia disgiunto dall'esame della legge comunitaria, ma si dubita che sia funzionale dividere la Relazione annuale in due relazioni, una previsionale, da presentarsi entro il 31 dicembre, ed una a consuntivo, da presentarsi entro il 28 febbraio. Ritiene infatti preferibile che l'indirizzo e il controllo parlamentare si esplicino a fronte di un'unica relazione, al fine di meglio raccordare le valutazioni sull'anno precedente con le prospettive dell'anno successivo.

Nella presente riforma, oltre ad essere disgiunta dalla relazione annuale, la legge comunitaria viene ad essere divisa in due distinti atti normativi di iniziativa del Governo, secondo quanto previsto agli articoli 27 e 28. La legge di delegazione europea si occuperà soltanto del recepimento delle direttive mentre la legge europea provvederà alla cosiddetta « manutenzione normativa » e cioè alle modifiche dell'ordinamento interno che via via si rendano necessarie.

Al riguardo, osserva in via generale che anche questa duplicazione appare poco funzionale anche in considerazione del fatto che ormai l'arretrato del recepimento del diritto comunitario risulta largamente ridotto. Nel merito va poi precisato che il riferimento alle disposizioni esecutive dei trattati internazionali conclusi dall'Unione europea si intende limitatamente ai trattati la cui ratifica è stata autorizzata a livello nazionale, una volta che l'Unione stessa è stata dotata di personalità giuridica.

Sul piano politico, è poi di particolare rilievo l'introduzione di una procedura parlamentare per la nomina di membri italiani presso la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti ed il Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. Tuttavia, la formulazione adottata non appare rispettosa delle prerogative parlamentari, perché dovrebbe limitarsi, come

avviene in casi analoghi, come nel caso della legge n. 481 del 1995 istitutiva dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità, a menzionare le Commissioni parlamentari competenti, restando nella sfera di autonomia di ciascuna Camera la decisione sull'assegnazione sulla base delle competenze stabilite. Qualora restasse espressamente prevista la competenza della Commissione per le Politiche dell'Unione europea, andrebbe esplicitato il coinvolgimento della Commissione affari esteri. Sembra inoltre insufficiente prevedere soltanto un'audizione dei candidati e non l'espressione di un parere, benché non vincolante. Tale parere sarebbe invece necessario per configurare in modo politicamente incisivo la procedura.

Ricorda infine che l'articolo 53 fa salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea.

In conclusione, sarebbe auspicabile che il cantiere di riforma aperto da questo provvedimento prosegua avviando una riflessione di più ampio respiro sugli assetti istituzionali che regolano le relazioni tra l'Italia e l'Unione europea. Alla luce del Trattato di Lisbona e delle ulteriori necessità prospettate dalla gestione della moneta unica, ritiene infatti che sia venuto il momento di ripensare all'attuale collocazione del Ministero senza portafoglio delle politiche europee nella Presidenza del Consiglio. Sarebbe invece da prendere in seria considerazione il modello francese che prevede una segreteria di Stato per gli affari europei presso il Ministero degli affari esteri. Come è noto, a suo avviso anche il settore del commercio con l'estero dovrebbe essere gestito da un viceministro presso la Farnesina. Crede che tali questioni siano ormai mature per provvedere ad un riordino dei dicasteri in tale direzione.

Preannuncia, infine, la presentazione di una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul nuovo testo unificato in esame, anche alla luce di quanto potrà emergere dal dibattito odierno.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI fa presente che il proficuo lavoro svolto presso la XIV Commissione è stato caratterizzato da un'attenzione specifica agli equilibri istituzionali in una materia delicata, in cui è essenziale attrezzare il nostro Paese in modo adeguato sia nella fase ascendente che in quella discendente. Nella consapevolezza della molteplicità delle impostazioni possibili, ritiene che la Commissione di merito valuterà l'opportunità di conformarsi al parere rinforzato di questa Commissione in linea con l'esigenza di scongiurare ogni eventuale incertezza sul piano delle competenze istituzionali nella formazione del diritto europeo.

Mario BARBI (PD) condivide le valutazioni del relatore, che evidenziano la particolare rilevanza del provvedimento in esame e l'urgenza di adeguare il nostro ordinamento alle novità introdotte con il Trattato di Lisbona. Tale urgenza è connessa alle maggiori competenze dell'Unione europea nelle diverse politiche, alle più articolate procedure decisionali e alla necessità di assicurare forme di verifica democratica alle decisioni assunte dai governi nazionali in sede europea. In tal senso è essenziale operare per un potenziamento del ruolo del Parlamento italiano, soprattutto in fase ascendente. A suo avviso, il nuovo testo unificato in esame procede in tale direzione ed è complessivamente condivisibile. Esprime specifiche perplessità in particolare sul dettato dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, laddove subordina alla richiesta dei competenti organi parlamentari lo svolgimento dell'illustrazione da parte del Governo della posizione da assumere anche davanti ai competenti organi parlamentari. Inoltre, nel ritenere assai opportuna l'istituzione del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), condivide le perplessità del relatore sulla previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 2, della partecipazione del Ministro degli affari esteri assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente

aggiunto. Esprime talune riserve circa il modello di organizzazione ministeriale propria del sistema francese ritenendo che quello adottato dal nostro Paese sia conforme al nostro specifico assetto organizzativo e funzionale. Sottolinea la centralità dell'Amministrazione degli affari esteri sui temi europei, nella consapevolezza del carattere ibrido dell'Unione europea, in quanto organizzazione che coinvolge la politica interna del nostro Paese, oltre che quella estera. Per tali ragioni è opportuno prevedere strutture sia a livello politico che amministrativo capaci di rispondere a tale specificità.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ricorda che l'esigenza di rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nei processi decisionali a livello europeo è stata messa in evidenza fin dal 1994, alla luce delle carenze dell'allora vigente « legge La Pergola », e che il dibattito odierno evidenzia quanta strada si debba ancora compiere in tale direzione. A suo parere, il provvedimento in esame può utilmente contribuire in tal senso, malgrado alcuni singoli aspetti da chiarire. Si associa alle perplessità del relatore e del collega Barbi circa il ruolo del Rappresentante Permanente che dovrebbe assistere in via regolare il Ministro degli affari esteri alle riunioni del CIAE, prefigurando una sorta di tutela specifica al vertice politico della Farnesina a paragone con gli altri Ministri. In generale, ritiene che si debbano evitare aggravii e doppioni amministrativi rispetto alle strutture già esistenti ed operanti presso il Dipartimento per le politiche comunitarie. Condivide la considerazione del relatore circa la necessità di assicurare un adeguato flusso di documentazione informativa al Parlamento, in analogia con il sistema tedesco. Sottolinea la particolare rilevanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9, che muovono nella direzione auspicata di un potenziamento del ruolo del Parlamento. Concorda altresì sull'opportunità di unificare le relazioni che il Governo presenta annualmente alle Camere come pure le considerazioni svolte in tema di

nomine di componenti italiani, presso le istituzioni dell'Unione europea.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI sottolinea che il provvedimento in esame tiene conto della riforma in senso federale del nostro Stato, prevedendo il pieno coinvolgimento delle regioni in fase ascendente e discendente. Precisa che la disposizione sulla presenza del Rappresentante permanente è il risultato di un articolato esame presso la XIV Commissione che ha consentito di evolvere da una prima formulazione che vedeva tale figura amministrativa alle dipendenze funzionali del Dipartimento per le politiche comunitarie relativamente al processo normativo europeo. L'attuale formulazione del testo potrà essere oggetto di ulteriori valutazioni da parte della Commissione di merito, anche sulla base del parere che la III Commissione esprimerà al riguardo.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ritiene improprio prefigurare forme di tutela del Ministro degli affari esteri all'interno del CIAE.

Francesco TEMPESTINI (PD) sottolinea l'esigenza di assicurare che il Comitato tecnico, di cui all'articolo 16 del nuovo testo unificato, rivesta i caratteri di organo amministrativo rispetto alle deliberazioni di natura politica proprie del CIAE. Anche con riferimento alle disposizioni sulla Segreteria per gli affari europei, ritiene opportuno precisare la necessità di tenere distinti i ruoli e di non consentire che sul piano decisionale la tecnocrazia ministeriale si sostituisca al competente soggetto politico.

Mario BARBI (PD), intervenendo sugli articoli 2 e 16, ritiene che il provvedimento sia lacunoso quanto alla disciplina del rapporto tra il CIAE e la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, che con le sue articolazioni deve contribuire al lavoro del Comitato interministeriale. Esprime perplessità sul dettato dell'articolo 16, comma 2, lettera *b*), in linea con quanto osservato dal collega Tempestini, in quanto non emerge con la

dovuta chiarezza che il livello di decisione politica compete al Comitato interministeriale e non a quello tecnico.

Francesco TEMPESTINI (PD) chiede chiarimenti al Governo in merito alla *ratio* sottesa alla scelta di fare assistere il Ministero degli affari esteri alle riunioni del CIAE dal Rappresentante permanente. Qualora tale presenza sia opportuna, ritiene che si possa lavorare per individuare la formulazione legislativa più adeguata senza equivoci circa il ruolo del Ministro degli affari esteri a paragone con gli altri ministri.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI sottolinea che il CIAE richiede la costante informazione dei suoi componenti sullo stato dei negoziati in corso nelle diverse sedi dell'Unione europea. In tal senso la presenza del Rappresentante permanente alle riunioni del CIAE è funzionale alla formazione della decisione a livello politico. La previsione sulla presenza del Rappresentante permanente aggiunto tende a sottolineare l'opportunità di assicurare la presenza della Rappresentanza stessa come ufficio e non del suo singolo vertice. Condivide l'esigenza che la Commissione di merito individui il modello istituzionale migliore per realizzare tale obiettivo preservando sia le prerogative del Ministero degli affari esteri, sia la capacità decisionale del Comitato interministeriale e la sua funzionalità.

Roberto ANTONIONE (PdL) ritiene che non vi sia necessità di prevedere con disposizione normativa la presenza del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea alle riunioni del CIAE, rientrando nell'autonomia del Ministro degli affari esteri la decisione sulle figure amministrative da cui farsi assistere alle singole riunioni del CIAE. Una esplicita previsione al riguardo non può, a suo avviso, che implicare una valutazione di natura politica sul ruolo del Rappresentante permanente.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ribadisce l'opportunità di fare chiarezza in quanto il

testo in esame sembra sminuire il ruolo del Ministro degli affari esteri in seno al CIAE.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI osserva che il Rappresentante permanente non è titolare di un potere autonomo e il testo muove dall'esigenza di assicurare un contributo utile all'attività complessivamente svolta dal Comitato interministeriale.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ritiene che sarebbe opportuno procedere alla soppressione della specifica disposizione sulla presenza del Rappresentante permanente quale assistente del Ministro degli affari esteri.

Roberto ANTONIONE (PdL) ribadisce l'esigenza di non introdurre nel testo una norma che alteri il ruolo proprio delle figure istituzionali coinvolte.

Mario BARBI (PD) ritiene che i colleghi intervenuti concordino sulla necessità di non esplicitare la presenza del Rappresentante permanente quale figura che assiste di regola il Ministro degli affari esteri, nel pieno riconoscimento circa l'apporto essenziale che il Rappresentante permanente assicura al Comitato interministeriale. Il dibattito fa a suo avviso emergere invece la necessità di disciplinare il rapporto tra il Comitato interministeriale e la Rappresentanza permanente, che non è oggetto di disciplina in nessuna norma del testo in esame.

Roberto ANTONIONE (PdL) chiede al Governo chiarimenti in ordine al vantaggio che deriverebbe sul piano concreto dalla specifica previsione legislativa della presenza del Rappresentante permanente quale assistente del Ministro degli affari esteri alle riunioni del CIAE.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI ribadisce che l'esigenza è sul piano funzionale e va letta non nell'ottica di un singolo dicastero ma nell'interesse nazionale.

Isidoro GOTTARDO (PdL) sottolinea, anche in qualità di relatore sul provvedimento presso la XIV Commissione, che il testo in esame è frutto di un accurato e complesso lavoro svolto anche in sede di comitato ristretto, in cui il tema del ruolo della Rappresentanza permanente ha costituito una delle questioni più rilevanti. La disposizione, che è oggi oggetto di confronto, nasce dall'intento di assicurare al Comitato interministeriale efficienza decisionale e capacità di interlocuzione con tutti i settori dell'Amministrazione dello Stato.

Francesco TEMPESTINI (PD), nella consapevolezza dello sforzo compiuto dalla Commissione di merito, rileva che la Commissione affari esteri e comunitari può utilmente contribuire all'ulteriore miglioramento del testo in esame.

Gianpaolo DOZZO (LNP), in vista della preannunciata proposta di parere da parte del relatore, auspica la previsione di una condizione volta a inserire, all'articolo 16, comma 2, lettera *b*), la mera eventualità che siano richieste osservazioni da parte del Comitato tecnico in vista delle deliberazioni che il CIAE potrà di volta in volta assumere.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, come preannunciato, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza è stato svolto dalle 15.45 alle 15.50.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo*

*della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.*

*C. 4135 Governo, approvato dal Senato.*

ALLEGATO

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il nuovo testo unificato recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea »;

rilevata l'opportunità di procedere ad una risistemazione della normativa sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, mettendo particolarmente in evidenza il nuovo ruolo dei Parlamenti nazionali;

evidenziata la complessità dell'apparato governativo che si configurerebbe approfondendo le competenze del Comitato tecnico permanente ed istituendo una Segreteria per gli affari europei, che nei fatti duplica il già esistente Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

valutata positivamente la previsione di un atto legislativo per le procedure semplificate di modifica di norme dei trattati nei casi di cui agli articoli 42, comma 2, e 48, comma 6, del Trattato sull'Unione europea;

apprezzato lo sganciamento dell'obbligo di relazione annuale del Governo dall'*iter* della legge comunitaria, ma ritenuto inopportuno prevedere due relazioni distinte, che duplicherebbero l'esame parlamentare e non consentirebbero di con-

siderare congiuntamente i risultati dell'anno precedente e le prospettive dell'anno successivo;

preso atto della duplicazione della Legge comunitaria in legge di delegazione europea e legge europea, che tuttavia potrebbe configurare un appesantimento dei lavori parlamentari;

osservato che occorre una precisazione al pur vigente testo normativo ripreso alla lettera *d*) dell'articolo 28, comma 3, dal momento che l'Unione europea è oggi dotata di personalità giuridica;

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 1, aggiungere infine le seguenti parole: « garantendo in modo particolare il contributo del Parlamento al buon funzionamento dell'Unione europea »;

all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: « assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto, »;

all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: « su loro richiesta »;

all'articolo 3, comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: « , anche mediante l'inoltro degli attinenti documenti, relazioni, comunicazioni e processi verbali

delle istituzioni europee, ivi inclusi i rapporti della Rappresentanza permanente d'Italia. »;

all'articolo 10, le relazioni annuali al Parlamento siano riunificate in un'unica relazione da presentare alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno;

all'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole: « per materia e per i rapporti con l'Unione europea di Camera e Senato », nonché le parole: « , ove lo ritengano, »;

all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: « direttore della Segreteria per gli affari europei, di cui all'articolo 17 » con le seguenti: « direttore del Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15 »;

all'articolo 16, comma 2, sostituire la parola: « coordina » con la parola: « cura »;

all'articolo 16, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: « quando necessario, »;

all'articolo 16, comma 2, lettera b), sostituire le parole: « le proprie delibera-

zioni » con le seguenti: « le deliberazioni del CIAE corredate, se richiesto, delle proprie osservazioni »;

all'articolo 28, comma 3, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: « ed approvati dall'Italia secondo le norme costituzionali vigenti. »;

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità che le competenti Commissioni parlamentari non si limitino all'audizione delle persone proposte o designate quali membri italiani di istituzioni dell'Unione europea, di cui all'articolo 14, ma possano esprimere un parere non vincolante;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di non procedere all'istituzione della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17, concentrandone competenze e personale nel Dipartimento per le politiche europee;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riunificare in un unico disegno di legge la legge di delegazione europea e la legge europea di cui all'articolo 27.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	63
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607-1897/A ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	63

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Orvieto del 2 marzo 2011, per una visita al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di Finanza ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	65
ALLEGATO ( <i>Comunicazioni</i> ) .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, comunica che, dal 9 marzo 2011, il deputato Carlo Nola ha cessato di far parte della Commissione.

**Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.  
C. 607-1897/A.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 9 marzo 2011, ha deliberato il rinvio dell'esame in Commissione del testo unificato all'ordine del giorno. Nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso 10 marzo, il gruppo della Lega Nord ha chiesto l'inserimento, all'ordine del giorno, del testo rinviato in Commissione.

Prima di dare la parola al relatore per il prosieguo dell'esame, premette che il testo licenziato per l'Assemblea ricalcava in gran parte la proposta di legge a sua firma, che si proponeva essenzialmente due scopi. Da un lato, essa intendeva attribuire il giusto riconoscimento a un Corpo, come quello degli alpini, caratterizzato da un'elevata specializzazione, attraverso l'istituzione di un apposito brevetto, similmente a quanto previsto per un altro Corpo altamente specializzato, quello del paracadutisti. Dall'altro lato, si intendeva favorire il radicamento nelle regioni alpine dei giovani provenienti dalle regioni meridionali che, altrimenti, a causa del

differenziale del costo della vita, dopo alcuni anni si trovano frequentemente a richiedere il trasferimento nelle regioni di provenienza, in pregiudizio delle competenze e della formazione professionale del Corpo. Tale obiettivo era peraltro perseguito senza gravare sul bilancio statale bensì rimettendo agli enti territoriali la scelta in ordine ai benefici da assicurare.

Segnala che, in occasione della presentazione della sua proposta, si era fatto carico di consultare personalmente i vertici militari, trovando solo riscontri positivi. Ribadisce infatti che tale disciplina è attesa dalle stesse truppe alpine composte, per quasi il 90 per cento, da giovani meridionali e, evidentemente, non sono rinvenibili in essa né elementi discriminatori né forme embrionali di esercito federale. Invita, pertanto, i colleghi a valutare il testo con pragmatismo e senza polemiche connesse a considerazioni ideologiche, al fine di individuare con spirito costruttivo ogni miglioramento possibile.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, nel condividere le considerazioni del presidente Cirielli, ricorda come l'esame del provvedimento sia stato caratterizzato da un'ampia disponibilità della maggioranza ad accogliere le proposte migliorative avanzate dalle opposizioni. Al riguardo cita gli emendamenti elaborati in sede di Comitato dei nove su impulso degli onorevoli Laganà Fortugno e Porfidia, volti ad estendere a tutte le regioni la facoltà di attribuire incentivi per il reclutamento degli alpini, nonché l'espressione del parere favorevole sull'emendamento dell'onorevole Paglia, volto ad affermare il principio secondo cui l'accesso alla riserva mobilitabile debba essere consentito a chiunque sia stato congedato dagli alpini, indipendentemente dalle zone di provenienza. Infine, era stato espresso parere favorevole anche sull'emendamento dell'onorevole Villecco Calipari, finalizzato all'istituzione di un elenco ministeriale dei titoli di preferenza. Ribadisce, pertanto, la propria impressione che sul provvedimento sia stato svolto un proficuo lavoro meritevole di ampia condivisione, in

quanto scevro da elementi di discriminazione su base territoriale.

Gianfranco PAGLIA (FLI) esprime dissenso in ordine alle considerazioni svolte dal presidente Cirielli riguardo alla condivisione del provvedimento da parte degli appartenenti ai reparti delle truppe alpine. Non ritiene infatti che un simile intervento abbia un reale impatto sulle richieste di assegnazione degli alpini ad altri Corpi, dislocati nel meridione d'Italia, che peraltro possono essere proposte solo dopo un significativo lasso di tempo. Ritiene invece necessario approfondire l'impatto della normativa sui diretti interessati e, in termini generali, sull'organizzazione dell'Esercito, mediante un'apposita attività conoscitiva.

Francesco BOSI (UdC), nell'esprimere rincrescimento per le polemiche originate dal rinvio in Commissione del provvedimento, fa presente che, a suo avviso, il nodo problematico deve essere rintracciato nelle procedure previste per il reclutamento degli alpini che avviene prevalentemente in base alle selezioni effettuate dall'Esercito. Concorda con la proposta del deputato Paglia di procedere ad audizioni, mentre ritiene che l'attribuzione alle regioni del potere di stabilire le modalità con le quali assegnare gli incentivi possa dare luogo a forme di discriminazione. Inoltre, pur apprezzando in termini generali l'esigenza di preservare le peculiarità delle truppe alpine, manifesta la sua perplessità sull'attribuzione di un contributo alla sola Associazione Nazionale Alpini e non anche ad altre analoghe associazioni altrettanto meritevoli di sovvenzioni. In conclusione, sottolinea come il Parlamento dovrebbe occuparsi di provvedimenti che incidano in maniera più significativa a livello generale sul modello di difesa e sullo strumento militare anziché occuparsi di provvedimenti eccessivamente settoriali e specifici come quelli attualmente all'esame della Commissione.

Antonio RUGGHIA (PD) preannuncia la presentazione da parte del proprio

gruppo di una proposta di legge volta ad assegnare incentivi per il reclutamento dei volontari per tutte le Forze armate. Ritiene che la proposta rinviata alla Commissione abbia due forti limiti. Il limite fondamentale riguarda la previsione di incentivi per il reclutamento senza individuare in alcun modo le risorse necessarie a carico dello Stato, avendo il Parlamento trasferito il relativo onore agli enti territoriali. Inoltre, il giudizio negativo discende dal fatto che non si sia nemmeno ipotizzata una sede, quale quella della Conferenza Stato-regioni, idonea a definire una cornice unitaria nella quale ricomprendere le varie forme di incentivo da riconoscere a tutti i Corpi delle Forze armate. A tali problematiche cercherà di dare una risposta la preannunciata iniziativa legislativa del Partito Democratico.

Sottolinea, inoltre, come, pur essendo stato sicuramente migliorato nel corso dell'esame, non sussistano al momento le condizioni per approvare il testo così come rinviato in Commissione in quanto, alla luce del giudizio di ammissibilità sugli emendamenti presentati in Assemblea, non sarà possibile incidere su di questo in maniera significativa. In conclusione, si associa alla richiesta di svolgimento di audizioni, segnalando l'opportunità di estenderle anche ai componenti delle relative rappresentanze sindacali.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, replicando alle osservazioni dell'onorevole Bosi, sottolinea come la normativa vigente già preveda la possibilità di richiedere l'assegnazione ai reparti alpini per i volontari residenti nelle regioni tipiche di reclutamento alpino. Ribadisce pertanto il favore che i vertici militari avevano infor-

malmente espresso sulla sua proposta e sottolinea come anche moltissimi giovani meridionali abbiano manifestato interesse per l'iniziativa in esame. Ritiene, infine, che il mandato conferito dall'Assemblea di approfondire l'esame del provvedimento possa essere giustamente identificato nello svolgimento di un'adeguata attività conoscitiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Sulla missione a Orvieto del 2 marzo 2011, per una visita al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di Finanza.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo *(vedi allegato)*. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

**Sulla missione a Orvieto del 2 marzo 2011, per una visita al  
Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di Finanza.**

**COMUNICAZIONI**

Nella giornata del 2 marzo 2011 una delegazione della IV Commissione ha svolto una missione presso il Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di Finanza, con sede a Orvieto.

Presso il suddetto Centro si svolge infatti la formazione specialistica dei reparti antiterrorismo e pronto impiego della Guardia di Finanza (comunemente noti come « Baschi Verdi »), per tutti i servizi extratributari del Corpo, con speciale riguardo alle attività caratterizzate da un particolare taglio operativo, comprese quelle relative alla partecipazione alle missioni internazionali di pace.

Nel corso della visita è stato possibile apprezzare la sede del Centro di addestramento, ubicato nel cuore della città di Orvieto, in un complesso storico di pregio trasformatosi nel corso degli anni da convento in Accademia Femminile di Educazione Fisica dal 1932 al 1940, in Scuola Militare di Educazione Fisica dal 1952 al 1991 e dal 1996 infine nella sede del Centro di Addestramento.

L'incontro con il Generale di Corpo d'Armata Virgilio Elio Ciccio, attuale Ispettore per gli Istituti di Istruzione – di recente divenuto Comandante in Seconda della Guardia di Finanza – nonché con il Colonnello Sandro Itro Comandante del Centro, ha permesso di avere un quadro generale della notevole offerta formativa degli istituti d'istruzione della Guardia di Finanza, articolata in diverse strutture: Accademia, Scuola Ispettori e Sovrintendenti, Legione Allievi, Scuola di Polizia Tributaria, Centro Di Reclutamento, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo.

In questo contesto, il Comandante del Centro Colonnello Sandro Itro ha illustrato, nel corso del *briefing*, i peculiari compiti formativi nei seguenti ambiti:

1. gestione delle attività addestrative di *post*-formazione nei settori della difesa e della sicurezza, nonché di qualsiasi altro tipo di addestramento propedeutico all'impiego in attività caratterizzate da un particolare taglio operativo;

2. gestione delle attività di addestramento e sperimentazione al tiro, di studio di nuove armi e nuove tecniche di tiro e di difesa;

3. cura dell'allevamento e addestramento dei cani, formazione delle unità cinofile, nonché direzione tecnica e controllo delle attività cinoagonistiche;

4. cura dello sviluppo delle procedure operative di impiego e la sperimentazione degli equipaggiamenti e dei materiali cino-tecnici;

5. soddisfacimento delle esigenze di addestramento tecnico-militare e di supporto logistico alle unità destinate alle missioni internazionali quale *abroad operations center* della Guardia di Finanza.

6) ricerca, studio, sperimentazione e consulenza in ordine alla standardizzazione del vestiario, dei materiali di equipaggiamento e degli armamenti più appropriati da utilizzare nelle missioni internazionali.

Le attività addestrative si svolgono nei confronti di: personale appartenente al Corpo (con particolare riguardo a tecniche

di polizia, tiro, unità cinofile, missioni estere), ma anche ad altre amministrazioni dello Stato (anch'esse relative a tecniche di polizia, tiro, unità cinofile) ovvero a personale appartenente a forze armate e polizie estere (soprattutto in relazione alle tecniche di *border/custom police*, oltre che quelle di tiro e uso di unità cinofile).

Uno dei settori di alta specializzazione del Centro consiste proprio nella sua attività di collaborazione internazionale. Si segnala infatti che il Centro è stato riconosciuto istituzione di rilievo internazionale (unica tra quelle delle FF.AA. e di polizia) deputata alla progettazione ed allo sviluppo dei programmi di cooperazione del ministero degli Affari esteri nell'ambito dell'iniziativa diplomatica nazionale, ai sensi della legge n. 180 del 1992 (d.m. 364/10).

In particolare, esso provvede all'organizzazione di « formazione operatori fuori area », di « stage di pre-immissione in teatro » e di « sostegno e alimentazione missioni ».

Per quanto riguarda l'*abroad operations expert* (addetto alle operazioni fuori area), il centro procede alla selezione da apposita *abroad operations list* formata su base volontaria dal personale del Corpo di verificata conoscenza linguistica in possesso di requisiti professionali e disciplinari ritenuti idonei per l'impiego all'estero.

Il personale selezionato viene avviato, in un primo tempo, all'*abroad operations training course* presso la Scuola di Polizia Tributaria per l'acquisizione delle nozioni teoriche di base per operare nei diversi contesti internazionali. Il corso, che dura tre settimane, comprende l'area giuridico-economica, l'area politico-internazionale e l'area militare.

Successivamente, il personale frequenta il *Military Training Course* presso il Centro Addestramento di Specializzazione di Orvieto per l'acquisizione delle conoscenze e le capacità di carattere tecnico-operativo ritenute basilari per gli impieghi in ambito internazionale. Si tratta di un corso molto approfondito e multisetoriale, della durata di tre settimane.

I moduli formativi si articolano in tre macroaree:

1) sicurezza e benessere psico-fisico, con particolare attenzione al mantenimento dell'efficienza fisica, la difesa personale, la gestione dello stress in situazioni critiche, gli strumenti di supporto psicologico per la gestione delle problematiche familiari, la prevenzione e profilassi sanitaria dei teatri operativi fuori area, compresi elementi di primo soccorso e abilitazione all'utilizzo di defibrillatori (*bls-d*);

2) tecniche militari quali, in particolare, l'addestramento al tiro con armi corte (pab mod. 92/fs) e lunghe (fucile d'assalto beretta mod. sc70/90; pistola mitragliatrice mod. m12/s); tecnologie e manutenzione delle armi, tecniche di antisabotaggio, studio e conoscenza di ordigni e trappole esplosive (i.e.d.), elementi di difesa ed utilizzo in sicurezza del relativo equipaggiamento, lineamenti di attività tattica fuori area, elementi di topografia e orientamento;

3) materiali, equipaggiamenti e mezzi tecnici, in cui si effettuano esercitazioni teorico-pratiche di guida di automezzi a trazione integrale con ambientamento in condizioni disagiate e notturne ed acquisizione delle relative patenti di guida militari, nonché pratica circa l'utilizzo degli equipaggiamenti ordinari e speciali; l'addestramento comprende l'uso dei sistemi di comunicazione e di protocolli di sicurezza nelle comunicazioni informatiche.

Infine, il personale è immesso in teatro operativo a cura del Centro Addestramento di Specializzazione al termine della frequenza presso lo stesso Istituto dell'*Operational Stage* per l'acquisizione delle nozioni tecnico-operative relative alla specifica missione. Il corso di una settimana è anch'esso svolto presso il Centro Addestramento di Specializzazione (che provvede anche all'eventuale alloggiamento di familiari), e si articola in quattro moduli:

1) mantenimento e richiamo addestrativo, per perfezionare l'efficienza fisica, la difesa personale, il tiro con l'armamento previsto per la specifica missione;

2) analisi e contestualizzazione del teatro di impiego, in cui si acquisiscono elementi di inquadramento geotopografico delle strutture e degli interessi nazionali ed internazionali e la loro localizzazione, nozioni sulle patologie mediche locali, sulla loro sintomatologia e prevenzione, attualizzazione del contesto di impiego sotto il profilo operativo, di sicurezza e ambientale, norme di comportamento e usi locali, strumenti di supporto professionale per lo svolgimento della specifica missione, condivisione delle esperienze di teatro a cura del personale già ivi impiegato;

3) materiali, equipaggiamenti e mezzi tecnici, per una piena cognizione del funzionamento e della manutenzione dell'armamento e degli equipaggiamenti in dotazione all'operatore nello specifico contesto;

4) assegnazione e inquadramento missione, affinché siano chiari l'ordine delle operazioni, le regole di ingaggio e i *caveat* nazionali, la catena di comando e controllo, il t.o.a. (*transfer of authority*), la logistica generale e dei trasporti ed, infine, il trattamento economico ed altri aspetti matricolari (permessi e licenze).

Il Centro è infine responsabile dell'alimentazione della missione, per la parte di immissione e ritiro dal teatro operativo fuori area del personale, nonché movimentazione e supporto (compresa l'assistenza familiare), il sostegno delle missioni estere terrestri del corpo ovunque si svolgano per la fornitura di materiali, equipaggiamenti, armamenti, eccetera;

Di tali attività il Centro si cura di effettuare la raccolta e lo sviluppo delle esperienze acquisite.

Infine, i dati forniti dalla struttura evidenziano l'attribuzione della qualifica di *abroad operation expert per* 318 militari (2008/2011), la movimentazione di 205 militari (2006/2011) e la spedizione spediti 450 colli di materiali, armamenti, equipaggiamenti e aiuti umanitari (2006/2011).

Di particolare interesse è risultata essere la visita alle strutture addestrative del Centro, che ha consentito anche di assistere allo svolgimento di attività didattiche di altissima specializzazione, nonché l'incontro con il personale che ha preso parte alla *Task Force Grifo* in Afghanistan.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

Audizione dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., Paolo Scaroni (*Svolgimento e conclusione*) ..... 70

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Emendamenti C. 2008-A/R (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) ..... 70

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo) ..... 72

Audizione del presidente del CNEL, Antonio Marzano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 72

Audizione del prof. Franco Bruni (*Svolgimento e conclusione*) ..... 73

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. Valutazione favorevole con osservazioni*) ..... 73

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854 e abb-A (Parere all'Assemblea) (*Rinvio dell'esame*) ..... 73

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (Rilievi alla X Commissione) (*Rinvio dell'esame*) ..... 76

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).**

**Audizione dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., Paolo Scaroni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo SCARONI, *amministratore delegato di ENI S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Pier Paolo BARETTA (PD), Renato CAMBURANO (IdV), Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), Pietro FRANZOSO (PdL), Ludovico VICO (PD), Amedeo CICCANTI (UdC), Massimo POLLEDRI (LNP), Andrea LULLI (PD), Giulio CALVISI (PD), Giovanni FAVA (LNP), Massimo VANNUCCI (PD), Lino DUILIO (PD) e Marco MARSILIO (PdL), ai quali replica Paolo SCARONI, *amministratore delegato di ENI S.p.A.*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Scaroni per l'importante contributo offerto all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

**Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.**

**Emendamenti C. 2008-A/R.**

*(Parere all'Assemblea).*

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna gli emendamenti 5.101 (*nuova formulazione*) e 7.100 delle Commissioni alla proposta di legge recante Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. In proposito, segnala in primo luogo che l'emendamento 5.101 (*nuova formulazione*) reca modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e

l'adolescenza, prevedendo, in particolare, che la sede e i locali dell'Ufficio siano messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o da altra amministrazione pubblica, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che l'emendamento precisa altresì che ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni comandati presso l'Ufficio si applichino le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Al riguardo, ricorda che, nella seduta di giovedì 10 marzo, la Commissione ha formulato una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella quale si richiede che l'istituzione dell'Ufficio avvenga presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che ai dipendenti comandati si applichino le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. In proposito, rileva che la precisazione che l'Ufficio deve operare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si rende necessaria innanzitutto al fine di garantire la sostenibilità del limite di spesa indicato dall'articolo 7, comma 1. Osserva che solo la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri permetterebbe, infatti, da un lato, di escludere la sussistenza di ulteriori oneri legati alla disponibilità, alla gestione ed al funzionamento della sede, da sostenere a questo punto in autonomia, e, dall'altra, di applicare al personale preposto all'Autorità esclusivamente le disposizioni che disciplinano il personale operante presso la stessa Presidenza. Al riguardo, aggiunge come, avendo una dotazione di appena dieci unità di personale, l'Autorità in questione appare realisticamente in grado di svolgere i compiti ad essa attribuiti sulla base delle risorse assegnate solo presso la Presidenza del Consiglio, sia pure dotata dell'indipendenza riconosciuta dal legislatore. Da ultimo, sottolinea come le attuali l'Autorità indipendenti operino sulla base di stanziamenti assai più cospicui ed il relativo personale usufruisca di trattamenti economici differenti rispetto a quelli propri del personale della Pubblica amministrazione.

Rileva che la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri appare altresì necessaria alla luce di altre disposizioni contenute nel provvedimento e volte a garantire la funzionalità dell'Ufficio stesso. In questo quadro, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 5, come risultante dal testo approvato dalla Commissione, prevede che le spese per le attività del Garante e per il funzionamento dell'Ufficio siano poste a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritte in un'apposita previsionale del bilancio della Presidenza medesima. A tale riguardo, osserva che l'iscrizione delle somme nel bilancio della Presidenza consente di applicare a tali risorse il regime proprio delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio, che, come noto, gode in materia di una peculiare autonomia che la differenzia dalle altre amministrazioni statali. In seguito alla costituzione del predetto Fondo, anche l'Autorità in questione verrebbe pertanto a godere di tale particolare disciplina, potendo disporre discrezionalmente delle risorse ad essa attribuite. Qualora, invece, risultasse collocata al di fuori della Presidenza, rileva come si porrebbe il problema di definire una disciplina di bilancio ad hoc, innovando anche per tale aspetto i contenuti della proposta di legge.

Con riferimento all'emendamento 7.100, che riformula il comma 2 dell'articolo 7 relativo alla copertura finanziaria del trattamento retributivo dell'Autorità garante ponendo l'onere, per l'anno 2011, interamente a carico del Fondo per politiche relative ai diritti e alle pari opportunità — mentre attualmente l'onere è ripartito in misura paritaria con il Fondo per le politiche della famiglia — e, a decorrere dal 2012, interamente a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze che, allo stato, viene utilizzato solo a decorrere dal 2013. Tenuto conto che l'utilizzo di tale Fondo avviene in difformità alle finalizzazioni previste, chiede al Governo, ferma restando la disponibilità delle risorse, di esprimersi sul punto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'emendamento 5.101 (*nuova formulazione*) si rimette alla Commissione, mentre in merito all'emendamento 7.100 dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti 5.101 (*nuova formulazione*) e 7.100 riferiti al progetto di legge C. 2008 e abb. A/R, recante l'Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.101 (*nuova formulazione*) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*alla parte consequenziale, comma 2, sostituire le parole: o da altra amministrazione pubblica senza ulteriori oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri*

#### NULLA OSTA

sull'emendamento 7.100;

*la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, riferita all'articolo 5, contenuta nel parere espresso nella seduta del 10 marzo 2011, si intende conseguentemente revocata, a condizione che sia approvato l'emendamento 5.101 (nuova formulazione), come modificato in recepimento della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel presente parere. ».*

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede di precisare meglio cosa cambi rispetto al parere precedentemente approvato dalla Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, chiarisce che l'emendamento delle Commissioni 5.101 (*nuova formulazione*) è volto a precisare meglio la posizione di autonomia del Garante e la condizione proposta nel parere prevede che i locali siano messi a disposizione dalla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, espungendo il concorso di altre amministrazioni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.45.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Audizione del presidente del CNEL, Antonio Marzano.

*(Svolgimento e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, introduce l'audizione del professor Antonio Marzano, *presidente del CNEL*.

Antonio MARZANO, *presidente del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Lino DUILIO (PD), Renato CAMBURSANO (IdV), Pier Paolo BARETTA (PD), Simonetta RUBINATO (PD) e Massimo POLLEDRI (LNP), ai quali replica Antonio MARZANO, *presidente del CNEL*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Marzano per l'importante contributo offerto all'indagine conoscitiva. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

**Audizione del prof. Franco Bruni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, introduce l'audizione del professor Franco Bruni.

Franco BRUNI, *professore ordinario di teoria e politica monetaria internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato CAMBURSANO (IdV), Pier Paolo BARETTA (PD) e Simonetta RUBINATO (PD), ai quali replica Franco BRUNI, *professore ordinario di teoria e politica monetaria internazionale*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Bruni per l'importante contributo offerto all'indagine conoscitiva. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 16.**

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.**

**Atto n. 333.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. Valutazione favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 31 del 2010, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative. In particolare, osserva che alcune previsioni del testo, tra cui l'articolo 9, relativo all'introduzione di termini per lo svolgimento della valutazione ambientale strategica connessa alla Strategia nucleare e l'articolo 13, che disciplina eventuali adempimenti relativi all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari in capo ad organi tecnici esistenti presso pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto al Ministero dell'ambiente, introducono o rendono più stringenti adempimenti in capo alle amministrazioni interessate. In proposito, ritiene che andrebbe confermato che detti

adempimenti possano essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo quanto previsto dal criterio indicato nella legge delega n. 99 del 2009. Quanto all'articolo 10, in materia di svolgimento di indagini tecniche preliminari, ritiene che andrebbe confermato che non sussistono specifici adempimenti a carico del Ministero non realizzabili con le risorse attualmente previste. Inoltre, andrebbero forniti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di imputare al richiedente gli interi oneri per eventuali danni prodotti. In merito all'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore, di cui all'articolo 13, per la quale è stata soppressa la previsione che agli eventuali oneri si faccia fronte nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera, osserva che andrebbe chiarito come si intenda far fronte a detti oneri. Quanto ai benefici previsti per i territori che ospitano gli impianti nucleari, indicati nell'articolo 22, comma 2, atteso che l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 31 del 2010 specifica che il vincolo della relativa corresponsione è a esclusivo carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica, rileva che vengono in parte modificati i tempi e le modalità di erogazione. Si prevede infatti che il beneficio sia erogato posticipatamente per ciascun anno di esecuzione dei lavori. Inoltre, sia per il contributo relativo al periodo di costruzione che per quello riguardante l'esercizio dell'impianto, non si fa luogo all'erogazione in caso di sospensione dei lavori stessi o dell'esercizio. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi circa i possibili effetti per gli enti locali interessati: infatti, fermi restando i vincoli relativi al patto di stabilità interno, potrebbero determinarsi difficoltà per il rispetto dei medesimi qualora l'introito delle somme si verificasse in esercizi diversi da quello in cui gli enti procedono alla relativa spesa. Inoltre, poiché i benefici da erogare nella fase di costruzione sono

ripartiti tra enti locali, persone ed imprese operanti nel territorio anche sotto forma di riduzioni di imposte, quali addizionali IRPEF, TARSU ed ICI, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 31 del 2010, rileva che andrebbe chiarito se l'eventuale interruzione della corresponsione degli stessi per effetto della sospensione dei lavori possa determinare difficoltà applicative rispetto a programmi agevolativi già avviati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento agli articoli 9 e 13, conferma che gli adempimenti introdotti in capo alle amministrazioni interessate o per i quali sono stati introdotti dei termini di svolgimento, possono essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 10, conferma che per lo svolgimento delle indagini tecniche preliminari non sussistono adempimenti a carico del Ministero per lo sviluppo economico. Riguardo all'articolo 13, comunica che agli oneri per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari si fa fronte con gli strumenti di copertura finanziaria di cui l'operatore deve provare la disponibilità unitamente agli altri dati ed informazioni che saranno richiesti con le modalità stabilite con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia. Circa gli articoli 22 e 23, in ordine alla mancata corresponsione dei benefici agli enti locali in caso di sospensione dei lavori, conferma l'insussistenza di effetti rispetto alla legislazione vigente. Esprime quindi parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integra-

zioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico (atto n. 333),

preso atto dei chiarimenti del Governo, per cui:

le amministrazioni competenti potranno effettuare gli adempimenti di cui agli articoli 9, 10 e 13 dello schema di decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

L'Agenzia per la sicurezza nucleare potrà far fronte agli adempimenti di cui agli articoli 13, 19 e 26 nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

la mancata corresponsione dei benefici di cui all'articolo 22 dello schema di decreto legislativo in caso di sospensione dei lavori non determinerà effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

al fine di consentire agli enti locali di poter usufruire effettivamente dei benefici economici riconosciuti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dallo schema in esame, valuti il Governo l'opportunità di non considerare nel saldo di competenza mista rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno, le somme riferite ai medesimi benefici e le spese realizzate con tali risorse;

con riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, con le quali saranno stabiliti i criteri e le modalità di corresponsione di quota parte dei benefici economici riconosciuti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, alle persone residenti e alle imprese operanti nel territorio circostante gli impianti nucleari, valuti il Governo l'opportunità di:

individuare modalità che garantiscano una celere messa a disposizione delle risorse attribuite;

tenere conto, nel prevedere riduzioni di imposte, attualmente riferite all'IRPEF; la TARSU, IRES e l'ICI, della disciplina recata dai decreti legislativi in materia di federalismo fiscale;

valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 13 dell'articolo 13, che introduce il comma 15-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010, in quanto tale disposizione prevede che la costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto avvengano sotto il controllo tecnico dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, presupponendo funzioni più cogenti, quindi con un costo non preventivato ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda alla Commissione l'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al provvedimento in esame.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea che i tempi d'esame del provvedimento in Commissione sono troppo ristretti in relazione alla delicatezza dell'argomento, anche a prescindere dalla situazione contingente di riflessione sul nucleare. Ritiene, comunque, non opportuna una forzatura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che la problematica andrebbe approfondita nella Commissione di merito, atteso che, come emerso dalla relazione e

dall'intervento del rappresentante del Governo, il provvedimento non presenta particolari profili problematici dal punto di vista finanziario.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame rappresenta semplicemente un intervento correttivo di un precedente decreto legislativo e che le osservazioni contenute nella sua proposta riprendono sostanzialmente richieste formulate dall'ANCI.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che sarebbe più opportuno soprassedere nell'espressione del parere anche in considerazione dell'assenza di particolare problemi di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce che la discussione di merito sulla questione potrà essere più utilmente affrontata in altre sedi e fa presente che, a suo avviso, vi sono le condizioni per l'espressione del parere.

Pier Paolo BARETTA (PD) insiste sull'opportunità di soprassedere nell'espressione del parere, evitando forzature.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere direttamente al Governo e che le osservazioni formulate dal relatore riprendono richieste dell'ANCI, che possono essere condivise. Ritiene quindi che vi siano le condizioni per procedere alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) e Renato CAMBURSANO (IdV) annunciano, a nome dei rispettivi gruppi, la non partecipazione al voto sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 19.25.**

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

**C. 2854 e abb-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Rinvio dell'esame).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, in ragione dell'assenza del rappresentante del Ministero dell'economia, l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.30.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 19.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.**

**Atto n. 335.**

(Rilievi alla X Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, in ragione dell'assenza del rappresentante del Ministero dell'economia,

l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 19.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.**

**Atto n. 317.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2011.

Il sottosegretario Francesco BELSITO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, facendo presente che è in corso di definizione una proposta di parere che riformulerà significativamente il testo del decreto in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto della richiesta del rappresentante del Governo, fa presente che la Commissione potrà esaminare il provvedimento alla luce di tale proposta, previo aggiornamento della relazione tecnica, che tenga conto delle modifiche proposte e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.40.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.20 alle 19.25.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori .....	79
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	79
ALLEGATO 1 ( <i>Rilievi approvati dalla Commissione</i> ) .....	88
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04389 Fluvi: Applicazione ai lavoratori ex dipendenti della Società Ferservizi di benefici fiscali previsti dalla previgente normativa .....	81
5-04390 Soglia: Attuazione dell'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di fondi immobiliari .....	81
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	94
5-04391 Fugatti e Bitonci: Problematiche relative all'autenticazione di atti societari da iscrivere al registro delle imprese .....	81
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	95
Sull'ordine dei lavori .....	82
5-04392 Barbato: Iniziative di riforma in materia tributaria e finanziaria .....	82
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	97
RISOLUZIONI:	
7-00505 Fluvi e Bernardo: Imponibilità a fini ICI dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i> ) ..	83
ALLEGATO 5 ( <i>Nuovo testo approvato della risoluzione</i> ) .....	98
7-00507 Soglia: Proroga della riduzione sperimentale del prelievo unico erariale sulle somme giocate del Bingo ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	83
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	85
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
AVVERTENZA .....	87

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza  
del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo regionale, e, quindi, agli ulteriori punti all'ordine del giorno.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.**

**Atto n. 317.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Fuggati, aveva proposto di attendere gli esiti del confronto in corso tra il Governo, i relatori e i gruppi di maggioranza e di opposizione, in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, al fine di tenere conto, nella formulazione della propria proposta di rilievi, delle indicazioni emerse in tale sede.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, formula una proposta di rilievi (*vedi allegato 1*), la quale tiene conto esclusivamente dello stato di avanzamento, ad oggi, del lavoro svolto dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, senza avere riguardo, ovviamente, alle modifiche richieste dalla Conferenza unificata all'atto dell'espressione dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, della

legge n. 42 del 2009, né del confronto in atto presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Non esclude, tuttavia, che si possa giungere, all'esito del confronto tra il Governo, i relatori e i gruppi di maggioranza e di opposizione, tuttora in corso in seno alla Commissione bicamerale, all'accoglimento, nel parere che sarà espresso dalla predetta Commissione, di alcuni rilievi formulati dai gruppi di opposizione.

Con particolare riguardo alle considerazioni svolte nella seduta dell'8 marzo scorso dal deputato Fluvi, il quale rilevava, innanzitutto, come non fosse chiaro se il principio di invarianza della pressione fiscale a carico del contribuente, di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, fosse da riferire esclusivamente all'IRPEF, ovvero anche agli altri tributi, richiama il n. 4 della sua proposta di rilievi, con il quale si invita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale a valutare l'opportunità di chiarire se tale riduzione operi anche nel caso di incrementi dell'addizionale stessa disposti dalle regioni ai sensi del secondo periodo del comma 1, e se il vincolo di invarianza fiscale debba essere riferito a ciascun singolo contribuente.

Per quanto concerne, invece, la preoccupazione che la sostituzione di prestazioni sociali con detrazioni, prevista dall'articolo 5, comma 5, dello schema di decreto legislativo, possa determinare evidenti problemi applicativi nei confronti dei contribuenti cosiddetti « incipienti », nella proposta di rilievi non è stato possibile, allo stato, accogliere il suggerimento, avanzato dal deputato Fluvi, di specificare meglio la norma, segnatamente riconoscendo ai contribuenti interessati un'imposta negativa, vale a dire un ammontare monetario pari alla detrazione non effettivamente goduta.

Parimenti, non è stato possibile tenere conto, nella proposta di rilievi, del fatto che il combinato disposto dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto legislativo potrebbe di fatto impedire ad alcune regioni del Mez-

zogiorno, come rilevato dal deputato Fluvi, di esercitare la facoltà di ridurre l'aliquota dell'IRAP, fino ad azzerarla.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sulla base delle informazioni assunte presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in seno alla quale il confronto cui ha fatto riferimento il relatore procede alacramente, ritiene possibile che si realizzino convergenze su ulteriori aspetti dello schema di decreto legislativo che sono stati oggetto di rilievi critici nel corso dell'esame parlamentare.

Alberto FLUVI (PD) osserva che l'*iter* del provvedimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha una sua autonomia, ed è distinto da quello presso la Commissione Finanze, che è chiamata a esprimersi sul testo dello schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo alle Camere.

A tale proposito, fa presente che il proprio gruppo è disponibile a procedere già nella seduta odierna alla votazione della proposta di rilievi formulata dal relatore.

Antonio PEPE (PdL) raccomanda al relatore l'esigenza di tenere conto, nella proposta di rilievi, delle osservazioni espresse sullo schema di decreto dall'Unione province italiane, la quale, anche alla luce dei tagli che saranno attuati nei confronti di tali enti nel 2012, sottolinea la necessità di rafforzare l'autonomia tributaria delle province, garantendo fin dal 2011 le risorse finanziarie indispensabili per il complesso delle province, e di semplificare il sistema impositivo, nonché risolvendo alcune questioni da tempo aperte, come quella relativa ai residui perenti dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali dal 1999.

In tale quadro l'UPI suggerisce in particolare, anche alla luce dell'intesa raggiunta presso la Conferenza unificata, di sostituire la previsione della compartecipazione provinciale all'accisa sulla benzina con la compartecipazione delle province

all'IRPEF, al fine di consentire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali che le stesse devono garantire alle collettività amministrate.

Cosimo VENTUCCI (PdL), in considerazione della possibilità di individuare ulteriori convergenze sulle tematiche oggetto del provvedimento, propone, qualora ciò non pregiudichi la tempistica stabilita per l'esame del provvedimento, di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di rilievi.

Il Sottosegretario Sonia VIALE informa che venerdì prossimo, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, dovrebbero essere depositate le proposte di parere sullo schema di decreto legislativo dei relatori di maggioranza e di minoranza.

In proposito, poiché l'auspicio del Ministro Calderoli è che i due testi possano essere in larga parte condivisi, sarebbe utile che la Commissione Finanze formulasse i propri rilievi tenendo conto del contenuto delle predette proposte di parere.

Alberto FLUVI (PD) osserva che, in ogni caso, i rilievi della Commissione Finanze non potranno riguardare le eventuali modifiche al testo dello schema di decreto richieste dalle menzionate proposte di parere.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come sarebbe spiacevole esprimere un voto contrario su suggerimenti e proposte di modifica del testo che, invece, potrebbero trovare accoglimento nel parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, atteso che la Commissione deve procedere a una valutazione autonoma rispetto a quella che sarà effettuata dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ritiene che si possa procedere alla votazione della proposta di rilievi nella seduta odierna, sia pure rilevando come la perdurante possibilità di

raggiungere un accordo consigli di evitare ogni tipo di frattura tra i gruppi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, e pur ribadendo la sua personale preferenza a non affrettare l'esame ed a verificare ulteriormente ogni ipotesi di intesa che consenta di migliorare il testo dello schema di decreto, pone in votazione la proposta di rilievi formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-04389 Fluvi: Applicazione ai lavoratori ex dipendenti della Società Ferservizi di benefici fiscali previsti dalla previgente normativa.**

Il Sottosegretario Sonia VIALE chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di acquisire ulteriori elementi di risposta.

Alberto FLUVI (PD) consente a rinviare lo svolgimento dell'interrogazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte quindi che, su richiesta del Governo, e con il consenso del presentatore, l'interrogazione

Fluvi n. 5-04389 sarà svolta in altra seduta.

**5-04390 Soglia: Attuazione dell'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di fondi immobiliari.**

Gerardo SOGLIA (IR) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gerardo SOGLIA (IR) ringrazia della risposta, auspicando che la disciplina di attuazione delle norme introdotte in materia di fondi immobiliari dal decreto-legge n. 78 del 2010 sia emanata in tempi ragionevolmente brevi.

**5-04391 Fugatti e Bitonci: Problematiche relative all'autenticazione di atti societari da iscrivere al registro delle imprese.**

Massimo BITONCI (LNP) illustra brevemente l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando come l'invio, da parte del conservatore del registro delle imprese di Vicenza, di una direttiva nella quale si invitano gli associati del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia a non trasmettere al registro medesimo atti sprovvisti dell'autentica notarile, abbia determinato una situazione del tutto paradossale.

In particolare, nella predetta direttiva il conservatore richiama, per motivare il nuovo orientamento, le pronunce con le quali il tribunale vicentino ha ordinato di procedere alla cancellazione dell'iscrizione di un atto di cessione di quote di una società a responsabilità limitata, in quanto sprovvisto dell'autentica notarile delle firme digitali sullo stesso apposte.

A tale proposito, poiché l'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 dispone che l'atto di trasferimento di cui all'articolo 2470 del codice civile può

essere sottoscritto con firma digitale e può essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge n. 340 del 2000, sembra palese che il legislatore, quando ha dettato tale disposizione, intendesse semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, i quali, invece, si ritrovano costretti a fare ricorso a un notaio, proprio come avveniva prima dell'introduzione della citata norma.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo BITONCI (LNP) sottolinea come le ricordate pronunce del tribunale di Vicenza, e la conseguente direttiva del conservatore del registro delle imprese possano indurre molte società ad iscriversi presso i registri delle imprese, nonché a trasferire la propria sede presso camere di commercio limitrofe, con evidenti danni per l'economia vicentina.

Sul piano generale, ritiene indispensabile garantire uniformità di trattamento alle imprese sul territorio nazionale, non essendo possibile che il comportamento del conservatore del registro delle imprese della provincia di Vicenza sia difforme da quello dei conservatori delle altre province.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione della rilevanza della questione affrontata dall'interrogazione, suggerisce di presentare un atto di indirizzo in materia, al fine di impegnare il Governo ad assumere iniziative legislative volte a scongiurare il rischio della difformità di comportamenti paventato dagli interroganti.

#### Sull'ordine dei lavori.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Bitonci, rilevando come si stia determinando una notevole confusione in materia, che rischia di aggravarsi anche perché i notai

tendono a riportare nell'ambito della propria competenza l'autentica degli atti societari, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese.

Ritiene condivisibile, quindi, la proposta di presentare una risoluzione in merito alla questione affrontata dall'interrogazione.

#### 5-04392 Barbato: Iniziative di riforma in materia tributaria e finanziaria.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco BARBATO (IDV), si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale risulta del tutto priva di ogni contenuto politico.

Invita quindi il Presidente ad adoperarsi affinché il lavoro svolto dalla Commissione e l'impegno profuso dai suoi componenti siano tutelati, riconoscendo ai presentatori degli atti di sindacato ispettivo il diritto ad ottenere delle risposte, di qualsivoglia tenore, che abbiano perlomeno un senso compiuto.

Per quanto riguarda il tema affrontato dalla sua interrogazione, sottolinea come essa riprenda i rilievi espressi dalla *Heritage Foundation* rispetto al livello di libertà economica del nostro Paese, che risulta addirittura inferiore a quella di molti Paesi in via di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda il sistema tributario.

In tale contesto appare ancora più importante che l'Esecutivo fornisca risposte chiare alle gravissime preoccupazioni per il futuro economico del Paese sottese all'atto di sindacato ispettivo, indicando quale sia la tempistica con la quale si intende finalmente realizzare quella vagheggiata riforma del sistema tributario che era stata promessa dal Presidente del Consiglio fin dalla campagna elettorale del 2008.

Sottolinea, infatti, come, qualora il Governo rimanesse ulteriormente nella sua condizione di assoluto immobilismo in materia di politica economica, non preoccupandosi della crisi sempre più evidente che attanaglia il sistema produttivo nazionale, l'Italia rischierebbe di trovarsi in breve tempo addirittura all'ultimo posto della classifica relativa al livello di libertà economica.

Chiede quindi al Governo di assumere un impegno politico relativamente alla tempistica della prospettata riforma tributaria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla tematica oggetto dell'interrogazione del deputato Barbato, ritiene di poter affermare che la riforma fiscale annunciata dal Governo potrà vedere la luce nel corso del prossimo anno.

Per quanto riguarda invece la questione, anch'essa sollevata dal deputato Barbato, circa l'eshaustività delle risposte fornite agli atti di sindacato ispettivo, ritiene che essa sia effettivamente meritevole di attenzione, riservandosi a tale proposito di esprimere alcuni appunti nei confronti degli uffici del Ministero competenti a fornire gli elementi di risposta.

In tale contesto evidenzia, peraltro, come le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, le quali possono essere presentate fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello di svolgimento, possano rendere difficile assicurare la completezza delle risposte. A tale riguardo potrebbe essere utile che i gruppi presentino le predette interrogazioni a risposta immediata con maggiore anticipo, al fine di consentire agli uffici ministeriali preposti, ed agli stessi rappresentanti del Governo, di approfondirne il contenuto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

## RISOLUZIONI

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**7-00505 Fluvi e Bernardo: Imponibilità a fini ICI dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 9 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 9 marzo scorso, il presentatore ha riformulato il testo della risoluzione in discussione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE si rimette alla Commissione in merito alla risoluzione, come riformulata.

Ivano STRIZZOLO (PD) rileva come l'approvazione della risoluzione costituisca un importante risultato, auspicando che il Governo dia sollecita attuazione agli impegni in essa contenuti.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00114 *(vedi allegato 5)*.

**7-00507 Soglia: Proroga della riduzione sperimentale del prelievo unico erariale sulle somme giocate del Bingo.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gerardo SOGLIA (IR) illustra la propria risoluzione, ricordando come il Go-

verno, con l'articolo 21, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale ha aggiunto la lettera *p-bis*) all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, abbia introdotto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2010, la possibilità, nell'ambito del gioco del Bingo, di destinare al montepremi il 70 per cento delle somme giocate, nonché di ridurre all'11 per cento del prezzo di vendita delle cartelle l'aliquota del prelievo erariale unico.

Evidenzia, quindi, come tale previsione abbia determinato un'immediata ripresa dei volumi di gioco, dopo che, per quasi un triennio, il settore aveva registrato una significativa flessione della raccolta, la quale aveva provocato la perdita di circa 3.000 posti di lavoro e una rilevante riduzione delle entrate erariali provenienti dal gioco del bingo.

D'altra parte, l'assegnazione a montepremi, in ciascuna partita, di una somma costituita dal 70 per cento dell'importo delle cartelle vendute ha consentito di rilanciare anche la modalità di gioco del bingo con partecipazione a distanza, sulla rete Internet, formula che ha permesso di produrre nuovo gettito erariale e, nel contempo, di contrastare il gioco non controllato e illegale.

Prima che sopraggiungesse la scadenza del predetto regime sperimentale, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 225 del 2010, in vigore dal 29 dicembre 2010, ha fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento, tra i quali, appunto, quello di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *p-bis*), del decreto-legge n. 39 del 2009, relativo al gioco del bingo.

In proposito, dal momento che la proroga della sperimentazione limitata ai primi tre mesi del 2011 pone gli operatori del settore in una prolungata situazione di incertezza, sottolinea come un ritorno alla percentuale di destinazione al montepremi del 58 per cento non sarebbe accettato dai giocatori, i quali percepirebbero tale modifica come la volontà del concessionario di limitare le vincite e, di conseguenza, si allontanerebbero dalle sale del Bingo, in-

nescando una crisi anche più grave di quella verificatasi fino all'ottobre 2009. Inoltre, la riduzione della somma da assegnare a montepremi esporrebbe i concessionari al rischio della chiusura temporanea delle sale, al fine di riadeguare i sistemi contabili di corresponsione dei premi ai giocatori e di calcolo del prelievo fiscale per lo Stato, con ulteriori danni economici sia per i concessionari sia per l'Erario. Peraltro, le recenti norme contenute nella legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) prevedono ulteriori adeguamenti e pesanti oneri a carico dei concessionari, pena la decadenza della concessione stessa.

In tale contesto la risoluzione impegna il Governo a prorogare entro il mese di marzo le misure sperimentali a favore del settore del bingo per l'intero anno 2011 e a prevedere l'adozione definitiva del nuovo regime del prelievo erariale unico in caso di conferma dei risultati positivi anche nel secondo anno di sperimentazione.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che è stata già formalizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 225 del 2010, ai fini della proroga al 31 dicembre 2011 delle misure sperimentali per il gioco del Bingo in vigore fino al 31 marzo 2011.

Come riferito dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in considerazione dei risultati conseguiti nei sedici mesi dall'introduzione delle nuove misure, si può affermare che l'incremento in termini di raccolta è stato rilevante, con ovvi effetti sul mantenimento dei livelli occupazionali.

Infatti, il dato relativo al gioco di sala evidenzia una raccolta media mensile pari a 153.509.250 euro, a fronte di una raccolta media mensile per il 2009, antecedentemente all'avvio della sperimentazione, di 114.886.950 euro, che fa registrare un incremento del 25,16 per cento.

Per quanto riguarda, invece, l'entrata complessiva – considerando il prelievo erariale e il compenso al controllore cen-

tralizzato –, questa ha segnato un valore medio mensile di 18.421.110 euro, a fronte dei 27.343.094 euro medi mensili del periodo del 2009 antecedente all'avvio della sperimentazione.

Esprime quindi una valutazione positiva sulla risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**Legge comunitaria 2010.**

**Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

**La seduta comincia alle 14.55.**

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione riferiti al provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva illustrato il contenuto delle proposte emendative trasmesse dalla Commissione Politiche per l'Unione europea.

Il Sottosegretario Sonia VIALE esprime una valutazione contraria sull'emendamento Fluvi 8.1, sia in quanto la proposta emendativa non specifica in che modo andrebbero ripartite tra Banca d'Italia e CONSOB le competenze regolamentari in materia di fondi comuni di investimento, sia in quanto il criterio di delega risulta carente di motivazioni.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Fluvi 8.2, 8.3 e 8.4, in quanto le modifiche da essi proposte non appaiono necessarie. Infatti, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 già si prevede di apportare al TUF le modifiche « necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla CONSOB ».

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Gioacchino Alfano 8.5, il quale introduce nell'articolo 8 un ulteriore criterio di delega in materia di OICVM, volto ad apportare al TUF le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una SGR in liquidazione coatta amministrativa, o comunque meccanismi di adeguata tutela dei creditori qualora le attività del fondo non siano sufficienti per l'adempimento delle obbligazioni.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 8.01, il quale è volto ad adeguare la normativa IVA nazionale alle più recenti modifiche comunitarie intervenute in materia, esprime su di esso parere favorevole, sottolineando tuttavia l'opportunità di apportarvi alcune correzioni di carattere formale.

In particolare, al comma 1, alinea, occorre sostituire le parole « Al fine di dare attuazione alla direttiva 2009/162/UE » con le seguenti « Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario ».

Al comma 1, lettera d), n. 6, con il quale si introduce una nuova lettera e-bis) nell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è necessario sostituire le parole: « le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera c) » con le seguenti: « le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) »;

Al comma 1, lettera j), con la quale si novella l'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,

al capoverso lettera *f*) è opportuno sostituire le parole: « organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui al n. 3) » con le seguenti: « organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera *c*) ».

Esprime parere favorevole sull'emendamento 14.2 del Relatore, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 14.6 e Mariani 14.5, che delegano il Governo all'adozione, secondo i principi e i criteri in essi contenuti, di un decreto-legislativo volto alla revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in quanto tali ultime proposte emendative non sono volte a rimuovere le censure formulate dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908 in materia, ma sono indirizzate ad una generale revisione della materia delle concessioni demaniali marittime, introducendo disposizioni di dettaglio non coerenti con gli obiettivi connessi alla procedura di infrazione.

Per quel che concerne l'articolo aggiuntivo 15.03 del Relatore, il quale subordina la possibilità di estrazione dei beni dai depositi IVA, da parte dei soggetti passivi d'imposta, alla sussistenza di alcune condizioni in capo al soggetto IVA interessato, costituiti dall'iscrizione alla Camera di commercio da almeno un anno, dall'operatività effettiva e dalla regolarità nei versamenti IVA nei dodici mesi precedenti, esprime su di esso parere non ostativo, in quanto la proposta emendativa non contrasta con la normativa comunitaria.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Zeller 18.043, nel condividere le finalità della proposta emendativa, fa presente che essa, così come formulata, potrebbe comportare problemi in sede di applicazione del novellato articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Pertanto, ritiene necessario riformulare il comma 1 nel senso di prevedere che al comma 1, lettera *i-sexies*), dell'articolo 15 del predetto decreto del Presidente della

Repubblica n. 917 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* ».

Sottolinea inoltre la necessità di verificare la sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, che è prevista a valere sul Fondo strutturale per gli interventi di politica economica, rilevando come la quantificazione degli oneri recata dall'articolo aggiuntivo risulti non in linea con quella stimata dal Dipartimento delle finanze del Ministro dell'economia, il quale indica un minor gettito pari a 28 milioni di euro nel 2013 ed a 16 milioni di euro nel 2014.

Gerardo SOGLIA (IR), *relatore*, condivide le valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, segnalando inoltre l'esigenza di apportare ulteriori correzioni all'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 8.01, con specifico riferimento alla parte relativa all'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria per quanto riguarda le operazioni concernenti le navi d'alto mare, al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo circa l'applicabilità dell'esenzione IVA alle navi militari, appare opportuno apportare al testo dell'emendamento le seguenti modifiche:

In particolare, al comma 1, lettera *d*), numero 2), appare opportuno sostituire le parole « da guerra » con le seguenti: « di cui agli articoli 239 e 243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 », mentre al comma 1, lettera *d*), numero 6), è necessario inserire, dopo le parole: « lettere *a*) », la seguente: « , *a-bis*) ».

Formula quindi una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi (*vedi allegato 6*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) condivide le proposte di modifica del proprio articolo aggiuntivo 18.043 formulate dal relatore e dal rappresentante del Governo, rilevando come esse risultino pienamente congruenti con le finalità della sua proposta emendativa.

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, anche in quanto il Governo e la maggioranza non hanno mostrato adeguata attenzione alle proposte emendative presentate dall'opposizione.

Con riferimento specifico all'importante delega conferita al Governo dall'articolo aggiuntivo 18.039 del Governo, relativo all'attuazione della direttiva 2010/78/UE, che intende adeguare il quadro normativo europeo all'istituzione delle nuove autorità di vigilanza europee sui settori bancario, finanziario e assicurativo, auspica che la Commissione possa esprimere il proprio parere sugli schemi di decreto legislativo che saranno emanati in forza di tale delega.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 marzo 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.*

*Nuovo testo C. 2302 Granata.*

*Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.*

*C. 3548 Meta.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. (Atto n. 317).**

**RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (Atto n. 317);

rilevato come la Conferenza unificata abbia espresso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009, l'intesa sullo schema di decreto legislativo, richiedendo una serie di modifiche al testo dello schema di decreto legislativo che possono risolvere alcuni aspetti problematici del provvedimento,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

*lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:*

1) con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale stabilisce che il gettito delle fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario indicate dal comma 2 del medesimo articolo non ha vincoli di destinazione, si rileva l'opportunità di verificare la congruenza di tale previsione con il dettato dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009, ai sensi del quale l'assenza del vincolo di destinazione riguarda il gettito dei tributi derivati propri e le partecipazioni al gettito di tributi erariali;

2) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno rideterminate la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e sarà disposta la riduzione delle aliquote IRPEF, si segnala come la disposizione intervenga sul sistema delle fonti che attualmente disciplinano l'IRPEF, attribuendo alcune potestà normative, ora regolate da fonte di rango primario, ad una normativa di rango secondario, per i quali non è prevista la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari, né la predisposizione della relazione tecnica; si rileva inoltre l'opportunità di chiarire la portata della previsione secondo cui la predetta rideterminazione operata con DPCM ha l'obiettivo di « mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente », in particolare precisando se tale invarianza si riferisca solo all'IRPEF e all'addizionale regionale IRPEF, ovvero anche ad altre tipologie di imposte e tributi e se la previsione indichi un vincolo di invarianza fiscale riferito a ciascun singolo contribuente;

3) con riferimento specifico al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, ai sensi del quale all'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF si aggiungono le eventuali maggiorazioni della medesima aliquota disposte da ciascuna regione a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), dello schema, si rileva l'opportunità di

chiarire il rapporto tra tali due previsioni, atteso che la norma del secondo periodo sembra limitarsi a confermare il potere, riconosciuto alle regioni dal comma 1 dell'articolo 5, di variare l'aliquota della predetta addizionale;

4) con riferimento al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 dello schema, in base al quale con DPCM si riducono le aliquote IRPEF di competenza statale, in connessione con la rideterminazione dell'addizionale regionale IRPEF, al fine di mantenere invariato il carico fiscale complessivo a carico del contribuente, si valuti l'opportunità di chiarire se tale riduzione operi anche nel caso di incrementi dell'addizionale stessa disposti dalle regioni ai sensi del secondo periodo del comma 1, e se il vincolo di invarianza fiscale debba essere riferito a ciascun singolo contribuente;

5) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto, il quale prevede, relativamente alla determinazione della quota dell'imposta sul valore aggiunto riconosciuta a tutte le regioni a statuto ordinario, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, si segnala l'opportunità di sostituire il rinvio alla « normativa vigente » con un riferimento più esplicito al decreto legislativo n. 56 del 2000;

6) con riferimento al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 dello schema, il quale prevede che, a decorrere dal 2013, l'attribuzione a ciascuna regione della quota di compartecipazione IVA spettante sia effettuato sulla base del criterio di territorialità, tenendo conto del luogo di consumo del bene o servizio oggetto di scambio, si rileva l'opportunità di chiarire in che modo si applichi la predetta modifica del criterio di attribuzione alle regioni dell'IVA, specificando se, per il 2013, essa incida sull'ammontare di risorse effettivamente attribuite a ciascuna regione, ovvero resti ferma, per tale anno, la destinazione del gettito IVA compartecipato al finanziamento della quota di spesa sanitaria regionale non finanziata dalle altre fonti;

7) sempre con riferimento al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3, si segnala l'esigenza di chiarire, con riferimento alla fase successiva al 2013, se l'attribuzione alle regioni della compartecipazione IVA sulla base del principio di territorialità riguardi l'intero ammontare della compartecipazione stessa o solo la quota che non confluisce al Fondo perequativo di cui all'articolo 11 dello schema;

8) con riferimento al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3, il quale contempla la possibilità che, nel caso delle prestazioni di servizio, il luogo di consumo può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore, si rileva l'esigenza di chiarire quale sia il soggetto cui viene conferita la facoltà di compiere tale opzione e quale sia il relativo strumento normativo;

9) con riferimento al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 5, il quale prevede che, nel caso in cui la regione intenda deliberare una riduzione dell'addizionale IRPEF, la nuova aliquota deve, in ogni caso, assicurare un gettito non inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali effettuati in favore dei comuni, soppressi dall'articolo 8 dello schema di decreto, si segnala l'esigenza di specificare il riferimento temporale cui è riferita la disposizione, tenuto conto che la soppressione dei trasferimenti opera a decorrere dal 2013;

10) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale prevede la soppressione di una serie di imposte e tasse, nonché l'abrogazione della relativa disciplina legislativa e regolamentare, si segnala come la disciplina di cui si dispone l'abrogazione trovi attualmente applicazione sia nel territorio delle regioni a statuto ordinario, destinatarie delle disposizioni del Capo I dello schema di decreto, sia nelle regioni a statuto speciale, cui le norme sul federalismo fiscale si applicano solo in parte e secondo specifici principi e criteri direttivi, e come non appaia pertanto corretto disporre una generalizzata soppressione di tale disciplina;

11) sempre con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, si rileva l'opportunità di chiarire se la soppressione dei tributi regionali ivi indicati riguardi anche le regioni a statuto speciale;

12) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8, il quale prevede che le regioni a statuto ordinario sopprimono, a decorrere dal 2013, i finanziamenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese dei comuni, si segnala l'esigenza di chiarire se le regioni abbiano piena discrezionalità nella scelta dei trasferimenti da sopprimere o siano invece comunque tenute alla soppressione di tutti i trasferimenti di parte corrente aventi carattere di generalità e permanenza;

13) con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, il quale prevede che i trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1 sono sostituiti, a decorrere dal 2013, con una compartecipazione al gettito della addizionale regionale all'IRPEF determinata da ciascuna regione con atto amministrativo, d'intesa con i comuni del proprio territorio, si segnala come la disposizione affidi ad un atto amministrativo l'istituzione della compartecipazione, nonché la manovrabilità dell'aliquota di compartecipazione;

14) con riferimento al comma 4 dell'articolo 8, il quale prevede l'istituzione, da parte di ciascuna regione, di un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio, alimentato con le entrate derivanti dalla compartecipazione comunale al gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF istituita ai sensi del comma 2, a decorrere dall'anno 2013, stabilendo che ciascuna regione definisca, previo accordo con i comuni, le modalità di riparto del Fondo, e le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta, si rileva l'opportunità di precisare le modalità e la data di istituzione del Fondo sperimentale, il periodo di durata del medesimo, nonché di specificare se l'accordo preventivo da raggiungere tra la regione e i comuni in merito alla defini-

zione delle modalità di riparto del Fondo abbia carattere vincolante, e se, in mancanza di tale accordo, la regione possa comunque procedere al riparto del Fondo stesso;

15) con riferimento all'articolo 11, il quale disciplina, a decorrere dal 2014, il nuovo sistema di finanziamento delle regioni, si segnala l'esigenza di disciplinare anche le modalità transitorie di perequazione delle risorse tributarie assegnate a decorrere dal 2012 e fino all'entrata in vigore del Fondo perequativo a regime;

16) con riferimento al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11, il quale prevede che, nella regione presa a campione, ai sensi del primo periodo del comma 3 del medesimo articolo 11, ai fini della determinazione dell'aliquota della compartecipazione all'IVA, qualora l'effettivo gettito dei tributi sia inferiore al dato previsionale viene comunque garantita la copertura della differenza certificata, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, si segnala l'opportunità di chiarire la disciplina applicabile nelle altre regioni, nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi risulti inferiore ovvero superiore al dato previsionale, atteso che il predetto scostamento tra fabbisogno finanziario e gettito effettivo potrebbe verificarsi in tutte le regioni;

17) con riferimento alle lettere *a)* e *b)* del comma 7 dell'articolo 11, ai sensi delle quali la parte del Fondo perequativo destinata alle spese non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni è alimentato dalle regioni in cui il gettito *pro-capite* risulta maggiore della media nazionale, mentre sono destinatarie delle risorse del Fondo le regioni in cui il gettito *pro-capite* dell'addizionale IRPEF risulta al di sotto della media nazionale, si rileva l'opportunità di specificare che il gettito nazionale per abitante deve intendersi determinato con riferimento al gettito delle sole regioni a statuto ordinario, escludendo quindi quello delle regioni a statuto speciale;

18) con riferimento al comma 7 dell'articolo 14, il quale prevede che, a

fronte della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, con decreto del Ministro dell'economia è rideterminato, al fine di assicurare « l'equivalenza del gettito », l'importo dell'accisa sull'energia elettrica, si segnala come la disposizione affidi a un provvedimento di rango secondario la determinazione del *quantum* dell'accisa, senza inoltre determinare il profilo temporale entro il quale tale meccanismo compensativo deve essere realizzato;

19) con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, il quale prevede che ciascuna Regione a statuto ordinario, con atto amministrativo, istituisca, d'intesa con le Province del proprio territorio, una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali per il finanziamento delle province, soppressi ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, e possa modificare l'aliquota a seguito dell'adozione di disposizioni legislative regionali che interessano le funzioni delle Province, nonché successivamente incrementarla in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione, si segnala come la disposizione affidi ad un atto amministrativo l'istituzione della compartecipazione e la manovrabilità dell'aliquota della suddetta compartecipazione, connettendo inoltre la modificabilità dell'aliquota alla soppressione di trasferimenti il cui ammontare non è quantificato dalla norma, ovvero a non meglio precisate « disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle Province »;

20) con riferimento al comma 4 dell'articolo 15, il quale prevede l'istituzione, da parte di ciascuna regione, di un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in favore delle province, alimentato con le entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla regione, stabilendo che le modalità di riparto

del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute alla singola provincia in cui si sono verificati i presupposti di imposta, siano fissate da ciascuna regione, previo accordo con le province, si rileva la necessità di chiarire meglio i meccanismi di funzionamento del Fondo, in particolare per quanto riguarda la data di istituzione, la durata ed i principi in base ai quali dovranno essere adottati i criteri per il riparto del Fondo stesso, nonché di specificare se l'accordo preventivo tra la regione e le province abbia valenza vincolante;

21) con riferimento al comma 1 dell'articolo 17, il quale prevede l'istituzione, a decorrere dal 2012, di un Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, si segnala l'opportunità di specificare la durata del Fondo sperimentale, il quale dovrebbe avere durata quadriennale, atteso che la disposizione dispone la cessazione del Fondo a decorrere dalla data di attivazione del sistema di perequazione ordinario previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e dall'articolo 19, comma 1, dello schema di decreto;

22) con riferimento al comma 3 dell'articolo 17, il quale stabilisce che le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio siano definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si segnala come la disposizione demandi ad una fonte di rango secondario la definizione delle modalità di riparto del Fondo, senza specificare la natura, vincolante o meno, dell'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e senza chiarire se, in mancanza dello stesso, si possa comunque procedere all'adozione del predetto decreto;

23) ancora con riferimento al comma 3 dell'articolo 17, il quale prevede che i criteri di riparto tra le province delle somme che affluiscono al Fondo sperimentale siano coerenti con la determinazione dei fabbisogni *standard*, si evidenzia

la necessità di chiarire meglio i meccanismi di funzionamento del Fondo, nonché i principi in base ai quali dovranno essere adottati i criteri per il riparto delle risorse del Fondo stesso, posto che, ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010, la determinazione dei fabbisogni *standard* avverrà secondo un processo graduale, nonché di valutare se il predetto Fondo sperimentale perequativo sia in grado di garantire alle province, nella fase di transizione, risorse adeguate al finanziamento complessivo delle funzioni, secondo il principio indicato nell'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della legge n. 42 del 2009;

24) sempre con riferimento al comma 3 dell'articolo 17, si rileva come la disposizione non preveda la verifica da parte della Conferenza unificata, contemplata dal già citato articolo 21, comma 1, lettera *b*), della legge n. 42 del 2009, circa la congruità del gettito delle nuove entrate delle province in relazione ai trasferimenti soppressi;

25) con riferimento all'articolo 19, il quale disciplina l'istituzione del Fondo perequativo per le province e i comuni, finalizzato a finanziare le spese dei comuni e delle province, successivamente alla determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali, si rileva come tale nuovo sistema di perequazione ordinario potrà essere attivato solo quando sarà concluso il percorso per la transizione verso l'integrale finanziamento dei fabbisogni *standard* previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, ai sensi del quale il criterio del fabbisogno *standard* verrà progressivamente applicato ad un numero sempre maggiore di funzioni fondamentali;

26) ancora con riferimento all'articolo 19, si segnala l'esigenza di coordinare il contenuto della disposizione con il disposto dell'articolo 13 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo municipale, come modificato dal Governo e trasmesso nuovamente alle Camere ai sensi dell'articolo

2, comma 4, della legge n. 432 del 2009 (Atto n. 292-*bis*), il quale prevede a sua volta l'istituzione di un Fondo perequativo per i comuni e le province, in particolare per quanto riguarda i criteri di attribuzione di risorse tributarie direttamente ai comuni o al Fondo perequativo;

27) con riferimento specifico al comma 1 dell'articolo 19, il quale prevede, tra l'altro, che le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo perequativo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-Città ed autonomie locali, si segnala come la disposizione non rechi alcuna indicazione riguardo alle modalità di alimentazione del Fondo perequativo né alla sua dimensione, demandando ad una fonte di rango secondario la definizione delle predette modalità di alimentazione, nonché dei criteri di riparto del Fondo, senza inoltre specificare se l'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali abbia o meno carattere vincolante, non chiarendo se, in mancanza dello citato accordo, si possa comunque procedere all'adozione del DPCM;

28) con riferimento al comma 7 dell'articolo 19, il quale prevede, tra l'altro, la fissazione di specifici criteri di riparto del Fondo perequativo, applicabili agli enti locali con minor popolazione, stabilendo che la soglia di popolazione per l'individuazione di tali enti sarà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si rileva come la disposizione, diversamente da quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge n. 42 del 2009, non identifichi direttamente la predetta soglia;

29) con riferimento al comma 2 dell'articolo 26, il quale stabilisce che l'esercizio dell'autonomia tributaria non può comportare, da parte di ciascuna regione, un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente, fatti salvi gli automatismi previsti dalla legislazione vigente nel settore sanitario per i casi di

squilibrio economico e di applicazione di incrementi di aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari, si evidenzia come la disposizione introduca un divieto vincolante, in capo alle regioni a statuto ordinario, di aumentare la pressione fiscale, tale da incidere

sulla flessibilità che lo schema di decreto riconosce a tali enti riguardo a singoli tributi, divieto che non è inoltre sancito anche per le province; si segnala inoltre come non risulti chiaro se il predetto divieto si riferisca alla posizione di ciascun singolo contribuente regionale.

## ALLEGATO 2

**5-04390 Soglia: Attuazione dell'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di fondi immobiliari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere i tempi per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 le quali intervengono al fine di arginare il fenomeno dei cosiddetti « fondi veicolo », ossia quei fondi a ristretta base partecipativa costituiti principalmente con lo scopo elusivo di usufruire dei benefici fiscali previsti dall'attuale normativa.

Ai fini dell'attuazione di tali modifiche, infatti, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nonché di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'emanazione del citato decreto.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.

Per effetto delle disposizioni che verranno emanate dal predetto decreto ministeriale, i regolamenti dei fondi immobiliari preesistenti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro 30 giorni dalla emanazione del citato decreto. Le società di gestione del risparmio che li hanno istituiti, in sede di adozione delle delibere di adeguamento, dovranno prelevare a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi un ammontare pari al 5 per cento del valore netto risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009. In alternativa, le società di gestione del risparmio che non intendono adeguare i regolamenti dei propri fondi alle suddette disposizioni dovranno porre in liquidazione i fondi stessi con applicazione del-

l'imposta sostitutiva nella misura del 7 per cento.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dovrà stabilire le modalità di versamento delle imposte sostitutive sopra descritte.

Tanto premesso, è opportuno osservare che lo schema di provvedimento, peraltro ormai in avanzata fase di predisposizione, dovrà assumere, all'esito del suo *iter* di definizione, la natura di regolamento ministeriale. Ciò in quanto il comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 rinvia all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Quest'ultima norma, a propria volta, dispone, al comma 1, che gli atti previsti dal medesimo articolo vengono adottati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

Ciò implica che, una volta acquisiti gli avvisi delle predette Autorità, lo schema di provvedimento dovrà essere inoltrato al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere. Solo successivamente potrà essere predisposta la versione finale dello schema di provvedimento, acquisita la firma del Signor Ministro e ed effettuata la pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Allo stato si può quindi concludere che i tempi per l'emanazione delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, dovranno necessariamente tenere conto dei tempi intermedi implicati dall'*iter* procedurale sopra descritto.

## ALLEGATO 3

**5-04391 Fugatti e Bitonci: Problematiche relative all'autenticazione di atti societari da iscrivere al registro delle imprese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Fugatti e Bitonci pongono quesiti in ordine all'iscrizione nel registro delle imprese di un atto di cessione di quote di società a responsabilità limitata.

Al riguardo, premesso che la questione rientra nella specifica competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, si risponde sulla base degli elementi trasmessi dalla citata Amministrazione.

Per quanto riguarda la direttiva del Conservatore del Registro delle Imprese di Vicenza sull'invito agli Associati del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Vicenza a non inviare al Registro delle Imprese atti sprovvisti di autentica notarile, si segnala quanto segue.

La disciplina introdotta dal legislatore con l'articolo 36, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge 133 del 2008, ha prestato il fianco a diverse interpretazioni non solo da parte dei due consigli nazionali direttamente interessati, ma anche da parte di studiosi.

Sulla materia si è registrato anche uno studio esplicativo da parte dell'Unioncamere, rivolto alle Camere di commercio, che sostanzialmente si muove nella stessa direzione auspicata dall'onorevole interrogante.

Sulla questione è poi intervenuta la Magistratura, che con le due decisioni richiamate nell'interrogazione (ordinanza del Giudice del registro di Vicenza del 17 aprile 2009, e sentenza confermativa in sede di gravame del Tribunale vicentino in seduta collegiale) ha ordinato al Conser-

vatore la cancellazione della iscrizione di cessione di quota non autenticata da notaio.

Sulla scorta di tali decisioni il Conservatore ha emanato la direttiva di cui alla richiesta dell'interrogante.

È opportuno soffermarsi sulla natura del primo provvedimento giudiziale. Si tratta di un provvedimento cautelare (*ex* articoli 700 e 669-*sexies* codice di procedura civile) in relazione alla richiesta di un privato (non quindi della Camera di commercio) di procedere alla cancellazione dell'iscrizione della cessione di quote.

La norma che viene invocata ed applicata dal Giudice del registro e confermata dal Tribunale (articolo 2191 del codice civile) prevede che « Se una iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione ». Si è cioè in presenza di una iscrizione effettuata dal Conservatore *contra legem*.

Se da un lato deve rilevarsi la natura bilaterale della decisione, per cui essa fa stato tra le parti, è doveroso tuttavia anche rilevare la posizione del Conservatore, in quanto la decisione resa sulla scorta dell'articolo 2191 del codice civile, detta un principio di illegittimità al quale il Conservatore non può sottrarsi, al di là del caso specifico.

È inoltre il caso di precisare che la materia è regolata oltre che dalle citate norme sostanziali di diritto civile, anche dalla disciplina procedurale introdotta dal Codice dell'Amministrazione digitale (di recente innovato anche *in parte qua*), che coordinato con le disposizioni recate dal

decreto del Presidente della Repubblica 581/95, crea effettivamente delle difficoltà interpretative, risolte come sopra osservato dalla magistratura vicentina.

Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone di una vigilanza completa sul REA (repertorio delle notizie economiche ed amministrative), mentre dispone di una vigilanza esclusivamente amministrativa sul registro delle imprese, quale la verifica delle procedure di protocollazione delle imprese, il rispetto dei tempi e la modularità. A norma del decreto del Presidente

della Repubblica 581/99, il registro delle imprese è tenuto dall'ufficio omonimo retto da un Conservatore e sotto l'unica vigilanza del Giudice del registro delle imprese.

Ne consegue che il Ministero dello Sviluppo Economico non dispone in sede amministrativa di poteri coercitivi nei confronti dei Conservatori, ferma restando la possibilità di approfondire ulteriormente la questione ai fini di eventuali iniziative normative volte a chiarire o semplificare le disposizioni in questione.

## ALLEGATO 4

**5-04392 Barbato: Iniziative di riforma  
in materia tributaria e finanziaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere lo stato di avanzamento del processo di riforma dell'ordinamento tributario nazionale nonché le iniziative che si intendano assumere per rafforzare i presidi normativi diretti a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari finanziari, ad assicurare la piena trasparenza del mercato finanziario, a tutela degli investitori e dei piccoli risparmiatori, ed, infine, a contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha fatto presente che sono stati istituiti alcuni tavoli tecnici, le cui riunioni hanno avuto inizio nel mese di dicembre dello scorso anno, con il compito – fra l'altro – di effettuare, da un lato, una

ricognizione delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti (compresi i regimi sostitutivi e le riduzioni della base imponibile) e, dall'altro, di valutare le possibili sovrapposizioni fra incentivi fiscali e trasferimenti erogati con strumenti di spesa. Tali lavori costituiranno un'utile base di partenza nel processo di riforma dell'ordinamento tributario.

Voglio rassicurare che, nel processo di riforma dell'ordinamento tributario, sono certamente tenute in debita considerazione le preoccupazioni espresse dall'interrogante relativamente al contrasto dei fenomeni di illegalità registrati nel sistema finanziario e alla tutela dei piccoli risparmiatori ed investitori nei rapporti contrattuali con gli intermediari.

## ALLEGATO 5

**Risoluzione n. 7-00505 Fluvi e Bernardo: Imponibilità a fini ICI  
dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità.****NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,  
premessò che:

la normativa in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), definisce come fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, escludendo pertanto implicitamente dall'imposta stessa i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993;

la non esplicita esclusione dall'imposizione ICI dei fabbricati rurali ha creato in passato un contenzioso, che sembrava risolto attraverso la norma di interpretazione autentica recata dal comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 207 del 2008, la quale ha previsto che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, come sopra definiti;

successivamente la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite n. 18565 del 21 agosto 2009, è intervenuta in materia, affermando che l'esclusione dall'ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6, se fabbricato abitativo, o nella categoria D/10, se si tratta di immobile strumentale, stabilendo altresì che l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contri-

bueno che ritenga il fabbricato non soggetto all'imposta in quanto rurale, ovvero dal comune interessato, che dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta;

la classificazione nella classe A/6 non è, di fatto, più utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici, mentre la classificazione nella classe D/10 – che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all'attività agricola – non è utilizzata dall'Agenzia del territorio, che opta generalmente per l'accatastamento in altre categorie;

molti comuni, sulla scorta della pronuncia della Corte di cassazione, hanno conseguentemente provveduto ad attivare le procedure volte a recuperare l'ICI relativa ai fabbricati che, seppure aventi caratteri di ruralità, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di cassazione;

i proprietari dei predetti fabbricati rurali si sono adeguati, del resto, a quanto indicato in materia sia dai provvedimenti legislativi sia dalle risoluzioni e circolari emanate tanto dall'Agenzia delle entrate quanto dall'Agenzia del territorio: in particolare, come risulta dalla Circolare dell'Agenzia del territorio n. 7/T del 15 giugno 2007, «il legislatore (...) ha voluto prevedere la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle

redditività oggettive, comunque riportate in catasto). In conseguenza di questa scelta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, si vengono a trovare iscritti nel catasto edilizio urbano abitazioni (censite in una delle categorie del gruppo A) ed annessi agricoli (censiti in una categoria del gruppo C ovvero in D/10) con rendita attribuita, al pari di tutte le altre unità immobiliari urbane, ma che sono invece strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi esenti da imposta sui redditi dei fabbricati e da ICI. L'applicazione delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che soddisfano i requisiti della ruralità, in quanto strumentali ai fini dell'attività agricola, sono di competenza degli uffici preposti all'accertamento dei vari tributi, a richiesta dei quali, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio forniscono la consulenza tecnica prevista dai compiti istituzionali per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti»;

tale impostazione è stata ribadita, da ultimo, dal Direttore dell'Agenzia del territorio durante la sua audizione dinanzi alla Commissione Finanze della Camera, il 22 febbraio 2011, in occasione della quale ha avuto modo di ribadire « che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare le condizioni richiamate all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile »;

il Parlamento, con un'iniziativa legislativa condivisa da tutti i gruppi politici, ha ritenuto di dare soluzione definitiva a tale delicata problematica, inserendo, nell'ambito del testo unificato delle proposte di legge C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115, C. 2932, recante disposizioni in favore dei territori di montagna, una disposizione, l'articolo 11, la quale, attraverso una novella del già citato articolo 23, comma 1-bis, del

decreto-legge n. 207 del 2008, chiarisce che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, fermo restando che non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero caratteristiche di lusso;

il Governo, nel corso dell'esame sul predetto provvedimento ha espresso una valutazione favorevole sulla disposizione;

il provvedimento è stato approvato dalla Camera nella seduta del 16 febbraio scorso, ed è ora all'esame del Senato;

in tale contesto è necessario evitare il paradosso che, proprio nel momento in cui il legislatore ed il Governo hanno individuato una soluzione definitiva a tale complessa vicenda, la quale ha ingenerato una condizione di oggettiva incertezza, per i contribuenti e per gli stessi enti impositori, circa l'applicabilità dell'ICI ai fabbricati rurali, si prosegua nelle attività di riscossione coattiva dell'imposta con riferimento a tale tipologia di immobili,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure per favorire la soluzione della questione evidenziata, in particolare evitando che, nelle more dell'esame della norma di cui all'articolo 11 del testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinate, ora all'esame del Senato (A.S. 2566), si proceda ad accertamenti o ad attività di riscossione coattiva relativamente al recupero dell'ICI con riferimento a fabbricati che presentino i caratteri di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993

ma che non siano stati accatastati nelle categorie A/6 e D/10.

(8-00114) « Fluvi, Bernardo, Fugatti, Ventucci, Strizzolo, Leo, Del Tenno, Angelucci, Berardi,

Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Milanese, Misuraca, Pagano, Antonio Pepe, Pugliese, Savino, Soglia, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Brugger ».

## ALLEGATO 6

**Legge comunitaria 2010. (Emendamenti C. 4059 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminati gli emendamenti ed articoli aggiuntivi, riferiti al disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti 1.5 Governo, Gioacchino Alfano 8.5 e Relatore 14.2, nonché sugli articoli aggiuntivi Relatore 15.03 e 18.039 Governo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 8.01 con le seguenti condizioni:

1) al comma 1, alinea, si provveda a sostituire le parole: «Al fine di dare attuazione alla direttiva 2009/162/UE» con le seguenti: «Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario»;

2) al comma 1, lettera *d*), numero 2, si provveda a sostituire le parole: «da guerra» con le seguenti: «di cui agli articoli 239 e 243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

3) al comma 1, lettera *d*), numero 6, si provveda a sostituire le parole: «le prestazioni di servizi diverse da quelle di

cui alla lettera *c*)» con le seguenti: «le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera *e*)» ed a sostituire le parole: «delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere *a*) e *c*)» con le seguenti: «delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere *a*), *a-bis*) e *c*)»;

4) al comma 1, lettera *j*), capoverso lettera *f*), si provveda a sostituire le parole: «organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui al n. 3)» con le seguenti: «organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera *c*)»;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'articolo aggiuntivo Zeller 18.043 con la seguente condizione:

si provveda a sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-sexies*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata

nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* »;

ed esprime

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti Fluvi 8.1, Fluvi 8.4, Fluvi 8.3, Fluvi 8.2, Borghesi 14.6 e Mariani 14.5.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	103
--	-----

##### INTERROGAZIONI:

5-03625 Motta: Misure per affrontare le criticità del sistema scolastico in provincia di Parma .	107
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	113
5-04195 Gianni: Definizione del IV Polo universitario in Sicilia .....	108
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	116
5-04222 De Pasquale: Sull'erogazione alle scuole paritarie delle risorse previste nella legge finanziaria per il 2011 .....	108
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-04231 Ghizzoni: Chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni relative alla copertura dei posti di assegnista di ricerca presso le Università .....	108
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	118

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione degli Autori e della Federazione degli Editori Musicali (FEM), su questioni connesse all'attività della Siae .....	109
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	109
Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	110

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri .....	112
--	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	112
-----------------------------	-----

<i>AVVERTENZA</i> .....	112
-------------------------	-----

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza  
del vicepresidente Luigi NICOLAIS.

**La seduta comincia alle 9.**

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis. (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, osserva che le due proposte di legge in esame hanno la finalità di sostenere e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale. In particolare, la proposta di legge 3605 fa riferimento ai giochi storici, ai quali la proposta di legge 3461 aggiunge esplicitamente rievocazioni e cortei in costume. Ai fini dell'individuazione dell'oggetto, rileva che l'articolo 1 di entrambe le proposte di legge fa riferimento a rappresentazioni artistiche rievocative basate su criteri di veridicità storica. In particolare, la proposta di legge 3605 specifica che si tratta di rappresentazioni dal vivo riferite ad eventi storici delle singole comunità territoriali. Le proposte di legge affidano alle Repubblica il compito di riconoscere e garantire, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della proposta di legge 3461, ovvero tutelare e valorizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della proposta di legge 3605, le manifestazioni citate, quale parte rilevante del patrimonio culturale, sociale, economico e turistico del Paese. In tale ambito, le proposte di legge individuano – all'articolo 2 – il quadro delle competenze, prevedendo la collaborazione dello Stato con le regioni e gli enti locali e facendo esplicitamente salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di manifestazioni di storia, cultura, arte e di tradizione popolare – ai sensi dei commi 2 e 4 della proposta di legge 3461 –, ovvero richiamando il sistema di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e l'adozione di atti di intesa e coordinamento fra le varie componenti istituzionali, ai sensi del comma 1 della proposta di legge 3605. Al riguardo, rileva come non appaia corretta, all'articolo 2, comma 1, della proposta di legge 3605 l'espressione «competenza concorrente tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni», poiché la competenza concorrente riguarda Stato e regioni. Apparirebbe, dunque, sufficiente il

richiamo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la previsione di forme di coordinamento fra le varie componenti istituzionali. Rileva inoltre che al comma 2, lettera *b*), non appare inoltre corretta l'espressione «in concorso con lo Stato, con le province e con i comuni», poiché i soggetti citati sono parti della Repubblica, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

Osserva quindi che formalmente, gli ambiti di competenza individuati dalla proposta di legge 3461, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono riferiti allo Stato, mentre nella proposta di legge 3605, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono ascritti, in generale, alla Repubblica. Le previsioni comuni consistono nella diffusione delle manifestazioni a livello nazionale e internazionale – nonché, nel caso della proposta di legge 3605, territoriale –, nel sostegno per la loro realizzazione – nel caso della proposta di legge 3605 anche per quelle rivolte alle comunità regionali residenti all'estero – nonché nella istituzione e gestione di albi delle manifestazioni: un albo nazionale nella proposta di legge 3461, più albi regionali nella proposta di legge 3605. Sempre la proposta di legge 3605 prevede, quali ulteriori compiti, la promozione del turismo culturale – al quale la proposta di legge 3461 fa riferimento all'articolo 1, comma 2 – anche attraverso l'utilizzo di siti di valore archeologico per le manifestazioni; la stipula di protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e di promozione delle manifestazioni; la promozione di centri audiovisivi al fine di conservare la memoria delle manifestazioni; la cooperazione con scuole, università, gruppi sociali, associazioni senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *d*), *e*), *f*), *g*).

Osserva che l'albo nazionale previsto dalla proposta di legge 3461, ai sensi dell'articolo 3, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, che provvede alla relativa gestione e lo pubblica sul proprio sito. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il

Ministro emana un decreto per determinare le categorie delle manifestazioni, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo, le modalità di aggiornamento annuale dello stesso. Al riguardo, invita a valutare, all'articolo 3, comma 4, della proposta di legge 3461 la previsione di una pubblicazione annuale dell'albo, forse intendendosi prevedere che si dà conto degli aggiornamenti una volta l'anno. La proposta di legge 3605, ai sensi dell'articolo 3, prevede, invece, la costituzione di un albo presso ogni regione, ne affida la gestione e l'aggiornamento all'assessorato regionale alle attività culturali e dispone che esso contiene le categorie delle manifestazioni, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, le modalità del suo aggiornamento annuale. L'albo è comunicato al presidente della regione e a quello della provincia, ai sindaci, nonché al Ministro per i beni e le attività culturali. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo di quest'ultimo è istituita una banca dati aggiornata sulla base dei contenuti degli albi regionali. Al riguardo, osserva che all'articolo 3, comma 3, della proposta di legge 3605 occorrerebbe riflettere sul previsto contenuto dell'albo per il quale, mentre si fa riferimento a indicazioni che dovrebbero costituire oggetto di un atto regolatorio pregresso, non si fa riferimento all'elenco degli iscritti.

Rileva quindi che la proposta di legge 3605, ai sensi dell'articolo 4, prevede la costituzione, presso ogni regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un comitato tecnico delle manifestazioni dei giochi storici, composto da rappresentanti ed esperti del settore. Competenze, sede, numero massimo dei componenti e modalità di funzionamento sono disciplinate da regolamenti regionali. Quanto alle competenze, peraltro, si dispone che il comitato è chiamato a verificare e valutare ogni tre anni l'operato dei gestori e degli enti rappresentativi delle manifestazioni, ai fini della conferma dell'iscrizione all'albo o dell'esclusione; sull'argomento interviene anche la proposta di legge 3461, all'articolo 4, comma 4, lettera *b*). Con riguardo all'articolo 4,

comma 2, invita quindi a riflettere sulla circostanza che si prevede l'intervento valutatore del comitato ai fini della eventuale conferma dell'iscrizione all'albo, mentre non lo si prevede per la prima iscrizione. Ricorda come entrambe le proposte di legge istituiscano – ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge 3461 e dell'articolo 5 della proposta di legge 3605 – un Fondo per la promozione delle manifestazioni presso il Ministero per i beni e le attività culturali. La determinazione di criteri e modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo è affidata ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Per l'emanazione del provvedimento – che deve avvenire tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – si prevede che sia sentita la Conferenza Stato-regioni, nonché, nel caso della proposta di legge 3461, Federculture e la Federazione Nazionale Giochi storici. In considerazione del fatto che si verte in ambito di competenza concorrente, e che la Corte costituzionale, in varie occasioni, ha ricordato che «l'articolo 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati», invita a valutare se il coinvolgimento delle autonomie regionali sia sufficientemente assicurato, ricordando sul punto, ad esempio, che la legge n. 239 del 2005 ha introdotto l'intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo.

Osserva che entrambe le proposte di legge – ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della proposta di legge 3461 e ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della proposta di legge 3605 – prevedono, inoltre, che con il decreto prima citato sono individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare agli enti locali e, nel caso della proposta di legge 3461, anche alle associazioni senza fini di lucro. La proposta di legge 3461, inoltre, dispone già che i contributi annui prevedono una quota base e due quote aggiuntive. La

quota base è assegnata, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento delle manifestazioni. La prima quota aggiuntiva è assegnata ai gestori delle manifestazioni che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una commissione composta da rappresentanti ed esperti del settore costituita presso il Mibac. La seconda quota aggiuntiva è assegnata agli enti rappresentativi delle manifestazioni per la realizzazione di pubblicazioni, rapporti annuali, convegni e seminari. Al riguardo, invita a riflettere sull'inserimento di tale previsione nel testo legislativo, alla luce delle considerazioni svolte precedentemente circa il profilo di competenza concorrente. Invita inoltre a valutare che, mentre si prevede come determinare i criteri di utilizzazione delle risorse del Fondo e i criteri di determinazione dei contributi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e 4, della proposta di legge 3461, e dell'articolo 5, comma 2 e 4, della proposta di legge 3605 – DM che interviene entro 3 mesi –, nonché come provvedere, ogni anno, al finanziamento dello stesso Fondo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della proposta di legge 3461 e dell'articolo 5, comma 3, della proposta di legge 3605 – DM che interviene entro il 30 giugno di ogni anno –, non sembrerebbe essere presente un riferimento all'atto con il quale annualmente dovrebbero essere assegnati i contributi.

Rileva che le due proposte di legge si differenziano per quanto attiene le modalità di finanziamento del Fondo, al quale in entrambi i casi si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno. La proposta di legge 3461 individua direttamente la fonte di finanziamento in una quota non superiore al 30 per cento delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali. La proposta di legge 3605 dispone che al finanziamento del Fondo concorrono i proventi del gioco del lotto e delle vincite delle lotterie nazionali non incassate, in un'aliquota determinata annual-

mente dalla legge di stabilità. In relazione alla formulazione utilizzata con riferimento al gioco del lotto, osserva che la proposta di legge sembrerebbe, dunque, far riferimento ad un ambito diverso, o almeno più ampio, di quello indicato dalla proposta di legge 3461. Inoltre, sempre la proposta di legge 3605 dispone che il Fondo sia finanziato anche con: *a)* il 5 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni; *c)* il prelievo alla fonte del 5 per cento delle risorse che le società erogatrici di servizi di pubblica utilità destinano annualmente a iniziative promozionali e pubblicitarie; *d)* il 5 per cento dei fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo.

Con riguardo all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, della proposta di legge 3605, invita quindi a valutare l'opportunità di sostituire l'espressione « canone di abbonamento alle radioaudizioni » – effettivamente utilizzata a suo tempo dal Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, istitutivo del medesimo – con l'espressione « canone di abbonamento alle radiodiffusioni » utilizzata nei decreti ministeriali che ne determinano l'importo, essendo opportuno inoltre, alla lettera *c)*, chiarire la natura del prelievo.

Osserva quindi che in materia di agevolazioni fiscali, l'articolo 5 della proposta di legge 3461 prevede la modifica del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al fine di rendere deducibili a fini IRPEF le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti gestori delle manifestazioni, nonché delle federazioni a cui sono associati, fino all'importo di 2.000 euro. È prevista un'analoga modifica della disciplina IRES, al fine di rendere deducibili le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero fino a un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Rileva invece come l'articolo 6 della proposta di legge 3605 rechi una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze

e per i beni e le attività culturali, di un decreto legislativo recante agevolazioni fiscali in favore delle manifestazioni dei giochi storici. Il predetto decreto deve conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* prevedere l'esenzione fiscale delle somme derivanti da donazioni o da erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, e delle sponsorizzazioni effettuate da privati, persone fisiche e giuridiche, in favore dei soggetti delle manifestazioni dei giochi storici e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico e ristrutturazione di spazi; *b)* prevedere la detassazione dei costi pubblicitari e di affissione relativi alle manifestazioni dei giochi storici. Con riguardo alla lettera *a)*, invita a valutare l'opportunità di utilizzare una formula riferita alla eventuale deducibilità delle predette somme, al posto dell'espressione generica « esenzione fiscale ».

Auspica quindi, anche in considerazione dell'esigenza di un rapido esame del testo che è stata rappresentata dai firmatari delle proposte di legge in esame, che si possa pervenire in breve tempo alla definizione di un testo unificato da parte del comitato ristretto.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.15.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la deputata Villecco Calipari ha rappresentato l'impossibilità a partecipare alla seduta odierna. L'interrogazione n. 5-03111 da lei presentata sarà quindi svolta in altra seduta.

#### **5-03625 Motta: Misure per affrontare le criticità del sistema scolastico in provincia di Parma.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta, pur ringraziando il sottosegretario per la risposta ricevuta. Ricorda che l'interrogazione in oggetto risale all'ottobre 2010 e che la risposta è pervenuta solo a metà marzo. Ricorda che l'atto ispettivo si riferiva alla visita del direttore dell'ufficio scolastico regionale fatta a Parma il 23 settembre 2010, nel corso della quale lo stesso direttore aveva dichiarato che l'anno scolastico avrebbe preso avvio in totale normalità, cosa che invece poi non è avvenuta. A tal proposito, ricorda che per le venticinque nuove classi della scuola secondaria di primo grado non è stato possibile attivare la modalità del tempo pieno, con un grave disagio per le famiglie che hanno dovuto sostenere anche contributi volontari per la didattica. Ritiene che di questo passo la scuola secondaria vedrà scomparire nel giro dei prossimi due anni l'offerta formativa del tempo prolungato, tenendo anche conto che nelle prime classi non è stato attivato alcun indirizzo musicale, preferendosi dare avvio solamente alle normali attività curriculari. Rileva quindi che la mancanza cronica di risorse per le supplenze brevi, anche nella provincia di Parma, ha determinato ancora una volta il blocco delle attività di laboratorio per gli allievi delle scuole secondarie di primo grado; vi sono poi circa 254 bambini che attendono di essere inseriti nella scuola d'infanzia, con un incremento del 1,7 per cento in più rispetto all'anno precedente. Ribadisce, quindi, che l'avvio dell'anno scolastico non è stato affatto regolare, sottoponendo ancora una volta gli enti locali ad espletare un ruolo sussidiario che peraltro non potranno esercitare ancora a lungo; con-

siderati anche gli ulteriori tagli previsti nel 2012, relativi ai mancati trasferimenti, ammontanti a 450 milioni di euro che si vanno a sommare ai 374 milioni di euro del 2011. Il sistema scolastico nel suo complesso, anche nella città di Parma e nella sua provincia, non potrà sopportare quindi un terzo anno di tagli programmati senza rischiare il collasso definitivo.

**5-04195 Gianni: Definizione del IV Polo universitario in Sicilia.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe GIANNI (IR), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando il tentativo da parte del Governo di eludere le motivazioni delle proprie decisioni, come invece richiesto nel suo atto ispettivo. Ricorda che, da tempo, diverse forze politiche attendono la definizione del quarto polo universitario a Siracusa con la conseguente individuazione delle relative facoltà e dipartimenti ad esso afferenti. Comprende le difficoltà economiche del momento, ma non ritiene esaustive tali giustificazioni. Invita quindi il sottosegretario a fornire indicazioni ulteriori, alternative alla risposta totalmente negativa fornita. Sottolinea infatti che la cultura non può essere considerata al di sotto di un certo livello, per scelte meramente personali. Esprime quindi una posizione fortemente critica nei confronti dell'Esecutivo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo per una precisazione, precisa che in merito ai poli universitari di Siracusa e Ragusa sarà sua cura attivarsi personalmente per riunire nuovamente un tavolo di confronto per riprendere le trattative sulla questione.

**5-04222 De Pasquale: Sull'erogazione alle scuole paritarie delle risorse previste nella legge finanziaria per il 2011.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo che accenna solo alla previsione di risorse aggiuntive, ammontanti a 245 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie, secondo l'elenco allegato alla legge n. 220 del 13 dicembre 2010, ai sensi del comma 40 dell'articolo 1. A tal proposito, ricorda che la somma a cui si fa riferimento doveva essere ricavata dai fondi derivanti dalla vendita delle frequenze radiotelevisive, vendita che, come è noto, attualmente sembra presentare difficoltà ed essere foriera di vari ricorsi. Chiede quindi come il Governo intenda garantire il ripristino di tali fondi per le scuole paritarie rimaste ferme alle somme dell'anno 2000. Al riguardo, sottolinea che tale erogazione di fondi non va a ripristinare neppure quanto era stato stanziato nel 2000 e che senza tali risorse le scuole paritarie sono destinate a chiudere. Stigmatizza quindi che il Governo non risponde in merito alla domanda del reperimento dei fondi necessari e che potrebbe dichiararsi soddisfatta solo nel caso in cui il Governo indicasse esattamente le fonti per il reperimento dei fondi stanziati e dichiarasse che tali somme non sono più legate alla vendita delle frequenze radio-televisive.

**5-04231 Ghizzoni: Chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni relative alla copertura dei posti di assegnista di ricerca presso le Università.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che conferma l'interpretazione normativa prospettata nella sua interrogazione. Sottolinea, infatti, che le università che non hanno rinnovato ai sensi della legge del 30

dicembre 2010, n. 240 gli «assegni di ricerca», in realtà dovevano procedere applicando la previgente normativa in materia e, nello specifico, l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Rileva inoltre che la risposta precisa che lo scorso 9 marzo è stato emanato il decreto del ministro Gelmini relativo alla definizione dell'importo minimo concernente i nuovi assegni di ricerca, evidenziando come di tale iniziativa non si era avuta ancora notizia. Conclude, invitando il sottosegretario a farsi parte diligente con gli uffici del ministero affinché trasmettano il testo della risposta al suo atto di sindacato ispettivo, o una circolare conforme ad essa, a tutti gli Atenei, al fine di sospendere le procedure di blocco erroneamente poste in atto.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 16 marzo 2011.*

**Audizione di rappresentanti della Federazione degli Autori e della Federazione degli Editori Musicali (FEM), su questioni connesse all'attività della Siae.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.25.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paola FRASSINETTI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.**

**C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, era stata già approvata dalla VII Commissione della Camera, in sede legislativa, il 28 aprile 2010 ed è stata modificata durante l'esame al Senato, conclusosi il 2 marzo 2011. Essa incrementa il contributo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, fondata nel 1928 dall'Unione Italiana Ciechi con la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista, ed apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'ente. Sottolinea che l'articolo 1, come modificato dal Senato, incrementa il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, previsto dall'articolo 1 della legge n. 260 del 2002 – pari a 4.000.000 di euro –, di un importo pari a 700.000 euro per il 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dal 2012. Ricorda che l'articolo 1 del testo approvato dalla Camera recava anche un finanziamento di 600.000 euro per l'esercizio 2010. Segnala che l'articolo 2, non modificato dal Senato, novellando l'articolo 3 della legge n. 52 del 1994, stabilisce che la Biblioteca «Regina Margherita» può stipulare apposite convenzioni con biblioteche e centri di produzione specializzati anche per il potenziamento della rete dei centri di consulenza tiflodidattica, al fine di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale, ai sensi della lettera a); i sussidi didattici speciali – la cui

fornitura può essere oggetto di convenzioni con la Biblioteca – possono essere fruibili anche in forma di supporto digitale, ai sensi della lettera *b*); la Biblioteca può sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private, al fine di rafforzare la rete di centri di produzione per l'editoria scolastica, ai sensi della lettera *c*).

Rammenta, inoltre, che l'articolo 3, modificato dal Senato, dispone che alla copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e, a decorrere dal 2012, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Propone che la Commissione proceda quindi all'esame della proposta di legge in sede legislativa, concludendone l'esame preliminare nella seduta odierna.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda che la proposta di legge in esame è largamente condivisa, dichiarandosi favorevole al trasferimento dell'esame in sede legislativa. Sarebbe favorevole quindi a fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti, anche per la giornata odierna.

Luigi NICOLAIS (PD), a nome del gruppo da lui rappresentato, concorda con il relatore.

Paola GOISIS (LNP) concorda, anche a nome del suo gruppo, con il relatore e i colleghi che sono intervenuti.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), anche a nome del gruppo che rappresenta, concorda con quanto testé espresso dal relatore e dai colleghi.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 17 di oggi.

La Commissione concorda.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione.**

##### **C. 4117 Frassinetti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2011.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) dichiara di condividere il contenuto e gli obiettivi della proposta di legge in esame. Ritiene che si debba ricominciare a dare valore al patrimonio culturale italiano e al concetto di Patria; in questa direzione auspica che l'inno nazionale possa essere un efficace strumento di rafforzamento dello spirito unitario nazionale.

Rosa DE PASQUALE (PD) dichiara di condividere anche a nome del suo gruppo il contenuto della proposta. Ritiene opportuno l'insegnamento dell'inno nazionale, in quanto ricordare le stesse parole dell'inno aiuta a ricordare la storia nazionale, spingendo così i giovani che lo intonano a ritrovarsi idealmente insieme ad altri giovani che prima di loro hanno scritto la storia del Paese.

Maria COSCIA (PD) condivide le considerazioni della collega De Pasquale. Ricorda che è assegnata all'esame della Commissione la proposta di legge n. 2135, da lei presentata il 2 febbraio 2009, recante « Modifica dell'articolo 1 del decre-

to-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per la promozione dei valori costituzionali nella scuola, e istituzione della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione e della bandiera», che riterrebbe opportuno abbinare all'esame della proposta di legge in discussione. In caso contrario, riterrebbe utile recepirne il contenuto in via emendativa, prevedendo l'avvio dell'esame anche della suddetta proposta.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) condivide la proposta di legge in esame, auspicando che sia approvata quanto prima possibile, anche in funzione pedagogica dei valori nazionali.

Paola GOISIS (LNP) apprezza l'intento della relatrice della proposta, considerando che l'insegnamento dell'inno nazionale potrebbe risultare anche positivo. Tuttavia ricorda come l'inno di Mameli non sia stato ancora adottato ufficialmente, mediante un atto normativo, quale inno nazionale. Rileva, al di là dei toni retorici, che la piena unità territoriale italiana è stata conseguita soltanto a seguito della prima guerra mondiale, con l'annessione di molti territori prima assoggettati al dominio straniero. Ricorda ancora come, al momento dell'unificazione, il Regno di Napoli presentava già un certo sviluppo industriale e aveva già una delle prime ferrovie: ciò a testimonianza del fatto che occorrerebbe un insegnamento maggiormente oggettivo della storia d'Italia. Ritiene inoltre, che, in ogni caso, non si debbano dimenticare le specificità delle diverse regioni.

Davide CAVALLOTTO (LNP) ritiene fondamentale, in occasione del centocinquantesimo anniversario dell'unità del Paese, il riconoscimento ufficiale della lingua piemontese, ricordando fra l'altro che il primo intervento del re nel neo istituito Parlamento nazionale fu fatto in tale lingua. Osserva come sia necessario conservare l'orgoglio per il proprio passato mediante il riconoscimento delle lingue sto-

riche. Segnala infine, di aver presentato in data odierna una proposta di legge per il riconoscimento e la tutela della lingua piemontese, che segue anche un'apposita dichiarazione in tal senso del Consiglio di Europa. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di legge in esame.

Luigi NICOLAIS (PD) intende ricordare al collega Cavallotto come tutti i vari territori italiani presentano i propri dialetti – fra i quali ricorda quello, di lunga tradizione, napoletano – ma che la lingua nazionale è unica, nell'ambito di un Paese che si avvia al federalismo ma sempre unitario.

Caterina PES (PD) ricorda al collega Cavallotto che la lingua piemontese non sarebbe l'unica a dover essere riconosciuta e tutelata, osservando come, ad esempio, la Sardegna presenti delle lingue riconosciute di lunga tradizione. Invita poi a riflettere sul fatto che non vi è contraddizione tra il discutere le forme di federalismo possibile e, nel contempo, festeggiare convintamente l'Unità d'Italia. In definitiva, osserva come ci si trovi di fronte alla responsabilità politica e storica di ripensare alle forme della modernità di un'Italia sempre unita pur nelle diversità dei vari territori.

Erica RIVOLTA (LNP) ricorda, onde evitare facili strumentazioni, che il federalismo, come ribadito più volte anche dal ministro Calderoli, serve ad unire nella diversità, giammai a dividere. Con riguardo alla proposta di legge in esame, ritiene eccessivo che con una legge si ponga l'obbligo di insegnare un inno che ancora non è stato adottato, come quello ufficiale dell'Italia, dovendosi procedere prima, piuttosto, proprio in quest'ultimo senso. Concorda quindi con i colleghi del suo gruppo sulla mancanza di necessità di una legge di tal genere.

Alessandra SIRAGUSA (PD) tiene a sottolineare che la lingua italiana rappresenta uno strumento essenziale affinché gli

italiani, pur appartenendo a regioni diverse, possano comprendersi reciprocamente, ricordando come l'Unità d'Italia debba intendersi come un grande evento di liberazione, con particolare riguardo alla situazione storica della Sicilia.

Paolo GRIMOLDI (LNP) critica i toni retorici di esaltazione della lingua italiana, che potrà apprezzare quando non sussisteranno più sacche di assistenzialismo da parte di alcune regioni, le cui spese vengono finanziate a danno delle parti produttive del Paese.

Manuela DI CENTA (Pdl) ricorda, come donna di sport e rappresentante dell'Italia nel mondo, l'orgoglio di sentirsi unita, nella diversità, alle atlete di altre regioni che facevano parte della stessa squadra. Al riguardo, sottolinea che quando viene eseguito l'inno nazionale questo va considerato l'inno di tutti gli italiani, ricordando che quando gli atleti sono in giro per il mondo rappresentano tutti gli italiani senza distinzioni di sorta.

Paola FRASSINETTI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Intervenendo in sede di replica, ringrazia i membri della Commissione del dibattito vivace sulla proposta di legge in esame. Risponde alla collega Goisis, ricordando come l'inno di Mameli sia l'unico canto che nel testo ribadisca che *dall'Alpe a Sicilia, dovunque è Legnano*. Alla collega Coscia, evidenzia che la decisione di iniziare l'esame della proposta di legge n. 4117 è stata adottata dall'Ufficio di presidenza e che in quella sede sarà valutata anche la sua richiesta di abbinare o comunque esaminare la proposta di legge n. 2135.

Propone quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti per la proposta di legge in esame sia fissato alle ore 19 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 16 marzo 2011.*

**Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.**

**C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16 alle 16.10.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 452 del 15 marzo 2011, a pagina 225, prima colonna, dodicesima riga, la cifra: « 136 » è sostituita con la seguente « 762 ».

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### INTERROGAZIONI

*5-03111 Villecco Calipari: Sull'ammissione al finanziamento di tutti i progetti FIRB valutati meritevoli.*

## ALLEGATO 1

**5-03625 Motta: Misure per affrontare le criticità del sistema scolastico in provincia di Parma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto parlamentare in discussione, si fa presente che sono state acquisite le necessarie informazioni presso il competente Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna il quale, sentito l'Ambito territoriale per la provincia di Parma, ha comunicato i dati informativi che si espongono.

Nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, a seguito delle esigenze segnalate dall'Ufficio territoriale di Parma, sono stati assegnati alla provincia stessa posti aggiuntivi rispetto alla dotazione organica già autorizzata nella fase di definizione dell'organico di diritto, e precisamente 14 posti in data 17 agosto 2010 ed ulteriori 10 posti in data 2 settembre 2010.

Si è così potuto rispondere alle necessità che erano emerse a livello provinciale e che di seguito si riportano:

attivazione di una prima classe di Liceo musicale – nuova istituzione in ambito regionale presso il Liceo scientifico « Bertolucci »;

attivazione di una prima classe presso il Liceo « D'Annunzio » di Fidenza;

attivazione di una quinta classe – corso serale – presso l'Istituto professionale per i servizi alberghieri « Magnaghi »;

sdoppiamento della prima classe della Scuola primaria « De Amicis » di Fidenza;

sdoppiamento di una prima classe della Scuola media di Fontevivo;

attivazione di una prima classe presso la Scuola media di Solignano;

prosecuzione del progetto di educazione motoria nella Scuola primaria « Giocampus Scuola »;

attivazione di una prima classe presso il Liceo classico « Maria Luigia » – corso di Liceo europeo;

attivazione di una prima classe – corso serale – presso l'Istituto professionale per i servizi alberghieri « Magnaghi » di Salsomaggiore;

sdoppiamento dei laboratori per le classi seconda e terza serali dell'istituto professionale per i servizi alberghieri « Magnaghi » di Salsomaggiore;

sdoppiamento dei laboratori della seconda classe del corso moda presso l'IP-SIA di Parma;

sdoppiamento delle ore bilingui presso l'istituto tecnico commerciale « Melloni », il Liceo scientifico « Ulivi » ed il Liceo « D'Annunzio » di Fidenza;

istituzione di una sezione ad orario completo presso la Scuola dell'infanzia « Montessori » di Collecchio;

istituzione di una sezione ad orario completo presso la Scuola dell'infanzia « Lodesana » di Fidenza.

Quanto al « rapporto alunni/classe », l'Ufficio territoriale per la provincia di Parma ha ricevuto una sola notifica da parte di un dirigente scolastico in merito al mancato rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla normativa vigente, ed ha fornito risposta adeguata, indicando

le modalità e le procedure da seguire al fine di rispettare la normativa stessa.

Per quanto riguarda il « ricorso all'istituto della reggenza », si fa presente che nella provincia le autonomie scolastiche ammontano a 55, di cui 38 assegnate a dirigenti scolastici titolari e 17 a reggenza.

Relativamente al « tempo pieno nella scuola primaria », sono state richieste 25 nuove prime classi che non è stato possibile attivare; tuttavia, i dirigenti scolastici, nell'esercizio della loro autonomia, attraverso forme di flessibilità e organizzazione interna, hanno attivato 16 classi con funzionamento a tempo pieno, di cui 9 nel Comune di Parma.

Per quanto attiene al « tempo prolungato ed ai corsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado », l'Ufficio territoriale, nell'assegnazione delle risorse, ha dato priorità alla formazione delle classi nel rispetto delle norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. È stata confermata, pertanto, la mancata attivazione delle prime classi a tempo prolungato; si evidenzia, tuttavia, che in questo settore formativo la richiesta del tempo prolungato tende a non essere particolarmente sostenuta dalle famiglie, che si orientano principalmente nella scelta del tempo scuola a 30 ore settimanali.

Uguualmente, non sono state attivate le prime classi ad indirizzo musicale delle Scuole medie « D'Acquisto » e « Verdi » di Parma, in quanto si è ritenuto di dare priorità alle attività strettamente curricolari. Nella provincia di Parma sono, comunque, attualmente presenti 6 corsi ad indirizzo musicale.

In relazione alla « scuola secondaria di II grado », è stato comunicato che:

in ordine alla classe prima del corso « amministrazione finanza e marketing » presso l'istituto Penitenziario, la mancata attivazione è dovuta all'insufficiente numero degli iscritti, che risultavano essere soltanto 12;

riguardo alla classe terza del corso serale « sirio-programmatore » presso

l'istituto tecnico commerciale « Bodoni » di Parma, alla data del 6 luglio 2010 il numero degli alunni iscritti era notevolmente inferiore al numero minimo necessario per la sua attivazione. Soltanto ad anno scolastico già avviato è pervenuta formale richiesta di attivazione della classe serale, con 27 alunni iscritti;

relativamente alla classe prima del biennio elettrico presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Busseto, il numero degli alunni iscritti – pari a 19 – non ha consentito, a norma delle disposizioni vigenti, l'istituzione delle classi, trattandosi di sezione staccata dell'IPSIA di Parma.

Passando alla « dotazione organica di sostegno », la Direzione scolastica regionale, in data 8 ottobre 2010, ha integrato la dotazione organica complessiva della provincia di Parma con ulteriori 34 posti in deroga, a seguito della segnalazione di particolari esigenze da parte dell'Ufficio territoriale. Con questa ulteriore assegnazione di risorse, il rapporto alunni/posti è migliorato rispetto al biennio precedente dell'1,96 per cento.

Riguardo all'assegnazione dei « fondi finanziari per spese di funzionamento », si precisa preliminarmente che vengono assicurate alle scuole le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento. Inoltre, la competente Direzione generale del Ministero effettua monitoraggi diretti sulla gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche autonome attraverso il sistema informativo (flussi di cassa), al fine di verificare la giacenza finanziaria e gli impegni di spesa delle scuole medesime. Ad eventuali esigenze conseguenti a maggiori impegni di spesa si fa fronte con integrazioni di fondi, come è avvenuto con l'assegnazione della rata XXI del 2010; in particolare, per le scuole della provincia di Parma, tali ulteriori assegnazioni sono state pari a complessivi euro 1.088.637,03. Si precisa che dette integrazioni vengono disposte per le

scuole il cui fondo di cassa più i crediti vantati verso terzi sia inferiore al totale dei passivi (cioè degli impegni di spesa assunti e non ancora pagati). In questo caso, la scuola ha la necessità di ricevere ulteriori somme, iscritte nel proprio bilancio come residui attivi, poiché il fondo di cassa disponibile, oltre ai crediti vantati verso terzi, non è sufficiente a coprire gli impegni assunti.

Inoltre, in base ai dati di una rilevazione effettuata su 51 scuole, è risultato che alla data del 31 dicembre 2010 le istituzioni scolastiche della provincia di Parma disponevano di un fondo cassa pari ad euro 8.936.027,76, a fronte di passività pari ad euro 5.823.427,81 e di un avanzo di esercizio di euro 8.683.778,58. Quindi, il fondo di cassa, di per sé, senza considerare i residui attivi verso terzi, è ampiamente sufficiente a coprire gli impegni assunti dalle scuole. Si fa anche presente che le somme erogate dal Ministero alle scuole della provincia di Parma per l'anno 2007 ammontavano ad euro 15.284.276,06, per l'anno 2008 erano pari ad euro 13.060.992,92, per il 2009 ammontavano

ad euro 16.408.082,65, ed il totale erogato per l'anno 2010 è stato pari ad euro 21.834.411,46.

Quanto al « rapporto con gli enti locali », l'Ufficio territoriale di Parma ha comunicato di non essere stato coinvolto negli incontri organizzati tra Amministrazione comunale di Parma, Dirigenti scolastici e Presidenti dei consigli di Istituto, né nella raccolta dei dati informativi riguardanti l'organico e le risorse finanziarie, pur essendo l'ufficio competente, a livello provinciale, della definizione degli organici e dell'assegnazione delle risorse, ed in possesso, dunque, dei dati corretti.

In conclusione, l'impegno dell'Amministrazione scolastica, a livello sia regionale sia provinciale, ha consentito di concludere entro il 31 agosto 2010 le operazioni preliminari all'avvio dell'anno scolastico 2010/2011, senza registrare particolari situazioni di criticità, nonché di fornire nella provincia più volte citata un'offerta qualificata e innovativa, come ad esempio il Liceo per l'Europa, il Liceo musicale, vari progetti di qualificazione, e quant'altro di meglio offre la scuola di Parma.

## ALLEGATO 2

**5-04195 Gianni: Definizione del IV Polo universitario in Sicilia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Uno dei punti cardine della riforma universitaria è quello di dare nuovamente dignità e valore all'Università italiana, che aveva registrato una degenerazione proprio nella proliferazione di sedi decentrate, con corsi di laurea senza alcuna prospettiva occupazionale e anche slegate dalle vocazioni territoriali.

Questo fenomeno ha riguardato anche la regione Sicilia dove, al fine di contemperare le esigenze e le aspirazioni del territorio con la distribuzione della domanda e dell'offerta di formazione universitaria, è stato avviato un importante tavolo interistituzionale tra Ministero, Regione, CRUS ed il Comitato per la promozione del quarto polo, i cui esiti sono stati un pre-accordo per il potenziamento del sistema universitario siciliano.

Tale pre-accordo prevedeva che la Regione Sicilia e gli Enti locali, attuali finanziatori delle sedi distaccate di Ragusa e Siracusa, garantissero per almeno nove anni gli stessi livelli di finanziamento in corso, al fine della costituzione di un IV Polo universitario a rete con sedi distribuite e federate nelle provincie di Enna, Ragusa e Siracusa e che, in ogni sede territoriale provinciale si istituissero due facoltà, individuate nell'ambito di una revisione dell'intera offerta formativa universitaria regionale.

In questo modo, sarebbe stata avviata una trasformazione della Libera Università della Sicilia Orientale Kore con sede ad Enna, con la conseguente confluenza della stessa nel costituendo IV Polo.

Firmato dal Ministero, dalla Regione, dal Comitato promotore del IV Polo e da tutti e quattro i Rettori delle Università pubbliche e non statali siciliane, nonostante non fossero ancora definite le modalità della confluenza della Kore nel costituendo IV Polo, l'accordo è stato rigettato dagli organi di governo della stessa Kore, che hanno provveduto ad informare gli altri firmatari.

Il processo di nascita del IV Polo si è quindi interrotto, considerato che il presupposto sempre dichiarato dal Ministero era la partecipazione della Kore alla riorganizzazione ed al potenziamento dell'intero sistema universitario siciliano.

A tal proposito, proprio al fine di dare una migliore attuazione ai principi espressi nella riforma dell'università, si fa presente che il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, n. 50 « Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012 », inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, prevede, tra l'altro, all'articolo 5, comma 2, che « con successivi decreti ministeriali, da inviare alla Corte dei Conti, possono essere definiti, sentiti CRUI, CUN, CNSU, criteri e modalità per la trasformazione in università statali di università non statali ».

Infine, si sottolinea che il comma 1 del medesimo articolo 5 stabilisce che nel corso degli anni 2010-2012 si può dare luogo alla istituzione di nuove università statali, solo ad esito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione di cui all'articolo 4 dello stesso decreto ministeriale 23 dicembre 2010 n. 50.

## ALLEGATO 3

**5-04222 De Pasquale: Sull'erogazione alle scuole paritarie delle risorse previste nella legge finanziaria per il 2011.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante esprime preoccupazione circa l'acquisizione delle risorse aggiuntive di 245 milioni di euro da destinare alle scuole non statali previste dalla legge di stabilità per l'anno 2011 – Legge 13 dicembre 2010, n. 220, articolo 1, comma 40.

Il citato comma 40 prevede che: « La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge ».

Al primo rigo di detto elenco è riportato: « Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, pari a 245 milioni di euro ».

Quest'ultima norma prevede che il decreto per la definizione dei criteri di distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, sia adottato di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Questo prevedono le norme; pertanto, per avviare la procedura prescritta, è stata inoltrata, a firma del Ministro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze la richiesta di assegnazione della predetta somma di 245 milioni di euro su un capitolo di bilancio, di nuova istituzione, del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

È indubbio l'impegno del Governo a ridurre il più possibile, compatibilmente con quanto previsto dalle norme, i tempi per l'adozione dei provvedimenti necessari.

ALLEGATO 4

**5-04231 Ghizzoni: Chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni relative alla copertura dei posti di assegnista di ricerca presso le Università.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riferito dall'onorevole Interrogante, si ricorda preliminarmente che l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, reca disposizioni in materia di « Assegni di ricerca » e che, pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge, è abrogata la previgente normativa in materia (articolo 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Per ciò che riguarda tutti gli assegni banditi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative dovrà essere

applicata la normativa precedente. Stesso discorso vale per i rinnovi di assegni previsti da bandi contrattualizzati ai sensi delle precedenti disposizioni.

Si comunica, infine, che il 9 marzo il Ministro Gelmini ha firmato il decreto ministeriale relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca e che lo stesso è stato trasmesso il 10 marzo, per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio, alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Audizioni informali di rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) de L'Aquila, dei consigli nazionali dei geologi, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei geometri e del Comitato promotore di una proposta di legge di iniziativa popolare, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ». C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli .....	119
---	-----

#### RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	120
7-00419 Braga: Piano nazionale per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico e interventi per la messa in sicurezza del territorio lecchese colpito da eventi calamitosi nell'agosto 2010 ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	120
7-00484 Bratti: Sull'introduzione dei pedaggi sui raccordi autostradali a gestione diretta dell'ANAS ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Reiezione della nuova formulazione</i> ) ...	120

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	120
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio</i> ) .....	121
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	124
Sui lavori della Commissione .....	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	123
AVVERTENZA .....	123
ERRATA CORRIGE .....	123

#### COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 marzo 2011.

Audizioni informali di rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) de L'Aquila, dei consigli nazionali dei geologi, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei geometri e del

Comitato promotore di una proposta di legge di iniziativa popolare, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ». C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 8.55 alle 9.45.

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima all'esame delle risoluzioni, e successivamente all'esame in sede consultiva.

La Commissione consente.

**7-00419 Braga: Piano nazionale per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico e interventi per la messa in sicurezza del territorio lecchese colpito da eventi calamitosi nell'agosto 2010.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 9 marzo 2011.

Il viceministro Roberto CASTELLI si rimette alle valutazioni della Commissione sulla risoluzione in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione Braga 7-00419.

**7-00484 Bratti: Sull'introduzione dei pedaggi sui raccordi autostradali a gestione diretta dell'ANAS.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Reiezione della nuova formulazione).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta dell'8 marzo 2011.

Il viceministro Roberto CASTELLI esprime parere contrario sulla nuova formulazione della risoluzione in discussione (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° marzo*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia il suo voto favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione in questione.

Armando DIONISI (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova formulazione della risoluzione in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge la risoluzione Bratti 7-00484 (*nuova formulazione*).

**La seduta termina alle 15.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.**

**C. 3548 Meta.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Legge comunitaria 2010.**

**C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto trasmessi dalla XIV Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, invita il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere (*vedi allegato*), nella quale si prevede: parere favorevole sugli emendamenti 1.5 del Governo, limitatamente ai profili di competenza, e sugli articoli aggiuntivi Gottardo 18.010, 18.013 e 18.014, Rainieri 18.026 e 18.048 del Governo, nonché sull'articolo aggiuntivo Gottardo 18.011 a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma «1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69»; parere contrario sull'emendamento Cimadoro 1.6, nonché sugli articoli aggiuntivi Gottardo 18.012, Montagnoli 18.033 e Miotto 18.038.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento Cimadoro 1.6.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, fa presente che il parere contrario ha solo motivazioni di carattere procedurale, per chiarire la volontà della Commissione. Infatti il contenuto dell'emendamento Cimadoro 1.6 è nella sostanza accolto con l'articolo aggiuntivo Gottardo 18.014 che, avendo una formulazione più ampia, lo contiene.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033, rispetto al quale il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione.

Tommaso FOTI (PdL), con riferimento all'articolo aggiuntivo Gottardo 18.010, rileva che nella precedente legge comunitaria era prevista una norma che, modificando l'articolo 11 della legge n. 88 del 2009 in materia di inquinamento acustico, stabilisce che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), con riferimento all'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033, osserva che la proposta di una proroga, in pendenza di un *referendum* sul tema, dovrebbe essere valutata positivamente. Dichiara quindi di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, modificando parzialmente il parere espresso erroneamente in precedenza, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033.

Guido DUSSIN (LNP) fa notare come l'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033 esprima una posizione consolidata del gruppo della Lega, da sempre contraria alle situazioni fallimentari, come quelle dell'acquedotto pugliese, in nome di una maggiore responsabilizzazione di tutte le amministrazioni locali, a cui tende il federalismo. Dichiara pertanto che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere del relatore e preannuncia che la questione verrà riproposta in tutte le sedi opportune. Invita pertanto

il rappresentante del Governo a farsi portavoce di tale questione nelle sedi governative.

Esprime infine rammarico per le numerose assenze nelle fila del gruppo del Partito democratico con il quale si sarebbe potuto procedere ad un utile confronto in Commissione.

Agostino GHIGLIA (PdL) preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianpiero BOCCI (PD) fa presente che il suo gruppo aveva richiesto alla presidenza di sospendere i lavori della Commissione in concomitanza con l'effettuazione del *question time* in Assemblea su tematiche ambientali, proprio al fine di non mancare alla discussione in corso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dopo aver precisato di non aver ricevuto alcuna comunicazione nel senso indicato dal collega Bocci, fa presente che si potrà procedere, qualora richiesto, ad una votazione per parti separate della proposta di parere.

Guido DUSSIN (LNP) chiede di procedere alla votazione per parti separate della proposta di parere presentata.

Tommaso FOTI (PdL) ritiene necessario verificare l'impatto finanziario dei singoli emendamenti.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, ricorda sulla necessità di conoscere l'impatto finanziario degli emendamenti trasmessi prima di procedere ad alcuna votazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) invita il Governo a rivedere nuovamente il suo parere con riferimento all'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033, trattandosi di una rilevante questione, già oggetto di una iniziativa di legge popolare e di un prossimo *referendum*.

Raffaella MARIANI (PD) ricorda l'ampia disponibilità del suo gruppo sul tema affrontato dall'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033. Ricorda altresì che, nel corso dell'esame del decreto-legge cosiddetto « milleproroghe » è stato accolto dal Governo un ordine del giorno a sua firma sulla gestione *in house* dei servizi.

Ritiene quindi che l'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033 sia condivisibile, ritenendo opportuna la proroga da esso prevista.

Tommaso FOTI (PdL) invita i colleghi del gruppo della Lega a valutare l'opportunità di un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, anche alla luce delle possibilità offerte dalle successive fasi di esame del disegno di legge in titolo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), unendosi alla richiesta già avanzata dal collega Dussin, chiede di votare la proposta di parere del relatore per parti separate, nel senso di procedere inizialmente alla votazione su tutta la proposta fatta eccezione per il riferimento al parere contrario sull'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033, da votare quindi successivamente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che – secondo quanto appreso per le vie brevi dalla XIV Commissione – la votazione sugli emendamenti trasmessi potrà essere resa nella prima parte della giornata di mercoledì 23 marzo.

Raffaella MARIANI (PD), pur non opponendosi ad un rinvio dell'esame, esprime rammarico per l'ennesimo differimento delle decisioni, dovuto alla scarsa consapevolezza dei membri del Governo dell'importanza del tema della regolarizzazione della gestione dei servizi idrici.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dopo aver sottolineato l'opportunità di un differimento al fine di ben ponderare le decisioni da assumere, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 23 marzo prossimo.

**Sui lavori della Commissione.**

Alessandro BRATTI (PD) stigmatizza il fatto che la Commissione abbia proceduto alla votazione della risoluzione a sua firma 7-00484 durante la sua partecipazione ai lavori dell'Assemblea sulle interrogazioni a risposta immediata. Preannuncia peraltro la presentazione di una nuova risoluzione di analogo contenuto, al fine di poter ottenere un impegno del Governo su una questione di rilevante importanza come quella dell'introduzione di pedaggi sulle tratte autostradali a gestione dell'ANAS.

Tino IANNUZZI (PD) si associa alle considerazioni del collega Bratti, sottolineando che, a suo avviso, è stata effettuata dalla presidenza una forzatura nella gestione dei lavori della Commissione.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.*  
*C. 3869 Rosato.*

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.*  
*C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 449 del 9 marzo 2011, a pagina 144, seconda colonna, alla tredicesima riga, deve leggersi « *Seguito della discussione e conclusione – Approvazione* » in luogo di « *Seguito della discussione e rinvio* ».

ALLEGATO

**Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti di propria competenza riferiti al disegno di legge n. 4059 (Legge comunitaria 2010),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti 1.5 del Governo, limitatamente ai profili di competenza, e sugli articoli aggiuntivi Gottardo 18.010, 18.013 e 18.014, Rainieri 18.026 e 18.048

del Governo, nonché sull'articolo aggiuntivo Gottardo 18.011 a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma « 1-*bis*. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69 »;

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento Cimadoro 1.6, nonché sugli articoli aggiuntivi Gottardo 18.012, Montagnoli 18.033 e Miotto 18.038.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	125
INTERROGAZIONI:	
5-04092 Lovelli: Distanza minima obbligatoria tra il segnale che indica il limite massimo di velocità e gli apparecchi di rilevazione della velocità medesima .....	125
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	127
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i> ) .....	126
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di UNASCA e di AISCAM, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (COM(2010)542 def.) .....	126

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**5-04092 Lovelli: Distanza minima obbligatoria tra il segnale che indica il limite massimo di velocità e gli apparecchi di rilevazione della velocità medesima.**

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Mario LOVELLI (PD), si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Ritiene infatti che si tratti di una risposta burocratica che tiene conto principalmente delle esigenze di carattere amministrativo, senza considerare adeguatamente quelle relative alla sicurezza. A questo riguardo, ricorda che, al fine di salvaguardare le esigenze della sicurezza stradale, l'Assemblea degli assessori alla viabilità delle province italiane ha approvato un ordine del giorno con il quale si chiede al Governo di riconsiderare la circolare del Ministero dell'interno menzionata nell'interrogazione in oggetto, in considerazione del più alto rischio di incidentalità che si verifica in presenza di intersezioni lungo le strade extraurbane.

Tutto ciò considerato, auspica quindi che vi sia un ripensamento da parte del Governo per affrontare nuovamente con maggior equilibrio l'intera materia.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Legge comunitaria 2010.**

**C. 4059 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame emendamenti e conclusione – Parere).*

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.5 del Governo, 11.9 e 11.11 del

relatore, Consiglio 11.5 e 11.8 a propria firma. Propone altresì di esprimere parere contrario sugli emendamenti Consiglio 11.2 e Fucci 11.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda.

Michele Pompeo META (PD) preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, l'astensione sulla proposta di parere favorevole del relatore sull'emendamento 1.5 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, delibera di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.5 del Governo, 11.9 e 11.11 del relatore, Consiglio 11.5 e Crosio 11.8 nonché parere contrario sugli emendamenti Consiglio 11.2 e Fucci 11.1.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 16 marzo 2011.*

**Audizione dei rappresentanti di UNASCA e di AISCAM, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (COM(2010)542 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

ALLEGATO

**Interrogazione 5-04092 Lovelli: Distanza minima obbligatoria tra il segnale che indica il limite massimo di velocità e gli apparecchi di rilevazione della velocità medesima.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, gli onorevoli interroganti chiedono di rivedere la circolare del 29 dicembre 2010, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, d'intesa con il Dipartimento degli Affari interni e territoriali, sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti con la quale sono state fornite indicazioni applicative ed operative, sull'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale ».

Tale disposizione stabilisce che i dispositivi di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità, « ... fuori dai centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità ».

Al fine di chiarire l'esatto ambito applicativo della norma ed evitare ambiguità dal punto di vista pratico, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la circolare richiamata, ha specificato che, qualora lungo il tratto soggetto a controllo siano presenti intersezioni stradali che comportano la ripetizione del segnale indicante il limite di velocità, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992), la distanza minima di un chilometro va calcolata a partire dal segnale posto subito dopo l'intersezione.

L'articolo 104 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel prescrivere la ripetizione del segnale dopo l'intersezione, svolge proprio la funzione di garantire la conoscibilità delle limitazioni di velocità da parte dell'utente che si immette dalle strade laterali, condizione, quest'ultima, necessaria per imputare allo stesso l'eventuale violazione del precetto.

La questione sollevata dagli onorevoli interroganti si colloca nell'ambito della più generale attività di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.

La sicurezza stradale, infatti, costituisce un obiettivo strategico nell'azione del Governo, nel quadro dei programmi prioritari dell'Unione europea che prevedono il contenimento del fenomeno dell'incidentalità stradale e mirano, in particolare, ad una sensibile riduzione della mortalità.

In questa direzione vanno lette le nuove disposizioni contenenti prescrizioni più rigorose, che rendono possibile l'impiego di nuove tecnologie di controllo remoto delle violazioni e costituiscono uno strumento essenziale al fine di contrastare efficacemente le condotte di guida non rispettose dei limiti di velocità imposti *ex lege*.

In particolare, la puntuale applicazione della normativa di riferimento e la precisa esecuzione, da parte delle Forze di Polizia, delle connesse direttive ministeriali hanno fatto registrare, negli ultimi anni, una significativa diminuzione del numero di incidenti stradali.

Infatti, come si evince dalle rilevazioni effettuate dalla Polizia Stradale e dall'Arma dei Carabinieri, si è passati dai 111.493 incidenti del 2009, ai 105.006 del 2010, con una riduzione del 5,8 per cento.

L'esigenza di garantire la sicurezza stradale va comunque bilanciata con l'altra di rispettare il principio di legalità dell'azione amministrativa nella contestazione degli illeciti derivanti dalle violazioni al Codice della Strada.

In quest'ottica, infatti, non si può muovere al conducente di un autoveicolo il rimprovero per aver violato una regola di prudenza alla guida se quest'ultimo non è stato messo nelle condizioni di conoscere il precetto. Se così non fosse, infatti, non

sarebbe possibile pretendere da quest'ultimo una condotta alternativa lecita e conforme alle prescrizioni della normativa che regola la circolazione stradale.

Pertanto, la circolare risulta perfettamente rispondente all'assetto normativo vigente – teleologicamente orientato alla sicurezza della circolazione ed alla tutela della vita umana, ma al contempo volto a garantire la legalità e trasparenza dell'azione amministrativa – realizzando un equo temperamento delle esigenze che ho in precedenza citato. Una diversa interpretazione, infatti, sarebbe ammissibile solo in presenza di una modifica dell'attuale quadro normativo.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	129
---	-----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	134
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla X Commissione</i> ) .....	135

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abb. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Nulla Osta</i> ) .....	134
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134
---	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria**

**sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.**

**Atto n. 335.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, in sostituzione del relatore, collega Lazzari, che ha avuto un imprevisto, svolge la relazione introduttiva. L'intervento normativo in esame, in attuazione della disciplina UE, si pone gli obiettivi di aumentare la sicu-

rezza degli approvvigionamenti e la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti « vulnerabili ».

Nel Titolo I (artt. 1-5) sono state raggruppate le disposizioni, presenti in entrambe le direttive (2009/72/CE e 2009/73/CE) e nei relativi regolamenti, che riguardano aspetti comuni ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'articolo 1 prevede l'emanazione di atti di indirizzo e di provvedimenti da parte del Ministro dello sviluppo economico al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema gas e per il sistema elettrico. Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) è chiamato a definire gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato elettrico.

L'articolo 2, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede a definire una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacità di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica.

L'articolo 3 dispone che nell'ambito della Strategia energetica nazionale, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano individuate le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.

L'articolo 4 attribuisce al MiSE, in caso di crisi improvvisa sul mercato del-

l'energia, il compito di adottare temporaneamente le necessarie misure di salvaguardia.

All'articolo 5 si prevede che le imprese di fornitura hanno l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità pubbliche competenti, per un periodo minimo di 5 anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o di elettricità.

Il Titolo II (articoli 6-33) riguarda il mercato del gas naturale.

L'articolo 6 adegua le definizioni già contenute nel decreto legislativo n. 164/2000 (norme comuni per il mercato del gas) alle definizioni contenute nella direttiva 2009/73/CE e ne aggiunge delle altre.

L'articolo 7 è volto ad introdurre misure più efficaci per la tutela dei consumatori e a tal fine sostituisce il testo vigente dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/2000.

L'articolo 8 attribuisce al MiSE il compito di provvedere alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas e di definire il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.

L'articolo 9 dispone che entro il 3 marzo 2012 i Gestori dei sistemi di trasporto siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), che vigila sull'osservanza delle prescrizioni in materia di separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto. È altresì previsto che l'AEEG avvii, entro un mese dall'entrata in vigore del decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che, alla medesima data, agisca in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas.

L'articolo 10 dispone l'adozione del modello di « Gestore di trasporto indipendente » (*Independent Transmission Operator* – ITO) – ovvero un operatore indipendente del trasporto che, pur sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata, è reso « neutro » dal-

l'influenza della medesima impresa tramite regole atte a garantirne l'indipendenza e correttezza dell'operato –, entro il 3 marzo 2012, per l'impresa proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale. Invece, entro il predetto termine, solamente per i soggetti proprietari di porzioni minori di reti di trasporto, si prevede la possibilità, in alternativa, di designare un « Gestore di sistema indipendente » (*Independent System Operator – ISO*), ovvero un gestore della rete di trasporto separato propriamente dal soggetto che ha la proprietà della stessa rete, la quale può quindi rimanere integrata con la società di produzione e vendita. Viene comunque salvaguardata la possibilità, in ogni momento, per le imprese verticalmente integrate di cui sopra di procedere alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale (modello *Ownership Unbundling – OU*). È altresì disposta l'impossibilità per le imprese già operanti in regime di separazione proprietaria di adottare una diversa modalità di separazione. L'articolo in esame disciplina inoltre le attività e gli obblighi posti a carico di ciascun Gestore della rete di trasporto di gas. Il MiSE vigila sul rispetto delle norme relative alla separazione della rete di trasporto del gas anche tramite l'AEEG che, in caso di inadempienza, irroga apposite sanzioni.

L'articolo 11 stabilisce che il Gestore di trasporto indipendente (di seguito: Gestore) è tenuto a dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto del gas.

L'articolo 12 reca una disciplina volta a garantire adeguate prerogative di indipendenza del Gestore rispetto all'impresa verticalmente integrata.

L'articolo 13 prevede che le decisioni relative alla nomina e al rinnovo, nonché alle condizioni di lavoro delle persone responsabili della gestione o dei componenti degli organi amministrativi del Gestore siano adottate dal suo Organo di

sorveglianza (che, ai sensi dell'articolo 14, ha l'incarico di assumere tutte le decisioni più significative nella vita societaria del Gestore) e vagliate dall'AEEG. È stabilito che le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi non devono avere nessun'altra posizione, responsabilità o interesse nell'impresa verticalmente integrata (né devono averla avuta nei tre anni prima della nomina).

L'articolo 15 prevede che il Gestore elabori ed attui un programma di adempimenti in cui vengano esposte tutte le misure finalizzate ad assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori.

L'articolo 16 disciplina l'emanazione di un decreto contenente le modalità per la redazione, da parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8.

L'articolo 17 disciplina la possibilità, per le imprese proprietarie di porzioni minori di reti di trasporto di gas di cui all'articolo 10, co. 1, lett. b) (cfr. supra), di designare un « Gestore di sistema indipendente », tramite apposita istanza al MiSE.

L'articolo 18 dispone che qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.

L'articolo 19 prevede, per le imprese verticalmente integrate che intendano procedere alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas, il rispetto di alcune disposizioni mutuuate dalla normativa UE.

L'articolo 20 stabilisce che le imprese di gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di GNL designano uno o più gestori dei sistemi di

stoccaggio e di rigassificazione di GNL; tali gestori devono operare nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminazione.

Ai sensi dell'articolo 21, i compiti dei gestori di sistemi di trasporto, di stoccaggio o di rigassificazione di GNL, consistono principalmente nel gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, nell'astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, nel fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

L'articolo 22 reca disposizioni in materia di obblighi di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto.

L'articolo 23 disciplina, per le imprese di distribuzione del gas che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, il principio dell'indipendenza, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.

L'articolo 24 reca modifiche alla disciplina del regime di transizione nell'attività di distribuzione.

L'articolo 25 stabilisce che le imprese di gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di GNL, in base ai criteri stabiliti dall'AEEG. Le medesime imprese consentono alle amministrazioni competenti di accedere alla loro contabilità (articolo 26).

L'articolo 27 introduce una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina dell'attività di stoccaggio e dell'attività di vendita.

L'articolo 28 reca una serie di modifiche alle norme relative all'attività di importazione in modo da semplificarne le procedure.

Ai sensi dell'articolo 29, in caso di controversie transfrontaliere trovano applicazione le relative disposizioni dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso.

L'articolo 30 prevede l'applicazione, in modo non discriminatorio, delle norme del decreto legislativo n. 164/2000 relative al gas naturale, compreso il GNL, anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza problemi tecnici o di sicurezza.

L'articolo 31 chiarisce le definizioni di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale.

Ai sensi dell'articolo 32, l'AEEG, sulla base di indirizzi del MiSE, provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GME entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale.

L'articolo 33 prevede che i soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possano richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che preveda il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.

Il Titolo III (articoli 34-41) riguarda il mercato elettrico.

In particolare, l'articolo 34 adegua le definizioni già contenute nel decreto legislativo n. 79/1999 (norme comuni per il mercato dell'elettricità) alle definizioni contenute nella direttiva 2009/72/CE e ne aggiunge delle altre.

L'articolo 35 ribadisce il principio che tutti i clienti sono idonei, conferma per clienti domestici e PMI che non hanno

(ancora) scelto un fornitore sul mercato libero il diritto a rimanere nell'ambito del regime di maggior tutela (pur prevedendo un possibile percorso per promuovere il ricorso al mercato libero da parte dei clienti non domestici), reca misure per rendere certi e spediti i termini per cambiare fornitore.

L'articolo 36 ribadisce la riserva allo Stato dell'attività di trasmissione e di spacciamento di energia elettrica, che viene svolta in regime di concessione da Terna Spa che opera come gestore della rete di trasmissione. Viene quindi disciplinata la certificazione del gestore della rete di trasmissione nazionale.

L'articolo 37 ha come obiettivi la promozione degli scambi transfrontalieri, la sicurezza degli approvvigionamenti e lo sviluppo sostenibile. In particolare si prevede che Terna e il GME operino con i gestori dei Paesi membri in un'ottica di coordinamento delle loro azioni.

L'articolo 38 fissa il principio dell'indipendenza, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, del gestore del sistema di distribuzione qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, relativamente alle altre attività non connesse alla distribuzione.

L'articolo 39, al fine di consentire il superamento della procedura d'infrazione 2009/2174, stabilisce che l'esenzione, per i nuovi interconnettori, dalla disciplina che prevede l'obbligo di accesso a terzi è accordata dal MiSE, sentita l'AEEG, per un periodo e per una quota delle nuove capacità di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.

L'articolo 40 reca norme in materia di interconnessione di rete con Paesi extra UE.

L'articolo 41 stabilisce che le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attività di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti del servizio di maggior tutela, non devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le società che svolgono le suddette attività.

Il Titolo IV (articoli 42-46) è dedicato all'Autorità nazionale di regolazione.

Oltre ad integrare i compiti dell'AEEG già previsti dalla legge n. 481 del 1995 in base alle nuove attribuzioni previste dalle direttive da recepire; fra gli ulteriori compiti vi è quello di garantire l'applicazione effettiva delle misure di tutela dei consumatori da parte degli esercenti i servizi; i poteri di vigilanza sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto; viene altresì attribuito alla stessa Autorità il potere di decidere sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione. Inoltre, si attribuisce all'AEEG il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni ed obblighi previsti dal provvedimento in esame e dai regolamenti del « terzo pacchetto » del mercato dell'energia.

Il Titolo V (articoli 47-50) reca le norme finali. Tra l'altro, si recepisce la direttiva 2008/92/CE e si precisa che dal provvedimento non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Andrea LULLI (PD) chiede di poter audire sul provvedimento in esame rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, sottolinea che la richiesta dell'onorevole Lulli sarà valutata nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissato al termine della seduta odierna della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.**

**COM(2011)11 definitivo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, ricorda che nella giornata di ieri ha presentato la sua proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione.

Fabio GAVA (PdL), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

I deputati Andrea LULLI (PD) e Salvatore RUGGERI (UdC), a nome dei rispettivi gruppi, dichiarano voto di astensione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.35.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

**Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abb.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Nulla Osta).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo.**

**PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo);

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

a) si preveda in ordine all'attuazione di un risanamento del bilancio rigoroso, una riduzione del budget dell'Unione europea, riducendo di conseguenza i contributi degli stati che alimentano la spesa pubblica;

b) siano previste in ordine allo sviluppo dell'occupazione e della competitività, nonché alla salvaguardia degli investimenti in ricerca, misure volte:

1) ad adottare misure in difesa del « made in » dei vari stati membri accelerando e facilitando le leggi in sua tutela sull'esempio della legge 8 aprile 2010, n. 55;

2) a mettere in atto una seria politica di contrasto al dumping sociale e

ambientale dei Paesi del Far East, dando così seguito agli atti di indirizzo approvati dalla Commissione attività produttive della Camera dei Deputati che vanno in tale direzione;

3) a mettere in atto severi meccanismi di controllo e contrasto alla contraffazione, sia a tutela delle imprese che della salute dei consumatori, sia intervenendo a livello di dogane che sulla rete di distribuzione all'interno della UE, coinvolgendo e responsabilizzando i partner commerciali, potenziando ed irrigidendo gli strumenti repressivi verso i paesi partner i cui operatori si dimostrino recidivi nelle violazioni delle regole della libera concorrenza;

4) ad adoperarsi affinché il rapporto di cambio tra l'euro e le divise delle principali economie mondiali, in particolare Dollaro americano e Yuan/renminbi cinese, siano coerenti con i rispettivi tassi di crescita.

*e la seguente osservazione:*

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere nel PNR l'approvazione della proposta di legge recante « Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese » quale misura volta a favorire la crescita ed in particolare a creare un contesto favorevole alla ripresa economica e al rilancio, in particolare, delle PMI.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba ....	136
RISOLUZIONI:	
7-00470 Gatti: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.	
7-00509 Paladini: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.	
7-00511 Poli: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali ( <i>Rinvio del seguito della discussione congiunta</i> ) .....	136
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	138
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. C. 3056 Murer ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 16 marzo 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 16 marzo 2011.*

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**7-00470 Gatti: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.**

**7-00509 Paladini: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.**

**7-00511 Poli: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.**

*(Rinvio del seguito della discussione congiunta).*

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute si è svolta la discussione della risoluzione n. 7-00470 Gatti e che si è, da ultimo, convenuto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, in attesa di verificare quale fosse il dicastero competente ad assicurare la partecipazione ai lavori della Commissione. In proposito, comunica anzitutto che – facendo seguito a quanto già preannunciato – sono state nel frattempo presentate anche le risoluzioni n. 7-00509, a prima firma del deputato Paladini, e n. 7-00511, a prima firma del deputato Poli, le quali, pur non avendo identico contenuto nella parte dispositiva, trattano comunque analogo argomento; per tale ragione, avverte che – secondo quanto unanimemente convenuto nell’ambito dell’ultima riunione dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – si è concordato di discutere congiuntamente le citate risoluzioni. Al contempo, fa presente che, con una comunicazione giunta oggi per il tramite degli uffici, è stata nuovamente rappresentata l’impossibilità di garantire la presenza di un rappresentante del Governo alla discussione delle risoluzioni, in attesa di affrontare – in un apposito tavolo tecnico – le questioni che coinvolgono i diversi dicasteri interessati: ciò è avvenuto anche a fronte di una forte segnalazione, da parte della presidenza della Commissione, circa l’assoluta opportunità di assicurare la partecipazione del Governo alla seduta.

Per tali ragioni, comunica che la presidenza – preso atto dell’urgenza delle questioni contemplate dagli atti di indirizzo in titolo e considerati gli impegni assunti nei confronti dei gruppi – ha già inviato una lettera ai ministri più direttamente coinvolti, raccomandando loro di voler prontamente contribuire ad una definitiva posizione del Governo sull’argomento, che consenta al Parlamento di adottare, con assoluta tempestività, le determinazioni conseguenti. In questo senso, avverte di avere anche informato i predetti ministri che la Commissione sarà nuovamente convocata, per il seguito della discussione, nella giornata di mercoledì 23

marzo 2011, segnalando che l’eventuale mancanza di un orientamento da parte del Governo sulla materia comporterebbe un grave segnale di disattenzione nei confronti della Commissione stessa e – venendo interpretata come un inspiegabile atteggiamento dilatorio – costringerebbe ad investire della questione, in tempi quanto mai rapidi, direttamente l’Assemblea.

Antonio BOCCUZZI (PD) chiede chiarimenti circa i motivi dell’assenza del Governo alla seduta odierna.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene presumibile che l’assenza del Governo sia da ricondurre alla questione – non ancora risolta – relativa alla competenza ministeriale primaria sull’argomento in discussione.

Giovanni PALADINI (IdV), nel manifestare apprezzamento per l’iniziativa della presidenza, volta a sollecitare la definizione di un orientamento chiaro del Governo sulla materia in discussione, osserva che i rapporti tra Parlamento ed Esecutivo dovrebbero essere caratterizzati da uno spirito di maggiore collaborazione, anche al fine di assicurare il pieno rispetto delle prerogative delle Commissioni parlamentari.

Maria Grazia GATTI (PD), ringraziata la presidenza per il sollecito richiamo rivolto al Governo in vista dell’esame delle risoluzioni in titolo, evidenzia la necessità di giungere in tempi ristretti alla conclusione della loro discussione, considerato che i contratti dei lavoratori interessati vengono in scadenza il prossimo 31 marzo; qualora l’iter in Commissione non dovesse esaurirsi entro la prossima settimana, infatti, giudica necessario accelerare la tempistica per investire della questione direttamente l’Assemblea.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel dichiararsi pienamente consapevole dell’urgenza testé rappresentata, prende atto del consenso registrato tra i gruppi circa l’iter di

esame della questione e rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Legge comunitaria 2010.**

**Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione prosegue l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti al provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha proposto l'espressione di un parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gozi 6.03 e Bernardini 12.01, trasmessi dalla XIV Commissione.

Elisabetta RAMPI (PD) invita il relatore a rivalutare la propria proposta di parere sugli articoli aggiuntivi in discussione, dal momento che essi si propongono sia di reprimere gravi forme di sfruttamento della manodopera straniera attraverso la previsione di sanzioni dissuasive, sia di introdurre meccanismi « premianti » ai datori di lavoro e ai lavoratori che si autodenunciano e favoriscono, di conseguenza, l'emersione del lavoro nero, stabilendo a tal fine incentivi adeguati, quali, ad esempio, il riconoscimento di un permesso di soggiorno temporaneo. Si tratta, a suo avviso, di norme di civiltà volte a contrastare il drammatico fenomeno del lavoro irregolare, sulle quali auspica vi sia un orientamento convergente dei gruppi, così come avvenuto nel corso dell'indagine conoscitiva

svolta dalla Commissione sui principali fenomeni distorsivi del lavoro.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur evidenziando uno sforzo comune dell'intera Commissione sul tema del contrasto al lavoro irregolare, ritiene inaccettabile il principio sotteso agli articoli aggiuntivi in esame, secondo il quale sarebbe da premiare chi ha operato nell'illegalità, a scapito di chi ha rispettato le regole. Osserva che, piuttosto che procedere a sanatorie incontrollate basate sull'autodenuncia, che rischiano, peraltro, di non produrre alcun effetto concreto, sarebbe auspicabile un'azione concreta di contrasto al lavoro nero, fondata sull'applicazione e sul rispetto delle norme: in caso contrario, si rischierebbe di lanciare segnali culturali di lassismo, che potrebbero incentivare lavoratori extracomunitari ad entrare nel Paese in patente violazione della legislazione vigente, nella prospettiva di una futura regolarizzazione.

Cesare DAMIANO (PD), nel ritenere che le proposte emendative in esame si pongano in una linea di continuità con l'attività unitaria svolta in Commissione sul tema del contrasto ai fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, osserva che non può essere definito lassista chi intende favorire l'emersione del lavoro nero, garantendo la concorrenza leale tra le imprese e tutelando i lavoratori da gravi forme di sfruttamento. Nell'auspicare un intervento legislativo più specifico che sappia colpire duramente tali fenomeni, dichiara che gli articoli aggiuntivi in questione non mirano ad un condono fiscale a favore del datore di lavoro né introducono una sanatoria generalizzata dei lavoratori in clandestinità, dal momento che impongono comunque all'imprenditore di corrispondere le retribuzioni e i contributi arretrati, stabilendo altresì la possibilità per il lavoratore di ottenere un permesso di soggiorno solo temporaneo per ricerca di lavoro. Nel prendere atto con favore della ripresa di un'attività ministeriale di controllo sul tema del lavoro nero, invita,

dunque, a concentrarsi sull'individuazione di misure concrete di contrasto al lavoro irregolare, evitando considerazioni demagogiche ed ideologiche di stampo populista.

Giovanni PALADINI (IdV) fa notare che le proposte emendative in esame si propongono la condivisibile finalità di contrastare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, introducendo meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro. Si tratta, a suo avviso, di assumere determinazioni concrete nella prospettiva di affrontare e risolvere definitivamente grave forme di sfruttamento della manodopera, che conducono altresì a forme altamente distorsive della concorrenza, quali le gare al massimo ribasso. Auspica, pertanto, che il relatore possa modificare la propria proposta di parere sugli articoli aggiuntivi in discussione.

Maria Grazia GATTI (PD) intende in primo luogo stigmatizzare un metodo legislativo che punta a conferire al Governo deleghe come quelle in esame (costituite da un mero rinvio alla direttiva comunitaria, contenuto nell'allegato B al disegno di legge), senza che si proceda alla definizione di puntuali principi e criteri direttivi, peraltro in una materia delicata come quella in discussione. Fa notare, inoltre, che le direttive comunitarie, per loro natura, presentano un contenuto necessariamente a « maglie larghe », che richiede una concreta specificazione da parte del Paese membro in sede di attuazione nell'ordinamento interno: ciò consentirebbe all'Esecutivo, nel caso di specie, di includere nel suo intervento legislativo anche le misure contenute negli articoli aggiuntivi in questione, senza che questo possa configurare un superamento dell'ambito di applicazione delle direttive stesse.

Sul merito specifico delle proposte emendative in oggetto, fa presente poi che esse non mirano ad una sanatoria generalizzata, ma tendono a contrastare il

fenomeno dello sfruttamento della manodopera, in coerenza con quanto già previsto dall'ordinamento vigente – in base a disposizioni introdotte peraltro dalla attuale maggioranza di Governo – per casi analoghi, connessi alla tratta di esseri umani. Invita, pertanto, il relatore a mutare la propria proposta di parere su tali articoli aggiuntivi.

Michele SCANDROGLIO (PdL), pur riconoscendo la necessità di contrastare in ogni modo fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, ritiene esagerata una rappresentazione della realtà che riconduca al caporalato qualsiasi caso di impiego irregolare della manodopera, osservando, altresì, che nel tessuto produttivo italiano esistono anche molti casi virtuosi di imprese operanti nel pieno rispetto della legalità. Nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, fa presente, inoltre, che nell'ordinamento vigente – in particolare sotto il profilo fiscale – già esistono strumenti tesi a favorire l'emersione, quali, ad esempio, il cosiddetto « ravvedimento operoso », che appare, a suo giudizio, preferibile rispetto alle misure contenute negli articoli aggiuntivi in esame.

Teresa BELLANOVA (PD) intende rivolgere un ulteriore appello al relatore, affinché questi possa riconsiderare gli elementi contenuti negli articoli aggiuntivi in esame, che lo stesso relatore, nella seduta di ieri, ha definito meritevoli della massima attenzione. Si tratta, a suo avviso, di specificare meglio il contenuto generico della direttiva comunitaria, rendendola adeguata al sistema normativo interno, introducendo incentivi alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro sia in favore dei datori di lavoro che in favore dei lavoratori. Fa notare, peraltro, che le misure in questione non propongono né una sanatoria fiscale a vantaggio delle imprese né una sanatoria complessiva dei lavoratori irregolari, prevedendosi in ogni caso il versamento delle spettanze economiche e contributive arretrate, nonché il riconoscimento di un permesso di soggiorno, pe-

raltro temporaneo. Osserva, quindi, che le disposizioni contenute nelle proposte emendative non si pongono al di fuori dell'ambito materiale della direttiva comunitaria, ma ne costituiscono la naturale articolazione, adeguata alle circostanze interne, richiedendo pertanto una convinta adesione dei gruppi, in coerenza con quanto sostenuto dall'intera Commissione sull'argomento dello sfruttamento della manodopera.

Nel dichiararsi disponibile all'eventuale riformulazione degli articoli aggiuntivi in esame, ritiene doveroso che la Commissione continui il suo percorso di riforma su questo tema, con serietà ed attenzione, introducendo meccanismi normativi suscettibili di interrompere quel rapporto di connivenza forzata che — come è a tutti noto — si instaura tra il lavoratore irregolare e il cosiddetto « caporale », soprattutto in talune aree del Paese.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel rinviare alle valutazioni che il relatore vorrà svolgere rispetto alle diverse questioni poste, fa notare soltanto che in questa sede non è possibile procedere alla riformulazione degli articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione; auspica, peraltro, che — ove ciò non fosse possibile nella seduta odierna — nelle successive fasi di esame del provvedimento da parte della Commissione di merito e dell'Assemblea possa essere individuato un punto di incontro tra i gruppi sulla questione oggetto delle proposte emendative in discussione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una precisazione, ritiene che non possano essere definite « misure di civiltà » a tutela dei lavoratori e delle imprese proposte normative come quelle in esame, che giudica male congegnate, in quanto — prevedendo incentivi in favore di lavoratori clandestini — risultano concretamente inapplicabili, dal momento che, a suo avviso, nessun lavoratore extracomunitario si autodenuncerà in vista della concessione di un permesso di soggiorno solo temporaneo; al contempo, dichiara di non condividere condoni fiscali generaliz-

zati a vantaggio degli imprenditori che hanno operato nell'illegalità, in danno di coloro che, al contrario, hanno agito nel rispetto della legge.

Nel confermare, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, invita gli esponenti del gruppo del Partito Democratico a prestare maggiore attenzione nella stesura delle proprie proposte emendative.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, in coerenza con quanto evidenziato nella seduta di ieri, osserva che le proposte emendative in discussione — pur condivisibili sul piano dei principi — incidono su ambiti di intervento decisamente più ampi rispetto allo stesso oggetto della direttiva che si intende attuare, con ciò esorbitando rispetto al contenuto proprio della normativa europea. Per tali ragioni, pur evidenziando che non è mai stato in discussione il pieno sostegno di tutta la Commissione alle attività di contrasto alle forme di sfruttamento della manodopera, ritiene non vi siano margini per un mutamento di parere sugli articoli aggiuntivi in esame. Ritiene, peraltro, di non condividere — nello specifico — le peculiari modalità con cui le proposte in oggetto tentano di affrontare la problematica del lavoro irregolare, dal momento che si collegano a meccanismi di autodenuncia che potrebbero, paradossalmente, incentivare fenomeni di lavoro nero, dichiarando di ritenere preferibile un approccio alla questione fondato sul rispetto delle regole vigenti.

Giudica possibile, in ogni caso, la definizione di un impegno comune tra i gruppi sull'argomento, in sede di esame del provvedimento presso la XIV Commissione o, eventualmente, in Assemblea.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo per una precisazione, fa notare che le disposizioni contenute negli articoli aggiuntivi in esame si ricollegano a forme di autodenuncia già previste dall'ordinamento vigente, peraltro sulla base di norme introdotte da Governi di centroe-

stra. Evidenzia, inoltre, che gli emendamenti in questione si pongono in una linea di continuità con la legislazione introdotto dal precedente Governo di centrosinistra in materia di contrasto al lavoro nero, la quale – se vi fossero controlli adeguati – porterebbe alla sospensione dell'attività di numerose imprese non in regola. Ricorda, a titolo di esempio, il fenomeno delle imprese « bloccate » nella scorsa legislatura a seguito di rigorosi controlli, frutto anche della previsione dell'obbligo di preventiva comunicazione dell'assunzione (norma contrastata in questa legislatura dal gruppo della Lega Nord Padania, ma fortunatamente non abrogata dal Governo in carica), che mira a tutelare fondamentali diritti civili dei lavoratori e legittime prerogative delle imprese, in coerenza con quanto già sostenuto dalla Commissione nel corso dell'attuale legislatura, in occasione dello svolgimento di una specifica indagine conoscitiva sul tema.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che – esaurito il dibattito sulle proposte emendative in esame – vi siano le condizioni per procedere al voto sulla proposta di parere del relatore, fermo restando che le procedure regolamentari consentono di tornare ad affrontare tali problematiche anche nelle successive fasi di esame del provvedimento da parte della Commissione di merito e dell'Assemblea.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gozi 6.03 e Bernardini 12.01, formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.**

**C. 3056 Murer.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, fa presente che la XI Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge n. 3056, che interviene sulla disciplina delle cooperative sociali, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione attraverso l'individuazione di ulteriori categorie di persone svantaggiate da inserire nel mondo del lavoro attraverso le richiamate cooperative; secondo la relazione illustrativa al provvedimento, la proposta in esame, ricollegandosi a modelli normativi intrapresi a livello regionale e a definizioni di « lavoratore svantaggiato » fornite in sede comunitaria, considerato che gli effetti della crisi finanziaria in atto colpiscono principalmente le fasce più povere e vulnerabili, ha lo scopo di inserire tra le persone svantaggiate anche coloro che vengono definiti « soggetti deboli », cioè le persone che abbiano difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro. Fa presente che il provvedimento in esame, dunque, interviene sulla legge n. 381 del 1991, recante la disciplina delle cooperative sociali (ossia gli organismi in forma cooperativa che perseguono l'interesse collettivo dell'integrazione sociale dei cittadini), attraverso due distinte tipologie di attività: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate; secondo la normativa in questione, tali soggetti devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa, mentre la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. Osserva,

inoltre, che per tali cooperative sono previste una serie di agevolazioni contributive.

Entrando più nel dettaglio del provvedimento, che è composto da un unico articolo, fa presente che esso, modificando il comma 1 dell'articolo 4 della richiamata legge n. 381 del 1991, individua – come già rilevato – ulteriori categorie di persone svantaggiate; più specificamente, in parte le nuove categorie sono direttamente mutate da alcune delle definizioni di lavoratore svantaggiato contenute nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), del Regolamento (CE) n. 2204/2002: si tratta di persone che desiderino intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno 2 anni (in particolare sono ricompresi anche i soggetti che abbiano lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e familiare), abbiano più di 50 anni e siano prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo, possano essere considerate disoccupate di lungo periodo (ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone con meno di 25 anni di età). Fa notare che sono inoltre considerate persone svantaggiate, ai fini della proposta in oggetto, anche le persone prive di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente, nonché prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo e che sono considerate alla stessa stregua le donne straniere vittime della tratta, costrette a prostituirsi, che abbiano deciso di abbandonare la loro condizione di sottomissione e di sfruttamento e che usufruiscano del programma di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

Rispetto al testo vigente del richiamato articolo 4, segnala, inoltre, che sono state introdotte talune modifiche con riferi-

mento agli ex degenti, nonché alle misure alternative alla detenzione che permettono di considerare il condannato come persona svantaggiata. Osserva, poi, che il medesimo articolo unico definisce svantaggiati i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, sentita la Commissione centrale per le cooperative disciplinata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78. Segnala, altresì, che la proposta in esame, ampliando l'ambito dei soggetti considerati persone svantaggiate, estende di conseguenza l'ambito di applicazione delle agevolazioni contributive richiamate in precedenza.

Per questo ultimo motivo, ritiene anzitutto opportuno che la Commissione, nell'approfondire i profili di merito del provvedimento, tenga in considerazione la necessità di indicare un'adeguata copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dagli sgravi contributivi operati. Inoltre, pur valutata positivamente la finalità del provvedimento, che si propone di individuare soluzioni efficaci a gravi problemi occupazionali, tenuto conto dell'attuale particolare momento di crisi, auspica che sul testo in esame si svolga una seria e approfondita riflessione, che possa condurre ad un testo concretamente applicabile e condiviso dai gruppi; in particolare, manifesta forti perplessità sulla stessa struttura del testo, che sembrerebbe poter penalizzare – per come esso è formulato – proprio talune tra le categorie più deboli, con ciò rischiando di produrre effetti potenzialmente indesiderati che, pertanto, richiedono la massima attenzione e prudenza da parte della Commissione.

Giulio SANTAGATA (PD), pur condividendo le finalità del provvedimento, ritiene che il testo, nella sua attuale formulazione, possa prestarsi a interpretazioni potenzialmente distorte, richiedendo, per tale ragione, una opportuna riformula-

zione. Occorre chiarire, a suo avviso, che l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa vigente non va ad incidere sulle forme di tutela già riconosciute, a livello percentuale, a determinati soggetti svantaggiati, intervenendo semmai in termini aggiuntivi e non sostitutivi. Preannuncia, quindi, la presentazione di taluni emendamenti al testo, finalizzati sia ad estendere l'ambito soggettivo delle cooperative da coinvolgere in tali forme di inserimento dei lavoratori, sia ad incidere sul versante dei benefici e degli incentivi.

Delia MURER (PD) ritiene opportuno affrontare con assoluta serietà il provvedimento in esame, dal momento che il testo si propone di inserire tra le persone svantaggiate anche coloro che vengono

definiti « soggetti deboli », cioè le persone che incontrano difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ricollegandosi a definizioni e qualificazioni giuridiche già fornite in sede comunitaria, rispetto al cui recepimento, peraltro, si registra un ritardo da parte dell'ordinamento italiano. Nel dichiararsi disponibile ad un confronto di merito su eventuali proposte migliorative, ritiene comunque necessario intervenire con urgenza sulla materia, facendo notare che a livello regionale si è già provveduto a legiferare nella direzione indicata dal testo in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento*) ..... 145

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti e C. 4090 Pedoto (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 145

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 145

ALLEGATO 1 (*Emendamento approvato*) ..... 152

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 146

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 147

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (*Esame e rinvio*) ..... 147

ALLEGATO 2 (*Proposta di nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A elaborata dal relatore*) ..... 153

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciolelli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri (*Rinvio del seguito dell'esame*) ..... 151

##### COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesici cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti ..... 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 151

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza  
del vicepresidente Gero GRASSI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la salute  
Francesca Martini.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.**

**Atto n. 317.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento).*

Gero GRASSI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando, peraltro, che la Commissione ha convenuto di concludere l'esame del provvedimento in titolo nella giornata di mercoledì 23 marzo prossimo.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Intervengono il Ministro della salute Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.**

**C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti e C. 4090 Pedoto.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2011.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che, in data 8 marzo 2011, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 4090 Pedoto: « Istituzione di un Piano nazionale per lo svi-

luppo di programmi di lavoro di utilità sociale per le persone anziane ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Anna Margherita MIOTTO (PD) preannuncia la presentazione di un'ulteriore proposta di legge da parte del suo gruppo.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, si riserva di illustrare congiuntamente le proposte di legge recentemente abbinata e quella in via di presentazione.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.**

**C. 797 Angela Napoli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, illustra una nuova formulazione del suo emendamento 1.1, presentato nella seduta dell'8 febbraio scorso, auspicandone l'approvazione. Invita, quindi, il presentatore, anche alla luce di questa riformulazione, a ritirare il suo articolo aggiuntivo Pedoto 1.01.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.1 del relatore e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pedoto 1.01.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) sottolinea la necessità di evitare che, in seguito all'approvazione della proposta di legge in

esame, la terapia antalgica diventi di competenza esclusiva degli anestesisti rianimatori, preannunciando che, se così fosse, il suo voto non potrebbe che essere contrario.

Luciana PEDOTO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 1.01, riservandosi di ripresentarlo, eventualmente riformulato, nel corso dell'esame in Assemblea.

Il ministro Ferruccio FAZIO ringrazia la Commissione e, in particolare, il relatore per il proficuo lavoro svolto. Rileva, inoltre, che l'esame del provvedimento ha richiesto molto tempo perché il Ministero della salute ha ritenuto di consultare tutte le società scientifiche interessate, proprio al fine di ovviare alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Di Virgilio, che intende quindi rassicurare.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dal ministro Fazio.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 (*Nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato 1*).

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'emendamento approvato sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2011.

Livia TURCO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa di conoscere le valutazioni del Governo in ordine alla copertura finanziaria della proposta di legge in esame.

Il sottosegretario Francesca MARTINI, in seguito ai contatti intercorsi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ribadisce, seppur con rammarico, la valutazione negativa del Governo sul provvedimento in esame, in considerazione sia delle minori risorse disponibili nel Fondo per la non autosufficienza sia della inopportunità di creare un doppio rispetto a tale Fondo e alle politiche da esso finanziate.

Lucio BARANI (PdL), nel sottolineare ancora una volta l'importanza della proposta di legge in esame, auspica che il ministro Sacconi intervenga quanto prima in Commissione, al fine di facilitare l'individuazione di una soluzione condivisa.

Il ministro Ferruccio FAZIO precisa che, pur essendo le finalità del provvedimento in esame certamente apprezzabili, quella rappresentata dal sottosegretario Martini è la posizione del Governo, non di un singolo dicastero.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che, alla luce della precisazione fornita dal ministro Fazio, sarebbe utile una pausa di riflessione al fine di approfondire la problematica emersa.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che il ministro Fazio ha fugato ogni dubbio circa la contrarietà del Governo all'ipotesi di copertura contenuta nell'emendamento 7.2 del relatore. Tale contrarietà, tuttavia, appare incomprensibile, specie alla luce delle importanti finalità che la proposta di legge in esame persegue. Invita, pertanto, il ministro Fazio a verificare che la posizione oggi rappresentata non sia frutto di incomprensioni. Preannuncia, peraltro, che ove il Governo insistesse su tale posizione, il suo gruppo si vedrebbe co-

stretto a investire della questione l'Assemblea.

Gero GRASSI, *presidente*, ritiene che quanto detto dal ministro Fazio lasci intravedere la sua disponibilità a farsi carico di promuovere un'ulteriore riflessione da parte del Governo sul provvedimento in esame.

Livia TURCO (PD), *relatore*, auspica che l'interpretazione proposta dal presidente Grassi corrisponda alle reali intenzioni del Governo, al quale desidera ricordare che il provvedimento in esame riveste un'importanza del tutto peculiare ed è ampiamente condiviso da parte dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), nel ribadire la sua condivisione della proposta di legge in esame, auspica una pausa di riflessione sulle difficoltà di natura finanziaria evidenziate dal Governo, ricordando, in proposito, di aver presentato due proposte di legge in materia di giochi, che potrebbero forse risultare utili al fine di reperire le risorse necessarie.

Carmelo PORCU (PdL), premesso di concordare con il collega Di Virgilio, invita il Governo a tener conto dell'importanza del provvedimento in esame e dell'ampia condivisione che ne ha sin qui caratterizzato l'esame, ricordando come esso vada incontro alle esigenze e alle preoccupazioni delle famiglie che dedicano gran parte della loro vita ad assistere un familiare disabile. Ritiene, al riguardo, che l'intervento del ministro Fazio alla riunione odierna possa consentire di evitare quello scollamento che troppe volte caratterizza i rapporti tra l'attività parlamentare e quella del Governo e invita, pertanto, il ministro a rappresentare ai colleghi di Governo l'urgenza di approvare in tempi rapidi la proposta di legge in argomento.

Il ministro Ferruccio FAZIO, nell'esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro sin qui svolto dalla Commissione e,

in particolare, per gli sforzi del relatore nell'individuazione di un'adeguata copertura finanziaria, si impegna a promuovere la ricerca di una soluzione positiva attraverso il confronto con gli altri membri del Governo e, in particolare, con il ministro Sacconi. Chiede, pertanto, un rinvio di due settimane del seguito dell'esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il ministro Fazio a considerare l'opportunità di utilizzare, per la copertura finanziaria del provvedimento in esame, le risorse che si renderebbero disponibili se fosse approvata la mozione presentata dalle opposizioni sul cosiddetto *election day*.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.**  
C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 marzo 2011.

Luciana PEDOTO (PD) preannuncia la presentazione di alcune richieste di audizioni sul provvedimento in esame.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.**  
C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 10 giugno 2010, ha deliberato il rinvio dell'esame in Commissione e che da quella data la Commissione non si è riunita per esaminare il provvedimento.

Comunica, quindi, che il relatore ha elaborato una proposta di testo unificato, che illustrerà alla Commissione, ai fini della sua adozione come testo base (*vedi allegato 2*).

Domenico DI VIRGILIO (Pdl), *relatore*, illustra una nuova proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame, nel quale vengono introdotti principi fondamentali volti a correggere alcune eclatanti deficienze che sono alla base di disfunzioni del Servizio sanitario nazionale, al fine di migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie, attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali delle Aziende sanitarie regionali nonché attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. Infatti, la tutela della salute e le professioni rientrano tra le materie riconducibili alla competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nelle quali è sancito il compito dello Stato: cioè dettare i principi fondamentali mentre spetta alle regioni l'adozione della normativa di dettaglio. Il testo, in particolare, reca, all'articolo 1, i principi fondamentali del governo delle attività cliniche, disciplinato dalle regioni. Esso interessa le aziende sanitarie locali od ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, le aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (cioè le aziende ospedaliero-universitarie).

Osserva, poi, che il governo delle attività cliniche garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, assicurando il miglioramento conti-

nuo della qualità delle prestazioni (secondo i criteri di sicurezza, prevenzione, gestione dei rischi, tutela della riservatezza, corretta ed esaustiva informazione del paziente come sancito dalla Carta europea dei diritti del malato, presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002) e nel rispetto dei principi di equità e di universalità nell'accesso ai servizi (commi 3 e 4). Al comma 3 viene altresì previsto il coinvolgimento dei comuni.

All'articolo 2, comma 1, si prevede l'istituzione del Collegio di direzione come organo dell'azienda che affianca il direttore generale e il Collegio sindacale (articolo 3, comma 1-*quater*, della legge n. 502 del 1992). Si individuano altresì le funzioni del Collegio di direzione, le cui competenze e composizione sono definite dalla regione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di ripristinare la meritocrazia e la trasparenza ad ogni livello, anche attraverso un ridimensionamento della politica nelle scelte dei dirigenti in sanità, all'articolo 3 vengono individuati i requisiti indispensabili per l'accesso alle nomine e i criteri di valutazione dei direttori generali, adottando misure miranti a garantire criteri di pubblicità e trasparenza. Ad essi viene richiesta una competenza specifica valutata da una commissione nominata da ogni regione.

All'articolo 4 vengono previste modifiche dell'articolo 15-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in particolare, al comma 1, si modificano le modalità di nomina dei responsabili di struttura semplice e di quella semplice dipartimentale, nel quadro e secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale. Uno dei requisiti richiesti per essere nominato dirigente è un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico (quello di struttura semplice dipartimentale è individuato dal direttore generale sentito il direttore sanitario; quello di struttura semplice, che costituisce un'articolazione interna di una struttura com-

plexa, è individuato dal direttore generale, sentiti il direttore di struttura complessa di afferenza); al comma 2, si modificano le modalità di nomina del responsabile di struttura complessa, introducendo una disciplina ben diversa dalla attuale: la commissione viene sorteggiata e fornisce al direttore generale una terna di candidati; i tre candidati saranno valutati sulla base dei titoli professionali, scientifici e di carriera e dei risultati di eventuali prove d'esame. Ecco che si rivaluta la meritocrazia e, in particolare, si vuole rivalutare il ruolo del medico in tutte le fasi delle attività cliniche e prestare una maggiore attenzione ai criteri di nomina del direttore generale. Naturalmente, i suddetti incarichi sono attribuiti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale.

All'articolo 5 vengono previsti gli strumenti, definiti dalle regioni, per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e di direttore di dipartimento.

All'articolo 6 si modifica l'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di organizzazione dipartimentale, che rappresenta la modalità di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; mediante tali modifiche, si stabilisce che direttore del dipartimento è nominato dal direttore generale, sentito il Collegio di direzione, tra una terna di dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse, proposta dal Comitato di dipartimento.

L'articolo 7 modifica l'articolo 17-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di responsabilità dei direttori di dipartimento sul piano sia gestionale sia organizzativo. Scopo principale è quello di ottimizzare l'uso delle risorse assegnate, l'appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, l'efficacia delle prestazioni, nonché di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di insoddisfazione dei cittadini, oltre che, naturalmente, di ottimizzare l'occupazione dei posti letto.

L'articolo 8 dispone in merito al limite di età per il collocamento a riposo e per la cessazione dalle ordinarie attività assistenziali dei dirigenti medici del ruolo sanitario, superando l'attuale disomogeneità tra medici e sanitari operanti nel Servizio sanitario nazionale e medici operanti nelle università. Occorre qui, preliminarmente, fare alcune considerazioni. La durata media della vita si è notevolmente allungata. L'Europa e l'attuale quadro economico ci chiedono di procrastinare l'età del pensionamento. Da parte di qualcuno si obietta che il prolungamento dell'età lavorativa potrebbe svantaggiare i giovani, che certo attualmente sono già molto penalizzati nel mondo del lavoro. Ma come segnalava tre giorni fa il Governatore Draghi, l'esperienza dei paesi nordici ci dimostra come siano pienamente compatibili una elevata età pensionabile e un'elevata occupazione dei giovani: in Svezia a lavorare, fra i 55 e i 65 anni di età, è il 67 per cento delle donne (in Italia solo il 25 per cento, 41 punti percentuali in meno!), ma ad essere occupati fra i 25 e i 35 anni di età sono l'81 per cento dei giovani (in Italia solo il 68 per cento). La soluzione di una più elevata occupazione tanto per i giovani quanto per gli anziani va, quindi, ricercata con strumenti diversi da quello dell'anticipato pensionamento. Un giovane, con le norme vigenti, per operare nel Servizio sanitario nazionale deve essere in possesso anche della specializzazione, per cui mai e poi mai potrebbe pensare di raggiungere i 40 anni di servizio, se non riscattando gli anni di laurea e gli anni di specializzazione, con un notevole esborso economico.

Ecco, allora, che il comma 1 dell'articolo 8 si propone di modificare l'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, disponendo che il settantesimo anno di età è il limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, compresi i direttori di struttura complessa.

Al comma 2 dell'articolo 8 si modifica il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inserendo tra le categorie a cui non si

applicano le disposizioni previste nel decreto stesso i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale e i medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Fa presente, poi, che all'articolo 9 sono previste norme sull'attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, che viene disciplinata dalle regioni nel rispetto di alcuni principi fondamentali: unicità del rapporto di lavoro e incompatibilità con rapporti di dipendenza da ogni altro ente pubblico o privato; l'attività libero-professionale deve essere espletata fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; l'attività libero-professionale può essere espletata con le seguenti modalità: rapporto di lavoro non esclusivo; rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria; rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali (cosiddetta « intramuraria allargata »).

Le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei seguenti principi: per ciascun dipendente, la quantità di prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare quella assicurata per l'impegno istituzionale, non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello previsto nel servizio presso l'azienda sanitaria locale e deve, inoltre, concorrere alla riduzione progressiva delle liste d'attesa; le tariffe per le prestazioni in attività libero-professionale sono stabilite previo accordo con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria d'intesa con l'azienda sanitaria locale, in modo tale da coprire tutti i costi diretti ed indiretti dell'attività medesima; è facoltà dell'azienda sanitaria locale non attivare o attivare parzialmente la libera professione intramuraria e questa, quando è attivata, deve essere gestita dall'azienda sanitaria locale mediante un centro unico di prenotazione con spazi e liste separati tra attività istituzionale e attività libero-

professionale, secondo linee guida regionali; nessun onere deve essere previsto per l'azienda sanitaria locale nell'esercizio dell'attività libero-professionale svolta all'esterno delle strutture aziendali; l'attività di monitoraggio e controllo sul corretto esercizio dell'attività libero-professionale è svolta dalle regioni anche attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in caso di violazioni, esse determinano le relative sanzioni; i risultati dell'attività di controllo sono inviati trimestralmente dalle regioni al Ministero della salute, che può fissare un termine entro il quale la regione dovrà adempiere e adottare, qualora l'inadempimento perduri, opportuni provvedimenti sostitutivi; ai dirigenti in regime di rapporto di lavoro esclusivo spetta una indennità di esclusività nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva; il direttore generale stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale, durante la quale, comunque, non si può utilizzare il ricettario del Servizio sanitario nazionale.

Rileva, quindi, che all'articolo 10 viene disciplinata la libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 1° agosto 2000, n. 251, gestita dalle aziende sanitarie locali e disciplinata dalle regioni secondo i seguenti principi fondamentali: per ciascun dipendente, la quantità di prestazioni in attività libero-professionale non deve superare quella assicurata per l'impegno istituzionale, non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello previsto per il servizio presso l'azienda sanitaria locale e deve concorrere alla riduzione progressiva delle liste d'attesa; la tariffa per le prestazioni in attività libero-professionale è stabilita previo accordo aziendale con le organizzazioni sindacali, d'intesa con l'azienda sanitaria locale; i redditi derivanti dall'attività libero professionale sono assimilati a quelli di lavoro dipendente; un centro unico di prenotazione gestisce l'attività e il pagamento delle prestazioni, prevedendo spazi e liste separati tra attività istituzionale e attività libero-professionale, se-

condo linee guida regionali; nessun onere deve essere sostenuto dall'azienda sanitaria locale nell'esercizio dell'attività libero-professionale svolta all'esterno delle strutture aziendali; l'attività di monitoraggio e controllo sul corretto esercizio dell'attività libero-professionale è svolta dalle regioni, anche attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

L'articolo 11 riguarda la programmazione e la gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle regioni. Infine, l'articolo 12 sancisce che la legge si applica alle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (aziende ospedaliero-universitarie), e agli IRCCS di diritto pubblico.

Sottolinea, in conclusione, come si tratti di norme finalizzate a correggere storture ed inefficienze del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto del ruolo delle regioni, e a garantire il giusto riconoscimento del lavoro dei medici e degli altri operatori sanitari; norme che servono a privilegiare la meritocrazia al di là e al di sopra di ingiustificate ed artate polemiche mosse dall'opposizione che dovrebbe, come noi, auspicare e invocare correttivi, perché il Servizio sanitario nazionale risponda meglio alle giuste esigenze dei cittadini e di tutti gli operatori sanitari.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.**  
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioi, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Carlo CICCIOI (PdL), *relatore*, chiede un ulteriore rinvio del seguito dell'esame, ai fini della predisposizione di una proposta di testo unificato, da adottare come testo base, che sia condivisa.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 16 marzo 2011.*

**Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesici cronici.**  
C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da « Negli ospedali dipendenti fino alla fine del comma, con le seguenti:*

Nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture sanitarie private accreditate, ai servizi di anestesia e rianimazione è attribuita la seguente denominazione: « unità operative di aneste-

sia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica » e ai medici specialisti in tale disciplina è riconosciuta la competenza professionale in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38.

**1. 1.** *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.****C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.****PROPOSTA DI NUOVO TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A ELABORATA DAL RELATORE****Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.**

## ART. 1.

*(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).*

1. Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge, nonché dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, nonché delle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.

3. Il governo delle attività cliniche garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali relativi all'assistenza al cittadino, assicurando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei principi di equità, di appropriatezza e di universalità nell'accesso ai servizi. A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni, attraverso la conferenza dei sindaci, nelle funzioni programmatiche. Le regioni promuovono altresì forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti.

4. Le strutture sanitarie individuate ai sensi del comma 2 erogano prestazioni nel rispetto di *standard* di qualità, in particolare per quanto attiene alla sicurezza, alla prevenzione e gestione dei rischi, alla tutela della riservatezza, alla corretta ed esaustiva informazione del paziente, come previsto dalla Carta europea dei diritti del malato, presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002.

5. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla attuazione delle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

## ART. 2.

(Funzioni del Collegio di direzione).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2-*sexies*, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-*bis*) la composizione e le attività del Collegio di direzione di cui all'articolo 17; »;

b) all'articolo 3, comma 1-*quater*:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sono organi dell'azienda il direttore generale, il Collegio di direzione e il collegio sindacale »;

2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per le attività indicate all'articolo 17 »;

c) all'articolo 17, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il Collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali e organizzativi dell'azienda. La regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le competenze del Collegio di direzione in ordine alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione socio-sanitaria e sanitaria, all'atto aziendale, ai programmi di ricerca e di formazione, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale, nonché al piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario.

2. La regione disciplina la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, del direttore scientifico. La regione prevede l'integrazione della composizione del

Collegio di direzione con la partecipazione di rappresentanze delle figure professionali presenti nell'azienda. ».

## ART. 3.

(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali).

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: « 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio scaduto il quale si applica l'articolo 2, comma 2-*octies*, sulla base di una procedura selettiva disciplinata dalle regioni nel rispetto dei seguenti principi:

a) pubblicità dell'attivazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

b) trasparenza delle procedure e dei criteri adottati per la valutazione degli aspiranti;

c) possesso da parte degli aspiranti di un diploma di laurea e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, in ambito sanitario, svolta nei dieci anni precedenti l'attivazione delle procedure, nonché di ulteriori requisiti stabiliti dalle regioni.

b) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: « Le regioni determinano preventivamente i criteri e i sistemi di valutazione e di verifica dell'attività dei direttori generali e del raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio, anche alla luce degli

elementi e dei dati forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e al rispetto dei principi di cui al titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 »;

2. Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 è abrogato.

#### ART. 4.

##### *(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).*

1. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplinano le modalità per l'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, e per l'attribuzione dei compiti professionali e delle funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nel quadro e secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, sentito il direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentito il direttore sanitario, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il direttore scientifico, per le parti di propria

competenza, è responsabile delle proposte da sottoporre al direttore generale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dalle leggi regionali vigenti in materia. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi, sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale »;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale previo avviso da pubblicare nei siti istituzionali della regione e nel Bollettino ufficiale della regione, che riporta i requisiti curricolari e le competenze professionali richiesti in relazione alle attività da garantire, con la definizione articolata delle funzioni da svolgere e degli obiettivi da raggiungere. A tal fine il direttore generale nomina una commissione di tre membri presieduta dal direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, individuati attraverso pubblico sorteggio nell'ambito di un elenco regionale, redatto e curato dai soggetti indicati da apposita disciplina regionale. La commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti, nonché dei risultati di eventuali prove di esame. La commissione, sulla base delle valutazioni effettuate, presenta al direttore generale una terna di candidati all'interno della quale il direttore generale nomina, con provvedimento motivato, il vincitore. L'azienda assicura adeguate forme di pubblicità alla procedura seguita.

2-bis. L'incarico di direzione di struttura complessa ha una durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.

2-ter. Per gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non possono essere utilizzati i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies »;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al dirigente responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa o come articolazione interna di un dipartimento, sono attribuite le risorse umane e strumentali necessarie per l'espletamento delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura ».

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis ».

#### ART. 5.

*(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari).*

1. I dirigenti medici sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni, nel rispetto dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sulla base di linee guida, approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati e prevedono la valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse, nonché indici di soddisfazione degli utenti.

#### ART. 6.

*(Dipartimenti).*

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

« ART. 17-bis. – *(Dipartimenti).* – 1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

2. Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore generale, sentito il Collegio di direzione, tra dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

3. Le regioni disciplinano le competenze dei dipartimenti con riferimento alle attività ospedaliere, territoriali e della prevenzione, nonché le modalità di assegnazione e di gestione delle relative risorse.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano le modalità secondo le quali le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono alla rispettiva organizzazione in dipartimenti ».

#### ART. 7.

*(Responsabilità dei direttori di dipartimento).*

1. Al titolo V del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo modificato dalla presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 17-ter. – *(Responsabilità dei direttori di dipartimento).* – 1. Il direttore di dipartimento è responsabile sul piano gestionale e organizzativo delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi di risultato. A tal fine, il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e di gestione delle risorse disponibili, concordato con la direzione

generale nell'ambito della programmazione aziendale.

2. Ai direttori di dipartimento, nell'ambito delle rispettive competenze definite dalla normativa regionale, sono attribuite responsabilità di indirizzo e di valutazione delle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i principi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.

3. Al fine di una migliore utilizzazione dei posti letto, nel quadro delle attività di cui al comma 2, il direttore di dipartimento provvede a organizzare e a gestire, secondo criteri di flessibilità, i posti letto da distribuire tra le strutture semplici e complesse, sentito il Collegio di direzione ».

#### ART. 8.

*(Limiti di età).*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituiti dai seguenti:

« 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età ».

2. Il quarto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ».

#### ART. 9.

*(Attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).*

1. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale intrattiene con lo stesso un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

b) l'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

c) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, di seguito denominata « intramuraria allargata »;

d) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale esercita il suo diritto allo svolgimento dell'attività libero-professionale in una delle forme di cui alla lettera c);

e) le aziende sanitarie locali e ospedaliere assicurano l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta secondo i principi di universalità e di equità che regolano il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo dirigente, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera, in misura tale da coprire tutti i costi, diretti e indiretti, dell'attività medesima. Le tariffe devono essere comprensive di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'*équipe* e del personale di supporto nonché i costi pro quota per l'ammortamento e per la manutenzione delle apparecchiature;

c) è facoltà dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera non attivare, o attivare solo parzialmente, la libera professione intramuraria. In caso di attivazione, la stessa è gestita dall'azienda mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;

d) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti del-

l'azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

e) le regioni, anche avvalendosi dell'Agencia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), svolgono attività di monitoraggio e di controllo sui tempi e sulle prestazioni della attività libero-professionale per garantire il rispetto dei principi di cui alla lettera a); in particolare, le regioni disciplinano le modalità di controllo, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, dell'attività svolta dai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, al fine di rilevare il volume delle prestazioni erogate da ciascun dirigente nell'orario di lavoro dedicato all'attività istituzionale, nonché in quello dedicato all'attività libero-professionale, intramuraria o intramuraria allargata; le regioni, inoltre, verificano l'andamento delle liste di attesa nei servizi nei quali è autorizzato l'esercizio dell'attività libero-professionale, al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali;

f) le regioni disciplinano i provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'esercizio dell'attività libero-professionale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni di legge e delle modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, come definite dalle regioni ai sensi del presente articolo;

g) ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo è attribuita un'indennità di esclusività nella misura e nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva; tale indennità non è revocabile, ad esclusione del caso di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo; in tale ipotesi, essa non è destinabile dalle aziende sanitarie ad altre funzioni e costituisce risparmio aziendale;

h) le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale sono stabilite dal direttore generale con regolamento aziendale, in conformità alle linee guida regionali di cui alla lettera c) e alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

i) nello svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.

3. I risultati conseguiti nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2, lettera e), sono inviati trimestralmente dalle regioni al Ministero della salute. In caso di perdurante inerzia della regione nell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate ai sensi del citato comma 2, lettere e) ed f), il Ministero della salute, fissato un congruo termine per adempiere alla regione inadempiente, adotta, anche avvalendosi dell'AGENAS e sentita la regione interessata, gli opportuni provvedimenti sostitutivi.

#### ART. 10.

*(Libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251).*

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali od ospedaliere del Servizio sanitario nazionale possono attivare l'attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, aventi rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche; detti operatori esercitano l'attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.

2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali, e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo operatore, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera;

c) la libera professione intramuraria è gestita dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali, fatta salva la necessità di compensare integralmente i costi sostenuti dalle aziende;

d) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra operatori delle professioni sanitarie non mediche dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

e) le regioni, anche avvalendosi dell'AGENAS, svolgono attività di monitoraggio e di controllo sui tempi e sulle prestazioni dell'attività libero-professionale per garantire il rispetto dei principi di cui alla lettera a).

3. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 11.

*(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, alla programmazione e alla ge-

stione delle tecnologie sanitarie delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto pubblico, al fine di garantire un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e in particolare delle grandi apparecchiature e dei relativi impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, di funzionalità e di qualità. La programmazione e la gestione di cui al periodo precedente costituiscono la base per la formazione del personale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'uso delle tecnologie sanitarie nonché per l'eventuale acquisizione di nuove tecnologie.

ART. 12.

*(Norma finale).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e agli IRCCS di diritto pubblico.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	161
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	161
ALLEGATO ( <i>Pareri approvati dalla Commissione</i> ) .....	165

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dottor Antonio Catricalà ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

#### La seduta comincia alle 9.20.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il deputato Vincenzo Taddei ha cessato di far parte della Commissione. Nel salutare il collega Taddei, gli augura buon lavoro.

#### Legge comunitaria 2010.

**Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione sul disegno di legge comunitaria, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Gottardo, ha proposto, con riferimento all'articolo aggiuntivo Maggioni 14.02, di esprimere parere favorevole con un'osservazione, volta ad invitare la Commissione di merito ad una verifica tecnica circa il termine di 36 mesi di cui al comma 2, per lo smaltimento delle scorte di prodotti di cioccolato etichettati con le diciture non più consentite, e in particolare a verificare se lo stesso non debba essere ridotto a 24 mesi. Ha inoltre proposto di esprimere parere favorevole su tutte le altre proposte emendative trasmesse.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), con riferimento all'emendamento 1.5 del Governo, ricorda che nella precedente fase di esame la Commissione ha approvato un emen-

damento diretto a spostare dall'allegato A all'allegato B la previsione della direttiva 2009/106/CE della Commissione, concernente i succhi di frutta. L'emendamento del Governo propone invece di sopprimere la direttiva in questione dall'allegato A, che indica le direttive da attuare mediante delega. Chiede pertanto chiarimenti al relatore sul diverso orientamento proposto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene necessario conoscere il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo Maggioni 14.02.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, con riferimento all'emendamento 1.5 del Governo, fa presente che la ragione della modifica proposta riguardante la direttiva sui succhi di frutta risiede nel fatto che l'attuazione dovrebbe avvenire in via amministrativa e non attraverso una delega legislativa.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel sottolineare la evidente disponibilità dell'opposizione al confronto su un provvedimento che riguarda l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Unione europea, fa presente però che la presenza del Governo sarebbe necessaria proprio per poter procedere al necessario approfondimento degli argomenti in discussione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda innanzitutto che, in sede consultiva, la presenza del Governo non riveste carattere di obbligatorietà, e secondariamente, che per la direttiva in materia di succhi di frutta la competenza non sarebbe comunque del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ma di altri Dicasteri. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Maggioni 14.02, ricorda l'osservazione proposta dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, precisa che con l'osservazione proposta intendeva segnalare l'opportunità di una verifica sul piano tecnico circa la durata del regime transitorio per lo smaltimento delle scorte.

Teresio DELFINO (UdC) considera positivamente l'osservazione proposta dal relatore all'articolo aggiuntivo Maggioni 14.02, tesa a far riconsiderare il termine di trentasei mesi, trattandosi di una previsione che solleva più di un dubbio e sulla quale occorrerebbe acquisire il parere del Governo. In particolare, non viene precisato se vi sia una flessibilità della durata del regime transitorio e se la decisione in materia compete all'Unione europea oppure allo Stato italiano.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che la proposta emendativa propone il recepimento di una sentenza della Corte europea di giustizia, mentre l'osservazione proposta dal relatore sul regime transitorio è ispirata a considerazioni di buon senso, tese a tutelare i consumatori, anche perché va nel senso della riduzione della sua durata.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ribadisce che l'osservazione da lui proposta nasce da ragioni di cautela, che inducono a verificare dal punto di vista tecnico la possibilità di fissare la durata del regime transitorio in trentasei mesi o, se del caso, la necessità di ridurre tale periodo, a tutela del consumatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene, sulla scorta degli approfondimenti effettuati nel merito, che la ragione della norma non risieda nell'esigenza di tutelare i consumatori, quanto quella di assicurare alle imprese la possibilità di continuare a vendere le scorte mantenendo le vecchie etichette.

Trattandosi inoltre di un adeguamento ad una sentenza della Corte di giustizia, non si spiega il motivo per il quale l'articolo aggiuntivo Maggioni 14.02 non sia stato presentato dal Governo, che pure ha presentato altre proposte emendative.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), con riferimento all'articolo aggiuntivo Gottardo 18.09, relativo all'introduzione in natura di specie non autoctone, propone di aggiungere una osservazione, al fine di pre-

vedere, dopo il comma 5, che possono essere introdotte specie alloctone che, se rilasciate in ambiente naturale, non trovano condizioni di riproduzione.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ritiene che la proposta del deputato Di Giuseppe possa essere accolta e riformula conseguentemente la sua proposta di parere sull'articolo aggiuntivo 18.09.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sull'emendamento Governo 1.5, approva la proposta del relatore di esprimere parere favorevole con un'osservazione sull'articolo aggiuntivo Maggioni 14.02, e la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.017 del Governo.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) con riferimento all'articolo aggiuntivo 18.018 del Governo, riguardante l'indicazione in etichetta degli aromi, fa presente che esso, nel complesso, non va nella direzione della qualità agroalimentare, come indicato anche nella recente legge sull'etichettatura di origine dei prodotti alimentari. Ritiene pertanto necessaria una ulteriore riflessione sull'argomento da parte della Commissione.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene singolare la circostanza dell'assenza del Governo che, invece, avrebbe dovuto essere presente per difendere le sue proposte emendative.

Teresio DELFINO (UdC) concorda sulle perplessità espresse dal deputato Fogliato.

Isidoro GOTTARDO (PdL) propone, con riferimento all'articolo aggiuntivo 18.018 del Governo, che la Commissione esprima in questa fase un parere favorevole, riservandosi ulteriori approfondimenti, che sarà sua cura promuovere per le successive fasi dell'*iter*.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), prendendo atto dell'impegno del relatore Got-

tardo, che è anche componente della XIV Commissione, di procedere ad un approfondimento con il Governo in sede di XIV Commissione, ritiene che si possa accogliere la proposta del medesimo relatore.

Massimo FIORIO (PD), chiedendo chiarimenti sulla posizione del gruppo della Lega, osserva che il modo di procedere prospettato porterebbe ad una diminuzione del ruolo della Commissione Agricoltura. Fa presente infatti che se il tema della qualità è fondamentale in agricoltura deve essere affrontato nella sede propria e non può essere delegato ad altra Commissione.

Teresio DELFINO (UdC) concorda con la proposta di procedere ad un approfondimento sul tema, come sollecitato dal deputato Fogliato, seppure non ritenga che ciò possa avvenire al di fuori della Commissione Agricoltura, trattandosi di una questione che investe gran parte dei temi agroalimentari. Ritiene prioritario, al contrario, che la Commissione esprima una specifica condizione nel parere per significare la necessità che tale norma non interferisca con la linea prioritaria della tutela della qualità, che la Commissione ha sempre portato avanti.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene che l'unica sede per approfondire tali questioni sia quella della Commissione Agricoltura.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ribadisce la sua proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.018 del Governo, trattandosi del recepimento di definizioni tecniche, su cui non rileva allo stato alcun dubbio interpretativo. Invita perciò la Commissione a pronunciarsi in tal senso. In ogni caso, ove emergessero problemi, assicura che se ne farà carico.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ricordare l'atteggiamento costruttivo mantenuto dall'opposizione nell'esame del disegno di legge comunitaria, e criticando nuovamente l'assenza del Governo, al quale chiedere conto delle sue proposte, ritiene che l'esame degli emendamenti di

competenza della Commissione Agricoltura non possa trasferirsi in altra sede e che neppure il relatore possa assumere impegni in tal senso. Riterrebbe pertanto preferibile rinviare l'esame dell'articolo aggiuntivo Governo 18.018.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) concorda sulla necessità della presenza del Governo e di esprimere un parere in grado di fugare i dubbi che sono stati sollevati, come già espresso dai colleghi intervenuti in precedenza.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) fa presente che il suo gruppo ha segnalato la necessità di procedere ad un approfondimento dei profili di tutela della qualità agroalimentare, tema sul quale non può accettare lezioni dal gruppo del PD e dal collega Fiorio, che in altre occasioni ha proposto addirittura di togliere l'indicazione dell'annata dalle etichette dei vini. Ritiene in ogni caso soddisfacente la proposta complessiva avanzata dal relatore, in merito all'articolo aggiuntivo del Governo 18.018.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.018 del Governo, nonché la proposta del relatore di esprimere parere favorevole con un'osservazione sull'articolo aggiuntivo Gottardo 18.09.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che i pareri oggi approvati saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 9.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.**

**Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dottor Antonio Catricalà.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Antonio CATRICALÀ, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Susanna CENNI (PD), Sebastiano FOGLIATO (LNP) e Angelo ZUCCHI (PD), ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti il dottor Antonio CATRICALÀ, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO

**Legge comunitaria 2010  
(emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,  
esaminati gli emendamenti al disegno  
di legge C. 4059: « Disposizioni per l'adem-  
pimento di obblighi derivanti dall'appar-  
tenenza dell'Italia alle Comunità europee  
– Legge comunitaria 2010 », trasmessi  
dalla XIV Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento Governo 1.5, per la  
parte di competenza, e sugli articoli ag-  
giuntivi Governo 18.017 e Governo 18.018;

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'articolo aggiuntivo Maggioni 14.02, *con  
la seguente osservazione*: « si invita la Com-

missione di merito ad una verifica tecnica  
circa il termine di 36 mesi di cui al comma  
2, per lo smaltimento delle scorte di pro-  
dotti di cioccolato etichettati con le dicit-  
ture non più consentite, e in particolare a  
verificare se lo stesso non debba essere  
ridotto a 24 mesi »;

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'articolo aggiuntivo Gottardo 18.09, *con  
la seguente osservazione*: « si invita la Com-  
missione di merito ad aggiungere, dopo il  
comma 5, il seguente: “5-*bis*. Possono  
essere introdotte specie alloctone che, se  
rilasciate in ambiente naturale, non tro-  
vano condizioni di riproduzione” ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali. COM(2010)776 def. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	166
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	176

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	167
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513-B Brandolini, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	167

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	168
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	172
ALLEGATO 2 ( <i>Ulteriori emendamenti presentati dal relatore</i> ) .....	178
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	173
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento presentato dal relatore</i> ) .....	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	175

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo**

**delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali. COM(2010)776 def.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta svoltasi ieri il relatore, on. Gozi, ha formulato una proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.**

**C. 3548 Meta.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, che consentirà la costruzione di due navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, collisioni o sinistri alle piattaforme, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. Evidenzia come il provvedimento tragga origine, tra l'altro, dall'incidente avvenuto sulle coste statunitensi; ricorda altresì come un altro gravissimo evento si verificò alcuni anni orsono lungo le coste della Galizia, dimostrando il pericolo che simili incidenti possono determinare in un mare chiuso, qual è il Mediterraneo. Tenuto conto dell'opportunità dell'intervento legislativo in questione, anche in termini preventivi, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofruticoli di quarta gamma.**

**C. 975-2513-B Brandolini, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo del provvedimento, sul quale la XIV Commissione si era già espressa favorevolmente nel corso dell'iter in prima lettura. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.**

**Atto n. 335.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che l'intervento normativo in esame, in attuazione della disciplina europea, si pone gli obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, di incrementare la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, nonché di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti « vulnerabili ».

Nel Titolo I sono state raggruppate le disposizioni, presenti in entrambe le direttive (2009/72/CE e 2009/73/CE) e nei relativi regolamenti, che riguardano aspetti comuni ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'emanazione di atti di indirizzo e di provvedimenti da parte del Ministro dello sviluppo economico al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema gas e per il sistema elettrico. Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) è chiamato a definire gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato elettrico.

L'articolo 2, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede a definire una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacità di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica.

L'articolo 3 dispone che nell'ambito della Strategia energetica nazionale, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano individuate le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio

di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.

L'articolo 4 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia, il compito di adottare temporaneamente le necessarie misure di salvaguardia.

All'articolo 5 si prevede che le imprese di fornitura hanno l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità pubbliche competenti, per un periodo minimo di 5 anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o di elettricità.

Il Titolo II riguarda il mercato del gas naturale.

In particolare, l'articolo 6 adegua le definizioni già contenute nel decreto legislativo 164/200 (norme comuni per il mercato del gas) alle definizioni contenute nella direttiva 2009/73/CE e ne aggiunge delle altre.

L'articolo 7 è volto ad introdurre misure più efficaci per la tutela dei consumatori.

L'articolo 8 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di provvedere alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas e di definire il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.

L'articolo 9 dispone che entro il 3 marzo 2012 i Gestori dei sistemi di trasporto siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni in materia di separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto. È altresì previsto che la suddetta Autorità avvii, entro un mese dall'entrata in vigore del decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che, alla medesima data, agisca in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas.

L'articolo 10 dispone l'adozione del modello di « Gestore di trasporto indipendente » (*Independent Transmission Operator* – ITO) – ovvero un operatore indipendente del trasporto che, pur sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata, è reso « neutro » dall'influenza della medesima impresa tramite regole atte a garantirne l'indipendenza e correttezza dell'operato –, entro il 3 marzo 2012, per l'impresa proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale. entro il predetto termine, solamente per i soggetti proprietari di porzioni minori di reti di trasporto, si prevede la possibilità, in alternativa, di designare un « Gestore di sistema indipendente » (*Independent System Operator* – ISO), ovvero un gestore della rete di trasporto separato in termini di proprietà dal soggetto che ha la proprietà della stessa rete, la quale può quindi rimanere integrata con la società di produzione e vendita. Viene, comunque, salvaguardata la possibilità, in ogni momento, per le imprese verticalmente integrate di cui sopra di procedere alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale (modello *Ownership Unbundling* – OU). È altresì disposta l'impossibilità per le imprese già operanti in regime di separazione proprietaria di adottare una diversa modalità di separazione. L'articolo in esame disciplina inoltre le attività e gli obblighi posti a carico di ciascun Gestore della rete di trasporto di gas.

Il Ministero dello sviluppo economico vigila sul rispetto delle norme relative alla separazione della rete di trasporto del gas anche tramite l'AEEG che, in caso di inadempienza, irroga apposite sanzioni.

L'articolo 11 stabilisce che il Gestore di trasporto indipendente è tenuto a dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto del gas.

L'articolo 12 reca una disciplina volta a garantire adeguate prerogative di indipendenza del Gestore rispetto all'impresa verticalmente integrata.

L'articolo 13 prevede che le decisioni relative alla nomina e al rinnovo, nonché alle condizioni di lavoro delle persone responsabili della gestione o dei componenti degli organi amministrativi del Gestore siano adottate dal suo Organo di sorveglianza, che ha l'incarico di assumere tutte le decisioni più significative nella vita societaria del Gestore, e vagliate dall'AEEG. Inoltre è stabilito che le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi non devono avere nessun'altra posizione, responsabilità o interesse nell'impresa verticalmente integrata, né devono averla avuta nei tre anni prima della nomina).

L'articolo 15 prevede che il Gestore elabori ed attui un programma di adempimenti in cui vengano esposte tutte le misure finalizzate ad assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori.

L'articolo 16 disciplina l'emanazione di un decreto contenente le modalità per la redazione, da parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8.

L'articolo 17 disciplina la possibilità, per le imprese proprietarie di porzioni minori di reti di trasporto di gas di designare un « Gestore di sistema indipendente », tramite apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 18 dispone che qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.

L'articolo 19 prevede, per le imprese verticalmente integrate che intendano procedere alla separazione proprietaria dei

Gestori di sistemi di trasporto di gas, il rispetto di alcune disposizioni mutuata dalla normativa UE.

L'articolo 20 stabilisce che le imprese di gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di Gas designano uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione; tali gestori devono operare nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminazione.

Ai sensi dell'articolo 21, i compiti dei gestori di sistemi di trasporto, di stoccaggio o di rigassificazione del gas, consistono principalmente nel gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, nell'astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, nel fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

L'articolo 22 reca disposizioni in materia di obblighi di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto.

L'articolo 23 disciplina, per le imprese di distribuzione del gas che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, il principio dell'indipendenza, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.

L'articolo 24 reca modifiche alla disciplina del regime di transizione nell'attività di distribuzione.

L'articolo 25 stabilisce che le imprese di gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia. Le medesime imprese consentono alle amministrazioni competenti di accedere alla loro contabilità (articolo 26).

L'articolo 27 introduce una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina dell'attività di stoccaggio e dell'attività di vendita.

L'articolo 28 reca una serie di modifiche alle norme relative all'attività di importazione in modo da semplificarne le procedure.

Ai sensi dell'articolo 29, in caso di controversie transfrontaliere trovano applicazione le relative disposizioni dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso.

L'articolo 30 prevede l'applicazione, in modo non discriminatorio, delle norme del decreto legislativo 164/2000 relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza problemi tecnici o di sicurezza.

L'articolo 31 chiarisce le definizioni di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale.

Ai sensi dell'articolo 32, l'Autorità, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GME entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale.

L'articolo 33 prevede che i soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possano richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che preveda il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.

Il Titolo III riguarda il mercato elettrico.

In particolare, l'articolo 34 adegua le definizioni già contenute nel decreto legislativo 79/1999 alle definizioni contenute nella direttiva 2009/72/CE e ne aggiunge delle altre.

L'articolo 35 ribadisce il principio che tutti i clienti sono idonei, conferma per clienti domestici e le piccole e medie imprese che non hanno ancora scelto un fornitore sul mercato libero il diritto a rimanere nell'ambito del regime di maggior tutela (pur prevedendo un possibile percorso per promuovere il ricorso al mercato libero da parte dei clienti non domestici), reca misure per rendere certi e spediti i termini per cambiare fornitore.

L'articolo 36 ribadisce la riserva allo Stato dell'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica, che viene svolta in regime di concessione da Terna Spa che opera come gestore della rete di trasmissione. Viene quindi disciplinata la certificazione del gestore della rete di trasmissione nazionale.

L'articolo 37 ha come obiettivi la promozione degli scambi transfrontalieri, la sicurezza degli approvvigionamenti e lo sviluppo sostenibile.

L'articolo 38 fissa il principio dell'indipendenza, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, del gestore del sistema di distribuzione qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, relativamente alle altre attività non connesse alla distribuzione.

L'articolo 39, al fine di consentire il superamento della procedura d'infrazione 2009/2174, stabilisce che l'esenzione, per i nuovi interconnettori, dalla disciplina che prevede l'obbligo di accesso a terzi è accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia ed il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacità di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.

L'articolo 40 reca norme in materia di interconnessione di rete con Paesi extra UE.

L'articolo 41 stabilisce che le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attività di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti del servizio di maggior tutela, non devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le società che svolgono le suddette attività.

Il Titolo IV (artt. 42-46) è dedicato all'Autorità nazionale di regolazione.

Oltre ad integrare i compiti dell'Autorità per l'energia ed il gas già previsti dalla legge 481/1995 in base alle nuove direttive da recepire, viene attribuito alla stessa Autorità il potere di decidere sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione. Inoltre si attribuisce all'AEEG il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni ed obblighi previsti dal provvedimento in esame e dai regolamenti del « terzo pacchetto » del mercato dell'energia.

Il Titolo V (artt. 47-50) reca le norme finali, recependo, tra l'altro, la direttiva 2008/92/CE e precisando che dal provvedimento non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Ricorda, infine, che il 12 dicembre 2006 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato contestando l'inadeguato recepimento della direttiva 2003/54/CE sulla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (procedura n. 2006/2057).

Il 24 giugno 2010 la Commissione ha inviato due pareri motivati con i quali ha contestato all'Italia la mancata applicazione di alcune disposizioni contenute nel regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (p.i. 2009/2189) nonché la violazione di alcune disposizioni contenute nel regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di trasmissione dell'energia elettrica (p.i. 2009/2174).

Si riserva, in conclusione, di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito ai fini della presentazione del prescritto parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Legge comunitaria 2010.**

**C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti ed articoli aggiuntivi 11.6 e 11.7 Crosio, 11.16 e 15.01 Di Biagio, 11.17 Buttiglione e 14.02 Maggioni.

Avverte altresì che il relatore, onorevole Pini, ha presentato alcuni emendamenti di recepimento dei pareri formulati dalle Commissioni di settore sul disegno di legge comunitaria – nonché un nuovo emendamento all'articolo 11, che sarà trasmesso alla IX Commissione Trasporti ai fini dell'espressione del parere di competenza – che saranno allegati al resoconto delle sedute odierne (*vedi allegato 2*).

Segnala, a titolo informativo, che complessivamente, sono stati presentati presso la XIV Commissione 139 emendamenti. Di questi 19 erano irricevibili in quanto già respinti o dichiarati inammissibili dalle Commissioni di settore, 46 sono stati ritirati e 26 dichiarati inammissibili. Gli emendamenti attualmente all'esame delle Commissioni di settore sarebbero pertanto attualmente, 48.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

**Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che sono sinora pervenuti sul testo unificato i seguenti pareri: parere favorevole con condizioni e osservazioni del Comitato per la legislazione; parere favorevole con osservazioni della I Commissione (Affari costituzionali); parere favorevole della II Commissione (Giustizia); parere favorevole della IV Commissione (Difesa); parere nella forma del nulla osta della VI Commissione (Finanze); parere favorevole della XI Commissione (Lavoro); parere favorevole della XIII Commissione (Agricoltura).

Avverte che il relatore ha presentato un emendamento in accoglimento di alcune delle condizioni e osservazioni formulate sinora dalle Commissioni di merito (*vedi allegato 3*).

Segnala quindi che non si esprimerà sul testo la Commissione per le questioni regionali e la V Commissione (Bilancio) renderà il parere di competenza direttamente per l'Assemblea.

Tenuto conto del fatto che si sta attualmente svolgendo l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni Affari esteri e Attività produttive, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.45.**

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.2 che accoglie tutte le condizioni formulate dal Comitato per la legislazione, nonché molte delle osservazioni del Comitato medesimo e osserva-

zioni della Commissione Affari costituzionali, e che illustra nel dettaglio. Si riserva una ulteriore valutazione, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, delle osservazioni non recepite.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario per gli affari esteri*, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 del relatore.

Marco BOTTA (PdL), a nome del suo gruppo, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.2 del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo LNP sull'emendamento 2.2 del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.2 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.2. del relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere nella forma del nulla osta della X Commissione (Attività produttive) ed il parere favorevole con condizioni e osservazioni della III Commissione Affari esteri.

Con riferimento alle condizioni formulate da tale ultima Commissione, segnala che la prima, prevedendo l'inserimento all'articolo 1, che definisce le finalità della legge, dell'inciso «garantendo in modo particolare il contributo del Parlamento al buon funzionamento dell'Unione europea» appare ultronea rispetto al testo del provvedimento.

La seconda condizione, che prevede, all'articolo 2, comma 1, la soppressione delle parole: «assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto» interviene sulla formulazione concordata – nella seduta dello scorso 8 marzo – con il Ministero degli Affari esteri, che rispondeva all'esigenza di assicurare al CIAE il contributo importante

del Rappresentante permanente, alla stregua di ciò che avviene in molti altri Stati membri.

Quanto alla quarta condizione, che prevede che all'articolo 3, comma 3, siano aggiunte infine le parole: « anche mediante l'inoltro degli attinenti documenti, relazioni, comunicazioni e processi verbali delle istituzioni europee, ivi inclusi i rapporti della Rappresentanza permanente d'Italia », osserva come questa disposizione è suscettibile di determinare problemi nei casi di documenti dell'Unione europea classificati, come sono spesso quelli in materia PESC e soprattutto di difesa.

La quinta condizione, laddove prevede che, all'articolo 10, le relazioni annuali al Parlamento siano riunificate in un'unica relazione da presentare alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno, appare in contrasto con la disposizione contenuta nell'attuale legge 11 del 2005 e approvata dal Parlamento in questa legislatura nel corso dell'esame della legge comunitaria per il 2009.

La sesta condizione formulata che, all'articolo 14, comma 1, sopprime le parole: « per materia e per i rapporti con l'Unione europea di Camera e Senato », esclude di fatto il parere della XIV Commissione nella procedura di nomina dei membri italiani di istituzioni dell'Unione europea.

La ottava condizione, che all'articolo 16, comma 2, sostituisce la parola: « coordina » con la parola: « cura », appare in contrasto con il ruolo del Comitato tecnico permanente per gli affari europei, cui compito istituzionale è proprio quello di coordinamento.

In ordine alla nona e alla decima condizione che, rispettivamente, sopprimono all'articolo 16, comma 2, lettera a), le parole: « quando necessario, » e sostituiscono, all'articolo 16, comma 2, lettera b), le parole: « le proprie deliberazioni » con le seguenti: « le deliberazioni del CIAE corredate, se richiesto, delle proprie osservazioni », sottolinea come tali espressioni coprono l'ipotesi che non vi sia una deliberazione del CIAE perché il dossier è stato risolto con una sintesi a livello di

Comitato tecnico; ciò è peraltro quello che avviene nella grande maggioranza dei casi.

Con riferimento, infine alla undicesima condizione formulata dalla Commissione Affari esteri, che prevede di aggiungere, all'articolo 28, comma 3, lettera d) le parole: « ed approvati dall'Italia secondo le norme costituzionali vigenti. », precisa che i Trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'UE sono Trattati conclusi dall'Unione europea e non dagli Stati membri.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, esprime una valutazione pienamente conforme a quella testé illustrata dal Presidente e ritiene, per le medesime motivazioni, che nessuna delle condizioni formulate dalla III Commissione sia accoglibile. Si vanificherebbe, altrimenti, il lavoro sin qui compiuto e la soluzione condivisa raggiunta.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea come la sua posizione coincida con quella del relatore. A suo avviso, accogliere tali condizioni equivarrebbe a stravolgere il lavoro sin qui svolto dalla XIV Commissione, con il contributo fattivo e risolutivo del Governo, che si auspica consentirà di presentare all'Assemblea un testo condiviso.

Marco MAGGIONI (LNP) concorda con le osservazioni dei colleghi. Sottolinea, in particolare, la gravità della prima condizione formulata dalla Commissione Affari esteri, che – richiamando il contributo del Parlamento al buon funzionamento dell'Unione europea – postula una sorta di sudditanza psicologica del Parlamento italiano nei confronti dell'Unione europea.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide appieno il giudizio del relatore, e ritiene opportuno – se si vuole consolidare il lavoro svolto dalla XIV Commissione negli ultimi due anni e imprimere davvero un cambiamento di mentalità e di procedure, che consentirà, tra l'altro, di non avere più disegni di legge comunitaria che siano

provvedimenti *omnibus* – continuare sulla strada intrapresa.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario per gli affari esteri*, osserva che le valutazioni del Governo sono analoghe a quelle svolte dal Presidente Pescante, dal relatore e da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, precisa infine, con riferimento alle osservazioni formulate dalla III Commissione, che nessuna di questa appare suscettibile di migliorare il testo unificato in esame, nell'equilibrio della sua formulazione, maturato nel corso dell'*iter*.

Marco MAGGIONI (LNP) concorda con tale posizione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide il giudizio del relatore.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario per gli affari esteri*, concorda con il relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, intende, in conclusione, ringraziare il Governo per la coerenza e la lealtà dimostrata rispetto al lavoro svolto dalla XIV Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la Presidenza si in-

tende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dagli emendamenti approvati.

Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea » come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

## ALLEGATO 1

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (COM(2010)776).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (COM(2010)776);

rilevato che:

con la Comunicazione in esame la Commissione europea ha inteso avviare formalmente il dibattito su alcuni aspetti dell'attuazione dell'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando tramite regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera di azione e i compiti di Europol e fissano le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, « controllo a cui sono associati i Parlamenti nazionali »;

la Commissione europea, come indicato nel Piano d'azione sull'attuazione del programma di Stoccolma, ha previsto per il 2013 la presentazione della proposta di regolamento su Europol, in considerazione della necessità di valutare preliminarmente gli effetti prodotti dall'attuale normativa dell'Agenzia – la decisione del Consiglio 2009/371/GAI –, entrata in vigore dal 1° gennaio 2010;

la Comunicazione contiene una dettagliata ricostruzione della riflessione

condotta nel corso dell'ultimo decennio in merito al controllo parlamentare di Europol;

in questo contesto, la Comunicazione ricorda che, in genere, i Parlamenti nazionali già esercitano una vigilanza, sebbene indiretta, su Europol, attraverso i rispettivi governi e, in particolare, i ministri degli affari interni e della giustizia, che possono essere chiamati a riferire sull'attività svolta dall'Agenzia;

il rafforzamento del ruolo affidato ai Parlamenti in questa materia, come previsto dal citato articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trae origine dalla necessità di preservare le garanzie democratiche in un settore, quello della cooperazione di polizia, in cui occorre procedere con la massima attenzione per conciliare adeguatamente l'esigenza di un'azione energica ed efficace nel contrasto alle gravi forme di criminalità e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;

allo scopo di rafforzare il controllo democratico, la Comunicazione propone opportunamente l'istituzione di un *forum* misto o interparlamentare permanente che potrebbe essere composto dai membri delle Commissioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo competenti in materia di polizia. Secondo la Commissione europea, il *forum* potrebbe riunirsi a intervalli regolari e invitare il direttore di Europol a discutere su questioni attinenti all'operato dell'agenzia, nonché istituire

un sottogruppo speciale incaricato, ad esempio, di garantire un contatto diretto con Europol;

a fronte di una accurata ricostruzione della situazione in essere, la Comunicazione non sembra tuttavia prospettare soluzioni sufficientemente puntuali su alcuni aspetti anche di notevole importanza, sui quali saranno quindi necessari ulteriori approfondimenti;

la revisione della disciplina di Europol e l'individuazione delle modalità attraverso cui i Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea saranno coinvolti nel controllo delle sue attività dovrà indurre a verificare l'idoneità dell'assetto della materia nell'organizzazione parlamentare italiana, con particolare riferimento al ruolo del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, peraltro oggetto di una specifica iniziativa legislativa (A.C. 1446), approvata il 15 luglio 2009 dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

sottolineata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Com-

missione di merito, al Parlamento europeo nonché alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) occorre approfondire ulteriormente gli aspetti, che la Comunicazione della Commissione europea non sembra definire con precisione, relativi alle modalità e alle procedure attraverso le quali esercitare il controllo di Europol, al fine di garantire, in particolare, un accurato monitoraggio in materia di protezione dei dati personali;

b) per quanto riguarda l'attività del *forum* permanente, si presti particolare attenzione affinché siano effettivamente garantiti lo svolgimento delle riunioni a scadenza regolare e, soprattutto, una equilibrata rappresentanza dei Parlamenti nazionali rispetto al Parlamento europeo;

c) si valuti l'opportunità di sollecitare la Commissione europea affinché siano accelerati i tempi di formulazione della proposta di regolamento Europol, preannunciata per il 2013.

## ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2010. (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**

**ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI DAL RELATORE**

**ART. 5.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge,.*

**5. 1. Il Relatore.**

**ART. 7.**

*Al comma 1, lettere c) e d), sostituire le parole: quanto prima, e al più entro trenta giorni con le seguenti: entro e non oltre trenta giorni.*

**7. 3. Il Relatore.**

**ART. 10.**

*Al comma 1, dopo le parole: presente legge, inserire le seguenti: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.*

**10. 6. Il Relatore.**

**ART. 11.**

*Al comma 3, inserire la seguente lettera:*

*g-bis) ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge n. 481 del 1995 con riferimento alla disciplina della incompatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione dell'incarico di componente e Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione;*

**11. 18. Il Relatore.**

**ART. 12.**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica,.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili di carattere finanziario.*

**12. 4. Il Relatore.**

## ALLEGATO 3

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo).**

**EMENDAMENTO PRESENTATO DAL RELATORE**

ART. 2.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge n.400 del 1988, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli Affari esteri, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, e successive modificazioni. Fino alla prima applicazione delle disposizioni in esame, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo della legge 4 febbraio 2005, n.11;

2) *all'articolo 6, comma 3, sostituire la parola: « consultano » con le seguenti: « possono consultare »;*

3) *all'articolo 8, comma 5, sostituire la parola: « del Parlamento » con le seguenti: « di entrambe le Camere »;*

4) *all'articolo 10, comma 2, lettera d), sopprimere la parola: « ordinarie, »;*

5) *all'articolo 14, comma 1, aggiungere, dopo la parola: « informa » le seguenti: « le Camere. », sopprimere le parole: « che, ove lo ritengano » e sopprimere le parole: « in coerenza con i rispettivi regolamenti »;*

6) *all'articolo 16, comma 4, sostituire le parole: « specifici dossier o tematiche » con le seguenti: « specifiche tematiche »;*

7) *all'articolo 16, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato tecnico permanente sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge n. 400 del 1988, su proposta dei Ministri per le politiche europee e degli affari esteri, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni. Fino alla prima applicazione delle disposizioni in esame, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n.11;

8) *all'articolo 19, comma 2, capoverso ART. 32, comma 2, lettera a), sopprimere la parola: « qualificati » e sostituire le parole: « già formati » con la seguente « qualificati »;*

9) *all'articolo 22, comma 3, sostituire le parole: « della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » con le seguenti: « della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome »;*

10) all'articolo 22, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: « ai sensi dell' » con le seguenti: « di cui all' »;

11) all'articolo 25, al comma 2, dopo le parole: « Conferenza delle regioni e delle province autonome » inserire le seguenti: « , per la rappresentanza di cui al comma 3, dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali »;

12) all'articolo 25, comma 4 sostituire le parole: « dalla Conferenza di riferimento » con le seguenti: « dall'organismo competente »;

13) all'articolo 26, comma 1, sostituire la parola: « elettronici » con la seguente: « telematici »;

14) all'articolo 28, comma 2, lettera g) dopo le parole: « delega legislativa per » inserire le seguenti: « il recepimento o »;

15) all'articolo 32, comma 1, sopprimere le parole da: « fatti salvi » sino alle parole: « da attuare »;

16) all'articolo 33, sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

« 2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive europee.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o, ove di contenuto non normativo, con atto ammi-

nistrativo generale da parte del ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive europee.

4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2 le norme generali regolatrici della materia:

a) sono desunte dalle direttive da recepire quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità delle loro attuazione;

b) sono dettate dalla legge di delegazione europea quando le direttive da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.

6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, le norme vigenti da abrogare, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni

amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso, ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. »;

17) *all'articolo 35, comma 1, dopo la parola: « provvedimenti » inserire la seguente: « anche ». Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il*

Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1. »;

18) *all'articolo 44, comma 2, sopprimere le parole: « ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, »;*

19) *all'articolo 49, sostituire le parole: « dei cittadini » con le seguenti: « garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini ».*

**2. 2.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

#### S O M M A R I O

Esame di domande per l'Accesso .....	182
ALLEGATO ( <i>Delibera approvata dalla Sottocommissione in materia di richieste di accesso</i> ) .	183

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente PALMIZIO.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

*(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).*

#### **Esame di domande per l'Accesso.**

Il PRESIDENTE ricorda che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito.

Ricorda altresì che l'imminente campagna elettorale per le elezioni amministrative potrebbe comportare una sospensione esclusivamente dei programmi per l'Accesso a livello regionale, per cui non inciderà sulla programmazione nazionale. Una sospensione di questi ultimi potrebbe essere disposta dal regolamento concer-

nente la campagna referendaria, ma il periodo considerato è successivo a quello compreso tra le date indicate.

Mette pertanto ai voti la delibera che riporta l'elenco delle domande accolte e dà anche mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per il periodo compreso tra il 31 marzo e il 13 maggio 2011, e al servizio pubblico radiofonico, per il periodo compreso tra il 28 marzo e il 18 aprile 2011.

L'elenco delle domande accolte sarà quindi inviato alla RAI per la predisposizione del detto calendario.

La Sottocommissione approva all'unanimità.

#### **La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE  
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 16 marzo 2011)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare il calendario dell'Accesso televisivo, per il

periodo compreso tra giovedì 31 marzo e venerdì 13 maggio 2011, e radiofonico, per il periodo compreso tra lunedì 28 marzo e lunedì 18 aprile 2011, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

« 3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che

hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura "replica". L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni set-

timana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

#### Domande per l'accesso televisivo:

Prot.	Richiedente	Titolo
6172	Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani	Fatebenefratelli e Fondazione Montalcini: insieme per l'Africa
6292	Lega Anti Vivisezione	Il nuovo rapporto sulla zoomafia e i crimini sugli animali.
6321	Federazione italiana comunità terapeutiche	Servizio madri tossicodipendenti
6335	Centro studi e ricerche Francesco Grisi	Elio Vittorini e il Mediterraneo a 100 anni dalla nascita
6435	Associazione « La Bella cumpagnie – Cultura etnica popolare garganica »	La tarantella tra gli emigranti pugliesi nel mondo. Recupero delle nostre radici
6469	Istituto di ricerca per l'arte e la letteratura	Il Mediterraneo in Corrado Alvaro
6502	Associazione Mediterranea per la diffusione della cultura cinematografica, teatrale e sportiva	Vino e cultura
6504	Associazione Cral Comune di Pozzuoli	A tavola con gli antichi pescatori
6514	Federazione Esperantista Italiana	L'esperanto in pratica; parte seconda
6524	Oxfam Italia	Insieme contro povertà e ingiustizia
6525	Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia	La nuova normativa per la prescrizione dei farmaci salvavita in Italia

<i>Prot.</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>
6526	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	L'informazione è la prima medicina per i malati di cancro
6528	Associazione Nazionale Dentisti Italiani	L'oral cancer day
6529	Esperanto Radikala Asocio	Un'Europa da primato! Alle Olimpiadi 2012 con la doppia bandiera: europea e nazionale
6530	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Giovani per i giovani: volontariato e promozione dei diritti umani
6531	Associazione sportiva dilettantistica « Torre Angela »	Paese che vai giochi che trovi
6533	A.N.V.U.	Il nuovo sistema sicurezza in Italia. Adeguamento alle direttive europee e riordino delle strutture di polizia in Italia.
6534	Fondazione Intercultura per il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali onlus	Ricomporre Babele – Educare al cosmopolitismo
6535	Associazione « Amici della Zizzi » O.N.L.U.S.	Illustrazione del progetto per la costruzione di un Centro per l'affido a Livorno (cena Circolo Ufficiali Accademia Navale)
6536	Associazione culturale « I have a dream – Saranno famosi »	Musical pictures
6537	Moto Club Veteran San Martino	L'Italia Unita....da Nord a Sud in moto!
6538	Associazione Centro studi e documentazione sul periodo storico della Repubblica Sociale Italiana	Salò capitale. Fatti e luoghi della Repubblica Sociale Italiana
6539	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia	Pro loco: una grande risorsa per il Paese
6541	Associazione La luce nella verità	La luce nella verità
6542	Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren	Sindrome di Sjogren: malattia rara orfana priva di ricerca genetica.
6544	Associazione difesa utenti servizi bancari, assicurativi e finanziari	Prodotti derivati: quali rischi per le aziende a cui sono stati appioppati gli swaps?
6545	Lega Italiana per la lotta contro i tumori	Prevenire è vivere
6549	Associazione culturale « Agorà Isabella di Morra »	Cosimo Fornaro tra poesia e narrativa
6551	Fondazione Circolo Fratelli Rosselli	I Rosselli ci parlano
6559	Unione generale del lavoro (UGL)	UGL 60 anni di storia

### Domande per l'accesso radiofonico:

<i>Prot.</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>
6501	Associazione La luce nella verità	La luce nella verità
6503	Associazione Mediterranea per la diffusione della cultura cinematografica, teatrale e sportiva	Vino e cultura
6512	Associazione Vita Universale	L'amore di Gesù per gli animali finora tenuto nascosto. Gli animali vittime innocenti.
6527	Associazione Nazionale Dentisti Italiani	La prevenzione dentale
6532	Associazione sportiva dilettantistica « Torre Angela »	Paese che vai giochi che trovi
6540	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia	Pro loco: una grande risorsa per il Paese
6543	Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren	Sindrome di Sjogren: malattia rara orfana priva di ricerca genetica.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 186

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza  
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, riunitosi dalle 14.30 alle 16.10, ha svolto l'audizione informale di dirigenti della RAI.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	187
Audizione del Generale C.d.A. dei Carabinieri Giuseppe Tavormina sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore della Direzione Investigativa Antimafia <i>pro tempore</i> .....	187

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

**Audizione del Generale C.d.A. dei Carabinieri Giuseppe Tavormina sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore della Direzione Investigativa Antimafia *pro tempore*.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del generale Tavormina.

L'onorevole TASSONE interviene sull'ordine dei lavori per lamentare la contestualità della convocazione della Com-

missione con quelle di altre Commissioni e per evidenziare che i lavori della Camera dei deputati sono terminati da pochi minuti.

Il PRESIDENTE sottolinea le difficoltà di convocazione delle Commissioni bicamerali ricordando di aver già investito del problema i Presidenti delle Camere. Invita quindi il generale Tavormina a svolgere il proprio intervento introduttivo.

Il generale TAVORMINA svolge la propria relazione.

Pongono domande gli onorevoli LABOCETTA e VELTRONI, il senatore LI GOTTI e l'onorevole TASSONE, cui risponde con separati interventi il generale TAVORMINA.

Interviene sull'ordine dei lavori l'onorevole GARAVINI, per chiedere che, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori della Camera dei deputati, l'odierna audizione possa proseguire in altra seduta.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) .....	188
Comunicazioni del Presidente .....	188
Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2011 .....	188

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza  
del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e  
sicurezza esterna (AISE).**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dal senatore PASSONI (PD) e dai deputati REGUZZONI (LNP) e ROSATO (PD).

**Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge comunicazioni concernenti l'organizzazione e il calendario dei lavori sulle quali interviene il senatore ESPOSITO (PdL).

**Esame della conferma dell'opposizione del segreto di  
Stato di cui alla comunicazione del Presidente del  
Consiglio dei ministri del 7 marzo 2011.**

Il senatore PASSONI (PD) introduce il tema all'ordine del giorno, sul quale intervengono il presidente D'ALEMA (PD) e il senatore ESPOSITO (PdL).

**La seduta termina alle 10.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	189
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale)</i> .....	191
<i>ALLEGATO 2 (Considerazioni conclusive favorevoli riformulate e approvate dalla Commissione)</i> .	194

*Mercoledì 16 marzo 2011. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

**Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB).**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAB, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli, con osservazione:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di

forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB);

premessi che:

*a)* l'ENPAB sperimenta ancora una fase iniziale della propria gestione previdenziale ed assistenziale, caratterizzata da una costante accumulazione di patrimonio e dal progressivo incremento del numero degli iscritti, cui non corrisponde tuttavia un altrettanto significativo livello di prestazioni erogate, anche se stimate in aumento nel medio periodo;

*b)* tra il 2006 e il 2007, la voce "contributi" è aumentata dell'8,15 per cento, mentre nel biennio successivo l'incremento è stato del 5 per cento;

*c)* la gestione patrimoniale dell'ENPAB è orientata in prevalenza all'investimento mobiliare, che è a garanzia del pagamento delle prestazioni future;

*d)* tra il 2006 e il 2007, il patrimonio mobiliare ha registrato un incremento di circa il 19 per cento, mentre nel 2008 l'incremento è stato del 13 per cento;

e) le strategie di investimento dell'Ente, di tipo prudenziale, comportano livelli di rischio contenuto a fronte della massimizzazione dei rendimenti;

f) la congiuntura negativa del mercato finanziario nel triennio 2006-2008 ha comportato tuttavia perdite, registrate soprattutto nel biennio 2007/2008;

g) tra le voci che compongono lo stato patrimoniale, i crediti verso gli iscritti rivestono ancora una notevole consistenza, nonostante la flessione registrata tra il 2007 e il 2008 grazie all'attività di recupero svolta;

h) l'ammontare del Fondo svalutazione crediti rimane tuttavia invariato nel biennio 2007/2008;

i) l'utile d'esercizio dell'ENPAB aumenta tra il 2006 e il 2007, mentre nel 2008 diminuisce di circa il 92 per cento, anche per effetto della crisi dei mercati finanziari internazionali;

j) l'analisi di lungo periodo, contenuta nel bilancio tecnico, mostra una gestione previdenziale in condizioni di equilibrio economico finanziario, con un forte avanzo patrimoniale stimato e previsioni di saldi di bilancio positivi e in crescita per il futuro,

esprime

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

*con la seguente osservazione*

valuti l'Ente l'opportunità di utilizzare l'avanzo patrimoniale per garantire pensioni minime più elevate, soprattutto per i casi di premorienza e invalidità ».

Il deputato Elio LANNUTTI (IdV), esprime grande preoccupazione per la diminuzione nel 2008 dell'utile di esercizio dell'Ente pari al 92 per cento, rilevando l'opportunità di sottolineare la questione nel parere della Commissione

La deputata Carmen MOTTA (PD), condivide le considerazioni svolte dal depu-

tato Lannutti, associandosi alla sua richiesta.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone di inserire nella proposta di considerazioni conclusive del relatore un'ulteriore premessa così formulata: « j) si evidenzia il risultato particolarmente negativo in termini di rendimento rapportato all'esercizio precedente e si richiede nel contempo una maggiore attenzione riguardo alle potenzialità di ritorno sugli investimenti intrapresi, anche in considerazione della recente costituzione dell'Ente ».

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC), condivide le osservazioni formulate dai colleghi e riformula di conseguenza la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta come riformulata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione come riformulata (*vedi allegato 2*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La deputata Carmen MOTTA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati, sia calendarizzata quanto prima l'audizione dei vertici Inpdap anche al fine di approfondire la questione della fusione tra la Fimit SGR SPA e FARE Holding SGR SPA.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, fa presente alla deputata Motta che l'audizione da lei richiesta è già stata concordata con i vertici dell'Istituto per mercoledì 23 marzo.

**La seduta termina alle 9.10.**

## ALLEGATO 1

**Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB).****TESTO INTEGRALE**

L'ENPAB è un ente di recente costituzione che sperimenta ancora una fase iniziale della propria gestione previdenziale ed assistenziale, caratterizzata da una costante accumulazione di patrimonio. Infatti, analizzando la sua attività istituzionale, si nota che al progressivo incremento del numero degli iscritti, registrati negli ultimi anni, non corrisponde un altrettanto significativo livello di prestazioni erogate, anche se stimate in aumento nel medio periodo.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2008, in relazione ai costi si rileva:

1. l'incremento di 400.000 euro della previsione di spesa per prestazioni previdenziali ed assistenziali a seguito della decisione dell'Ente di erogare agli iscritti una prestazione di assistenza sanitaria per il tramite dell'EMAPI (Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani);

2. l'aumento della spesa per gli organi di amministrazione e di controllo dovuto all'adeguamento ISTAT dei compensi spettanti agli organi dell'Ente, rimasti invariati dal 1998, nonché alla previsione di spesa per le elezioni degli organi;

3. l'aumento della spesa per le utenze varie è dovuto alla stipula con la società Fastweb per l'accesso in fibra ottica, per il traffico telefonico e di dati nonché per il collegamento internet presso la nuova sede dell'ente.

In relazione ai ricavi:

1. sulla base del risultato positivo dell'esercizio 2006 e dell'esercizio 2007, anche per il 2008 è previsto che i proventi finanziari netti saranno sufficienti a coprire la rivalutazione dei montanti contributivi; di conseguenza, è previsto l'utilizzo

del gettito della contribuzione integrativa esclusivamente per le spese di amministrazione dell'ente, rilevando un utile pari a euro 4.529.159. In sede di redazione del bilancio consuntivo 2008, tale utile è destinato al fondo per le spese di amministrazione e di interventi di solidarietà;

2. la minore previsione di entrata per interessi bancari e postali, rispetto alla previsione 2007, è collegata alla programmata riduzione degli investimenti del patrimonio monetario;

3. l'importo del contributo integrativo è stimato congruo ad assicurare la copertura delle spese previste per il funzionamento dell'Ente. Inoltre, la copertura finanziaria della rivalutazione dei montanti contributivi individuali è assicurata dalla previsione di rendimento degli investimenti al netto dei relativi oneri tributari.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si rileva quanto segue:

1. la cifra di maggiore entità è rappresentata dalla voce « Prestazioni previdenziali e assistenziali » (vecchiaia ed altre prestazioni, indennità di maternità), per un importo pari a euro 2.378.000 ed un incremento di euro 588.124 rispetto alla corrispondente voce riportata nel Bilancio di previsione 2008;

2. una diminuzione rispetto al preventivo 2008 dell'importo relativo agli organi di amministrazione e controllo, in quanto non sono più contemplate le spese per le elezioni che nel precedente esercizio avevano inciso per un importo pari a euro 160.000;

3. un aumento della spesa per il personale – che passa da 575.000 a 643.000 euro con un incremento pari a 68.000 euro – in ragione dell'ampliamento dell'organico con l'assunzione di una nuova unità.

In relazione ai ricavi:

1. si evidenzia la maggiore previsione in entrata per la voce « Interessi e proventi finanziari diversi » rispetto alla previsione assestata 2008, che passa da 8.000.931 a 10.000.000 euro;

2. analogamente all'esercizio 2008, l'importo del contributo integrativo è stimato congruo ad assicurare la copertura delle spese previste per il funzionamento dell'Ente. Inoltre, la copertura finanziaria della rivalutazione dei montanti contributivi individuali è assicurata dalla previsione di rendimento degli investimenti al netto dei relativi oneri tributari.

Sulla base di quanto esposto l'utile di esercizio relativo al preventivo 2009 risulta pari a euro 4.234.000, cifra per la quale viene disposto l'accantonamento al fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà.

Per quanto riguarda i bilanci consuntivi, nel triennio 2006-2008, la voce « contributi » è aumentata dell'8,15 per cento tra il 2006 e il 2007, mentre nel biennio successivo l'incremento è stato del 5 per cento, registrando nell'assestamento definitivo del 2008 un ammontare pari a euro 29.791.146. Le prestazioni, invece, sono passate da euro 1.458.013 nel 2007 (rispetto a euro 1.231.547 dell'anno precedente) a euro 1.700.266 del 2008.

La gestione patrimoniale dell'ENPAB, è orientata in prevalenza all'investimento mobiliare, che è a garanzia del pagamento delle prestazioni future. Tra il 2006 e il 2007, il patrimonio mobiliare è passato da euro 171.523.265 a euro 203.599.655 (registrando un incremento di circa il 19 per cento) giungendo nel 2008 a euro 230.369.638 (con un incremento del 13 per cento).

Nel portafoglio titoli dell'Ente, il maggior peso assunto complessivamente da obbligazioni e titoli di Stato conferma l'approccio prudenziale dell'ENPAB, che preferisce adottare una strategia di investimento volta a limitare la volatilità del portafoglio. La gestione persegue, quindi, un livello di rischio contenuto a fronte della massimizzazione dei rendimenti.

I titoli, infatti, riflettono le performance congiunturali del mercato nel triennio 2006-2008; in particolare, le perdite registrate tra il 2007 e il 2008 scontano l'elevata volatilità che ha interessato soprattutto il settore finanziario.

Tra le voci che compongono lo stato patrimoniale, i crediti verso iscritti rivestono ancora un interesse rilevante dato il permanere della notevole consistenza pari a euro 31.469.979 nel 2007 e a euro 30.339.889 nel 2008.

Nonostante la buona attività di recupero svolta nel periodo considerato, che ha portato il totale crediti degli anni precedenti ad una flessione del 53,94 per cento e del 58,93 per cento rispettivamente nel 2007 e nel 2008, non si è potuto ridurre l'ammontare del Fondo svalutazioni crediti, che rimane invariato per il 2007 e per il 2008.

In generale, anche per effetto dell'andamento dei mercati finanziari internazionali, l'utile d'esercizio dell'ENPAB aumenta tra il 2006 e il 2007 da euro 4.204.512 a euro 6.488.453, mentre nel 2008 diminuisce di circa il 92 per cento (riducendosi a euro 514.498). Tale voce è stata condizionata sia dalla minusvalenza sulla negoziazione titoli operata in corso d'anno sia dall'operazione di storno dal Fondo Previdenza degli interessi attivi e delle sanzioni posta in essere dall'Ente.

Infine, l'analisi di lungo periodo mostra una gestione previdenziale in condizioni di equilibrio economico finanziario, anche se le stime del Bilancio Tecnico riferito al 31.12.2006 prefigurano una situazione di regime intorno all'anno 2015, a partire dal quale il numero dei nuovi iscritti eguaglierà quello degli eliminati per qualsiasi causa.

La relazione evidenzia un forte avanzo patrimoniale stimato e saldi di bilancio previsti positivi e in crescita per il futuro. Tuttavia, il livello delle pensioni rimane ancora troppo basso per poter garantire un'adeguata tutela della vita *post* lavora-

tiva. La relazione auspica, quindi, un monitoraggio e un migliore utilizzo dell'avanzo patrimoniale per conseguire una pensione minima più elevata, soprattutto nelle fattispecie di premorienza e invalidità.

## ALLEGATO 2

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI RIFORMULATE E  
APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB);

premesso che:

*a)* l'ENPAB sperimenta ancora una fase iniziale della propria gestione previdenziale ed assistenziale, caratterizzata da una costante accumulazione di patrimonio e dal progressivo incremento del numero degli iscritti, cui non corrisponde tuttavia un altrettanto significativo livello di prestazioni erogate, anche se stimate in aumento nel medio periodo;

*b)* tra il 2006 e il 2007, la voce « contributi » è aumentata dell'8,15 per cento, mentre nel biennio successivo l'incremento è stato del 5 per cento;

*c)* la gestione patrimoniale dell'ENPAB è orientata in prevalenza all'investimento mobiliare, che è a garanzia del pagamento delle prestazioni future;

*d)* tra il 2006 e il 2007, il patrimonio mobiliare ha registrato un incremento di circa il 19 per cento, mentre nel 2008 l'incremento è stato del 13 per cento;

*e)* le strategie di investimento dell'Ente, di tipo prudenziale, comportano livelli di rischio contenuto a fronte della massimizzazione dei rendimenti;

*f)* la congiuntura negativa del mercato finanziario nel triennio 2006-2008 ha comportato tuttavia perdite, registrate soprattutto nel biennio 2007/2008;

*g)* tra le voci che compongono lo stato patrimoniale, i crediti verso gli iscritti rivestono ancora una notevole consistenza, nonostante la flessione registratasi tra il 2007 e il 2008 grazie all'attività di recupero svolta;

*h)* l'ammontare del Fondo svalutazione crediti rimane tuttavia invariato nel biennio 2007/2008;

*i)* l'utile d'esercizio dell'ENPAB aumenta tra il 2006 e il 2007, mentre nel 2008 diminuisce di circa il 92 per cento, anche per effetto della crisi dei mercati finanziari internazionali;

*j)* si evidenzia il risultato particolarmente negativo in termini di rendimento rapportato all'esercizio precedente, e si richiede nel contempo una maggiore attenzione riguardo alle potenzialità di ritorno sugli investimenti agli investimenti intrapresi, anche in considerazione della recente costituzione dell'Ente;

*k)* l'analisi di lungo periodo, contenuta nel bilancio tecnico, mostra una gestione previdenziale in condizioni di equilibrio economico finanziario, con un forte avanzo patrimoniale stimato e previsioni di saldi di bilancio positivi e in crescita per il futuro,

esprime

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
FAVOREVOLI**

*con la seguente osservazione:*

valuti l'Ente l'opportunità di utilizzare l'avanzo patrimoniale per garantire pensioni minime più elevate, soprattutto per i casi di premorienza e invalidità.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**di inchiesta sugli errori in campo sanitario  
e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 195

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 marzo 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.25 alle 15.55.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

#### S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti di Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) ..... 196

*Mercoledì 16 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Audizione di rappresentanti di Confindustria.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Carlo Guglielmi, presidente della Commissione per la tutela dei marchi e la lotta alla contraffazione di Confindustria.

Il dottor Carlo GUGLIELMI, *presidente della Commissione per la tutela dei marchi e la lotta alla contraffazione di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Giovanni SANGA (PD), Ludovico VICO (PD), Fabio RAINIERI (LNP), Anna Teresa FORMISANO (UdC) e Filippo ASCIERTO (PdL).

Il dottor Carlo GUGLIELMI, *presidente della Commissione per la tutela dei marchi e la lotta alla contraffazione di Confindustria*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Carlo Guglielmi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Discussione sulle comunicazioni rese dal presidente nella seduta del 9 marzo 2011 (lettera degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli) ( <i>Seguito e rinvio</i> ) .....	3
Esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Landolfi (Doc. IV, n. 11) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	6
Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1<sup>a</sup> Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
ERRATA CORRIGE .....	8

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sugli sviluppi della situazione in Libia ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i> ) .....	9
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

#### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Emendamenti C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A/R. ....	10
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino e C. 4019 Di Centa .....	11
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) ....	12
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriore proposta di parere</i> ) .....	16

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo IDV) .....	21
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalle Commissioni) .....	29

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	35
---	----

### SEDE REFERENTE:

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (Seguito dell'esame e rinvio) .....	36
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana (Seguito dell'esame e rinvio) .....	36

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) .....	36
---	----

AVVERTENZA .....	36
------------------	----

## II Giustizia

### SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abb. (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	37
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere) .....	38
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	47

### INTERROGAZIONI:

5-04286 Bernardini: Problematiche relative ai soggetti incaricati di collaborare con il Commissario delegato per l'emergenza carceri .....	39
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	48

### SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) .....	39
ALLEGATO 3 (Emendamenti inammissibili) .....	49
ALLEGATO 4 (Emendamenti del relatore) .....	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
AVVERTENZA .....	46

## III Affari esteri e comunitari

### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	54
------------------------------------	----

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	54
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59
AVVERTENZA .....	60
<b>IV Difesa</b>	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	63
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607-1897/A ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	63
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Orvieto del 2 marzo 2011, per una visita al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di Finanza ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	65
ALLEGATO ( <i>Comunicazioni</i> ) .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).	
Audizione dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., Paolo Scaroni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	70
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Emendamenti C. 2008-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	70
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo) .....	72
Audizione del presidente del CNEL, Antonio Marzano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	72
Audizione del prof. Franco Bruni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	73
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. Valutazione favorevole con osservazioni</i> ) .....	73

## SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854 e abb-A (Parere all'Assemblea) <i>(Rinvio dell'esame)</i> .....	73
---	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (Rilievi alla X Commissione) <i>(Rinvio dell'esame)</i> .....	76
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i> .....	77
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77
---	----

**VI Finanze**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	79
------------------------------	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione)</i> .....	79
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Rilievi approvati dalla Commissione)</i> .....	88
---	----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04389 Fluvi: Applicazione ai lavoratori ex dipendenti della Società Ferservizi di benefici fiscali previsti dalla previgente normativa .....	81
--	----

5-04390 Soglia: Attuazione dell'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di fondi immobiliari .....	81
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	94
--	----

5-04391 Fugatti e Bitonci: Problematiche relative all'autenticazione di atti societari da iscrivere al registro delle imprese .....	81
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	95
--	----

Sull'ordine dei lavori .....	82
------------------------------	----

5-04392 Barbato: Iniziative di riforma in materia tributaria e finanziaria .....	82
--	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	97
--	----

## RISOLUZIONI:

7-00505 Fluvi e Bernardo: Imponibilità a fini ICI dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità <i>(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)</i> .	83
--	----

<i>ALLEGATO 5 (Nuovo testo approvato della risoluzione)</i> .....	98
---	----

7-00507 Soglia: Proroga della riduzione sperimentale del prelievo unico erariale sulle somme giocate del Bingo <i>(Discussione e rinvio)</i> .....	83
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti)</i> .....	85
---	----

<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	101
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
---	----

AVVERTENZA .....	87
------------------	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	103
--	-----

## INTERROGAZIONI:

5-03625 Motta: Misure per affrontare le criticità del sistema scolastico in provincia di Parma .	107
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	113
5-04195 Gianni: Definizione del IV Polo universitario in Sicilia .....	108
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	116
5-04222 De Pasquale: Sull'erogazione alle scuole paritarie delle risorse previste nella legge finanziaria per il 2011 .....	108
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-04231 Ghizzoni: Chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni relative alla copertura dei posti di assegnista di ricerca presso le Università .....	108
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	118

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione degli Autori e della Federazione degli Editori Musicali (FEM), su questioni connesse all'attività della Siae .....	109
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	109
Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	110

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri .....	112
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	112
<i>AVVERTENZA</i> .....	112

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMITATO RISTRETTO:

Audizioni informali di rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) de L'Aquila, dei consigli nazionali dei geologi, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei geometri e del Comitato promotore di una proposta di legge di iniziativa popolare, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ». C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli .....	119
---	-----

## RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	120
7-00419 Braga: Piano nazionale per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico e interventi per la messa in sicurezza del territorio lecchese colpito da eventi calamitosi nell'agosto 2010 ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	120
7-00484 Bratti: Sull'introduzione dei pedaggi sui raccordi autostradali a gestione diretta dell'ANAS ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Reiezione della nuova formulazione</i> ) ...	120

**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	120
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio</i> ) .....	121
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i> .....	124
Sui lavori della Commissione .....	123
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	123
<b>AVVERTENZA</b> .....	123
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	123

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	125
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-04092 Lovelli: Distanza minima obbligatoria tra il segnale che indica il limite massimo di velocità e gli apparecchi di rilevazione della velocità medesima .....	125
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i> .....	127
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i> ) .....	126
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione dei rappresentanti di UNASCA e di AISCAM, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (COM(2010)542 def.) .....	126

**X Attività produttive, commercio e turismo****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	129
---	-----

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	134
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla X Commissione)</i> .....	135

**SEDE CONSULTIVA:**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abb. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Nulla Osta</i> ) .....	134
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	134

**XI Lavoro pubblico e privato**

<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	136
--	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba ....	136
---	-----

## RISOLUZIONI:

7-00470 Gatti: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.	
7-00509 Paladini: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.	
7-00511 Poli: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali ( <i>Rinvio del seguito della discussione congiunta</i> ) .....	136

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	138
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. C. 3056 Murer ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
--	-----

**XII Affari sociali**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento</i> ) .....	145
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti e C. 4090 Pedoto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	145
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	145
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento approvato)</i> .....	152
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	146
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	147
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	147
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A elaborata dal relatore)</i> .....	153
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciole, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	151

## COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesici cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti .....	151
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	151
---	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione .....	161
---	-----

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	161
ALLEGATO ( <i>Pareri approvati dalla Commissione</i> ) .....	165
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dottor Antonio Catricalà ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali. COM(2010)776 def. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	166
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	176
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	167
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513-B Brandolini, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	167
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	168
SEDE REFERENTE:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	172
ALLEGATO 2 ( <i>Ulteriori emendamenti presentati dal relatore</i> ) .....	178
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	173
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento presentato dal relatore</i> ) .....	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	175
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b> ( <i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i> )	
Esame di domande per l'Accesso .....	182
ALLEGATO ( <i>Delibera approvata dalla Sottocommissione in materia di richieste di accesso</i> ) ..	183
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	186

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	187
Audizione del Generale C.d.A. dei Carabinieri Giuseppe Tavormina sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore della Direzione Investigativa Antimafia <i>pro tempore</i> .....	187

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) .....	188
Comunicazioni del Presidente .....	188
Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2011 .....	188

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	189
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale)</i> .....	191
<i>ALLEGATO 2 (Considerazioni conclusive favorevoli riformulate e approvate dalla Commissione)</i> .	194

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	195
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Audizione di rappresentanti di Confindustria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	196
---	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,20



\*16SMC0004540\*